MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023

141.

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	Pag.	3
Commissioni Riunite (I e V)	»	10
Commissioni Riunite (VII e XI)	»	24
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	38
Giustizia (II)	»	46
Affari esteri e comunitari (III)	»	67
Difesa (IV)	»	83
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	90
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	97
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	137
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	143
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	149
Affari sociali (XII)	»	152
Agricoltura (XIII)	»	162
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	181
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la		
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	>>	200

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei	LLE	
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STR		202
NIERE	Pag.	202
INDICE GENERALE	Pag.	204

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a	
sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,	
nonché in materia di termini legislativi. C. 1268 Governo (Parere alla Commissione V)	
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e raccomandazione)	3
ALLEGATO (Parere approvato)	8
Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. C. 1279 Governo (Parere alla Commissione VIII) (Esame e conclusione – Parere favorevole	
con osservazioni e raccomandazioni)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 luglio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 15.30.

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

C. 1268 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1268 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 8 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle distinte finalità di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché di intervenire sulla riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituite per l'attuazione del PNRR;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una norma qualificata come di

interpretazione autentica - ed avente, quindi, in quanto tale effetto retroattivo – circa il termine temporale per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti per la riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione della Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023; la norma in esame sancisce l'applicabilità del termine del 30 giugno 2023, previsto dall'articolo 1, comma 1, per la riorganizzazione delle strutture di missione relative all'attuazione del PNRR dei ministeri anziché di quello, originariamente previsto dal citato articolo 1, comma 3, del 21 giugno 2023 (cioè due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 13); in proposito, si ricorda che con la sentenza n. 66 del 2022 la Corte costituzionale si è trovata a dirimere una questione di costituzionalità vertente sul tema dell'applicabilità retroattiva di una norma che si qualificava come legge di interpretazione autentica, ma che era stata ritenuta dai giudici a quibus contrastante, innanzitutto, con il principio di ragionevolezza; in quel caso la Corte ha rilevato che la disposizione censurata non era effettivamente di interpretazione autentica, come si evinceva dalle circostanze che la stessa era stata emanata in mancanza di un contrasto giurisprudenziale o di dubbi manifestati dalla dottrina e che la soluzione interpretativa proposta non rientrava "tra i possibili significati attribuibili alla littera legis"; acclarata la natura "innovativa" della norma, da considerarsi dunque "semplicemente retroattiva" (e non di interpretazione autentica). la stessa è stata dichiarata incostituzionale in quanto irragionevole; in proposito, la Corte ha ricordato che al legislatore non è preclusa l'adozione di norme retroattive, fermo restando il divieto in materia penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ma la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastare con altri valori e interessi costituzionalmente protetti;

nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 57 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del PNRR e per il settore energetico (C. 1183), è

stato presentato dal Governo l'articolo aggiuntivo 3.028, volto a far confluire l'articolo 1 del provvedimento in esame nel medesimo decreto-legge n. 57; inoltre, nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 75 del 2023, recante misure in materia di pubbliche amministrazioni, è stato presentato l'articolo aggiuntivo 1.018 volto a far confluire l'articolo 2 del provvedimento in esame nel medesimo decreto-legge n. 75, in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; in tal senso si esprimono anche gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 della XVIII legislatura, approvato il primo nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021 e accolto con riformulazione dal Governo, il secondo nella seduta del 23 febbraio 2021; si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecniconormativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Governo e il Parlamento di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, tra più decreti legge contemporaneamente all'esame delle Camere, trattandosi di un fenomeno suscettibile di alterare l'ordinario iter di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari ».

Alfonso COLUCCI sottolinea come, a dispetto di quanto recato dalla rubrica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, sia assai discutibile la qualificazione della disposizione in esame come avente natura di interpretazione autentica e, pertanto, efficacia retroattiva; in proposito, rileva come, a ben vedere, essa non abbia reale portata interpretativa, giacché risulta esclusivamente volta a modificare, prorogandolo, un termine normativo precedente. La natura non interpretativa, peraltro, emerge dalla pacifica assenza dei presupposti normativi in presenza dei quali è di regola consentito il ricorso a tale tecnica normativa, ossia l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale o di un dibattito dottrinale in ordine alla sua esatta portata. Tali considerazioni lo inducono a ritenere impropria la qualificazione della norma in questione come avente natura interpretativa; al riguardo, ricorda come, in linea con la giurisprudenza costituzionale citata nella proposta di parere, al legislatore non è precluso ricorrere a norme aventi efficacia retroattiva, purché però ciò trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si faccia indebitamente ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica, come accaduto, a suo avviso, nel caso in esame. Nel segnalare che le premesse del parere segnalano correttamente il problema, invita, pertanto, la relatrice a formulare diversamente l'osservazione contenuta nella parte dispositiva, al fine di far emergere in modo più netto e chiaro che l'articolo 2 non reca, in vero, alcuna norma di carattere interpretativo.

Catia POLIDORI, *relatrice*, osserva che le premesse e l'osservazione del parere costituiscono un invito alla Commissione di merito ad approfondire il tema.

Valentina BARZOTTI, nel dichiarare di condividere pienamente i rilievi svolti dal collega Colucci, si associa alla richiesta di quest'ultimo formulare in modo più preciso ed esplicito l'osservazione della proposta di parere riferita all'articolo 2, così da far più chiaramente emergere la natura sostanziale, e non interpretativa, della norma ivi recata; rileva, peraltro, come tale riformulazione volta a rafforzare l'osservazione contenuta nella proposta di parere si renda ancora più necessaria in ragione dell'assenza, per vero non infrequente, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione a corredo del provvedimento in esame.

Catia POLIDORI, relatrice, propone di intervenire sull'osservazione riferita all'articolo 2, esplicitando per la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'effettiva natura di interpretazione autentica dell'articolo 2.

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice (vedi allegato).

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.

C. 1279 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1279 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 11 articoli, per un totale di 76 commi, appare

riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un DPR, 3 DPCM e di 12 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 4 dell'articolo 7 prevede che "con successivi provvedimenti" il Commissario straordinario possa individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di ricostruzione, che rivestono un'importanza essenziale, da realizzare con priorità; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare la natura di tali provvedimenti; l'opportunità del medesimo chiarimento andrebbe valutata anche con riferimento ai provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 8 (delega ai comuni da parte delle regioni di interventi di ricostruzione); il comma 11 dell'articolo 7 prevede che il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la "legislazione vigente", sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui all'articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, di sottoporre

la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere; al riguardo si valuti l'opportunità di circoscrivere il richiamo alla "legislazione vigente"; il comma 3 dell'articolo 9 dispone, all'ultimo periodo, che per i necessari adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f) del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006); ciò premesso, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con il quinto periodo del comma 5 del medesimo articolo, atteso che entrambe le disposizioni citate recano una disposizione di analogo tenore; peraltro, il medesimo comma 5 dell'articolo 9 dispone, al primo periodo, che il trasporto dei materiali insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare il significato dell'espressione "se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono":

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, al comma 8, prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione possa adottare ordinanze in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tale fattispecie (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 22 giugno 2023 sul disegno di legge C. 1194 di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61); si ricorda inoltre che le

ordinanze di protezione civile previste in presenza di uno stato di emergenza nazionale dall'articolo 25 del codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) "devono contenere – in base al comma 1 del medesimo articolo 25 – l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare", una specificazione che, al fine di evitare dubbi interpretativi e contenziosi, potrebbe essere inserita anche con riferimento all'articolo 2, comma 8;

nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (A.C. 1194), è stato presentato dal Governo l'emendamento 20.100, volto a far confluire il provvedimento in esame nel medesimo decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; in tal senso si esprimono anche gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 della XVIII legislatura, approvati il primo nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021 e accolto con riformulazione dal Governo, il secondo nella seduta del 23 febbraio 2021; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 4; dell'articolo 7, comma 11; dell'articolo 8, comma 2; dell'articolo 9, commi 3 e 5;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 8;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la "confluenza" di decretilegge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari;

abbia cura il Legislatore di avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di "codificare" in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi. C. 1268 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1268 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 8 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle distinte finalità di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché di intervenire sulla riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituite per l'attuazione del PNRR;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una norma qualificata come di interpretazione autentica – ed avente, quindi, in quanto tale effetto retroattivo circa il termine temporale per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti per la riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione della Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decretolegge n. 13 del 2023; la norma in esame sancisce l'applicabilità del termine del 30 giugno 2023, previsto dall'articolo 1, comma 1, per la riorganizzazione delle strutture di missione relative all'attuazione del PNRR dei ministeri anziché di quello, originariamente previsto dal citato articolo 1, comma 3, del 21 giugno 2023 (cioè due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 13); in proposito, si ricorda che con la sentenza n. 66 del 2022 la Corte costituzionale si è trovata a dirimere una questione di costituzionalità vertente sul tema dell'applicabilità retroattiva di una norma che si qualificava come legge di interpretazione autentica, ma che era stata ritenuta dai giudici a quibus contrastante, innanzitutto, con il principio di ragionevolezza; in quel caso la Corte ha rilevato che la disposizione censurata non era effettivamente di interpretazione autentica, come si evinceva dalle circostanze che la stessa era stata emanata in mancanza di un contrasto giurisprudenziale o di dubbi manifestati dalla dottrina e che la soluzione interpretativa proposta non rientrava « tra i possibili significati attribuibili alla littera legis »; acclarata la natura «innovativa » della norma, da considerarsi dunque « semplicemente retroattiva » (e non di interpretazione autentica), la stessa è stata dichiarata incostituzionale in quanto irragionevole; in proposito, la Corte ha ricordato che al legislatore non è preclusa l'adozione di norme retroattive, fermo restando il divieto in materia penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ma la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastare con altri valori e interessi costituzionalmente protetti;

nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 57 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del PNRR e per il settore energetico (C. 1183), è stato presentato dal Governo l'articolo aggiuntivo 3.028, volto a far

confluire l'articolo 1 del provvedimento in esame nel medesimo decreto-legge n. 57; inoltre, nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 75 del 2023, recante misure in materia di pubbliche amministrazioni, è stato presentato l'articolo aggiuntivo 1.018 volto a far confluire l'articolo 2 del provvedimento in esame nel medesimo decreto-legge n. 75, in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; in tal senso si esprimono anche gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 della XVIII legislatura, approvato il primo nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021 e accolto con riformulazione dal Governo, il secondo nella seduta del 23 febbraio 2021; si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che « la confluenza di un decretolegge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali

da non pregiudicarne l'esame parlamentare »;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecniconormativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'effettiva natura di interpretazione autentica dell'articolo 2;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Governo e il Parlamento di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, tra più decreti legge contemporaneamente all'esame delle Camere, trattandosi di un fenomeno suscettibile di alterare l'ordinario *iter* di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva	
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183	
Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	10
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	18
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)	23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

C. 1183 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica preliminarmente che, prima della seduta, sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Pella 3.02 e 3.022, Mattia 3.05, Bordonali 3.013, Bof 3.014, Comaroli 3.020, nonché i subemendamenti Trancassini 0.3.028.10, Squeri 0.3.028.12 e 0.3.028.36, Almici 0.3.028.16, Sbardella 0.3.028.17, Gusmeroli 0.3.028.20 e Comaroli 0.3.028.23.

Ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno esaminato le proposte emendative presentate fino all'emendamento Ilaria Fontana 3.15 e che nella stessa seduta si è convenuto che l'esame del provvedimento si concluderà entro le ore 16 di oggi.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dalla proposta emendativa Zaratti 3.16, sulla quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.16.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 3.17, volto a specificare che l'istanza per ottenere l'autorizzazione per la costruzione o l'esercizio delle opere o delle infrastrutture deve essere corredata da specifica documentazione prevista dalla normativa di settore, anche al fine di evitare futuri contenziosi

che potrebbero determinare ritardi nei lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.17.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 3.18, evidenzia come esso sia volto ad esplicitare, trascorsi duecento giorni dalla presentazione dell'istanza senza che la stessa sia stata accolta, che l'autorizzazione si intende negata. Invita dunque relatori e Governo a rivedere il proprio parere contrario o ad accantonare l'emendamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata che i relatori e il Governo non intendono modificare il parere contrario espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21, Ilaria Fontana 3.22, 3.23, 3.24 e Zaratti 3.25.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra il contenuto dell'emendamento 3.26, a sua firma, evidenziando come attraverso l'eliminazione della semplice parola « anche » si intenda prevedere che la richiesta di autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio di impianti di rigassificazione può essere presentata solo in caso di ricollocazione degli impianti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 3.26 e Ilaria Fontana 3.27.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Ilaria Fontana 3.28, a condizione che venga riformulato.

Daniela TORTO (M5S), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Ilaria Fontana 3.28, dichiara di accettare la proposta di riformulazione avanzata dai relatori. Nell'evidenziare che l'emendamento è volto a sottolineare gli obblighi del Commissario straordinario in tema di prevenzione della

corruzione, ringrazia i relatori ed il Governo per l'attenzione al tema.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ilaria Fontana 3.28 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*); inoltre, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zaratti 3.29 e Dell'Olio 3.30, l'emendamento Dell'Olio 3.31, gli identici emendamenti Zaratti 3.32 e Ilaria Fontana 3.33, gli emendamenti Zaratti 3.34 e 3.35 e gli identici emendamenti Cappelletti 3.36 e Bonafè 3.37.

Marco GRIMALDI (AVS) nell'illustrare l'emendamento Zaratti 3.38 evidenzia che ad oggi in Italia ci sono ancora più di 120 infrastrutture che trattano fonti fossili e che molte altre sono in corso di valutazione da parte del Ministero della transizione ecologica. Sottolinea che il nostro Paese sembra lanciato verso una transizione energetica basata sul gas fossile, animato da una sorta di negazionismo climatico imperante. In questa ottica chiarisce che l'emendamento è volto a specificare che l'accettazione del ricorso a fonti fossili deve ritenersi accettabile solo in presenza di una crisi energetica nazionale, e non rappresenta invece una pratica comune.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.38.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel chiedere ai relatori e al Governo di rivedere il loro parere contrario sull'emendamento 3.39, a sua prima firma, fa presente che la proposta è volta ad aumentare – dall'attuale un per cento al due per cento del valore dell'opera – le misure compensative riconosciute alle regioni e agli enti locali interessati dalla localizzazione delle opere e delle infrastrutture energetiche.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 3.39.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), dopo aver preliminarmente chiesto alla presidenza delle Commissioni di richiamare l'attenzione del Sottosegretario, illustra l'emendamento Cappelletti 3.40, del quale è cofirmatario, evidenziando che la proposta emendativa è volta a prevedere che la Commissione tecnica VIA deve esaminare con priorità i progetti relativi alla costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nell'auspicare da parte del Governo un ripensamento rispetto al parere contrario già espresso, sottolinea come l'emendamento non impedisca gli interventi relativi al rigassificatore, ma si limiti a prevedere una parallela corsia preferenziale per le fonti rinnovabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 3.40.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra il suo emendamento 3.41 volto a prevedere che coloro che chiedono di realizzare rigassificatori sono tenuti a realizzare anche, nei comuni ove sono localizzati i rigassificatori stessi, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli edifici scolastici, a proprie spese. Fa presente che, se la legge prevede compensazioni, ciò comporta l'accettazione della produzione di un danno ambientale alle comunità locali interessate dall'impianto. Sottolinea che questa specifica misura di compensazione sarebbe particolarmente diretta e incisiva e consentirebbe alle scuole di abbattere i propri costi di gestione a vantaggio della didattica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.41.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 3.42 che, analogamente al precedente, prevede come misura di compensazione la costruzione di impianti fotovoltaici su tutti i tetti degli edifici pubblici degli enti locali ove insistono gli impianti di rigassificazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.42.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento Cappelletti 3.45, sul quale relatori e Governo hanno espresso parere contrario, consentirebbe alla maggioranza di ottenere il duplice risultato di eliminare una disposizione introdotta dal Governo Draghi e di recuperare complessivamente 600 milioni di euro. Evidenzia, infatti, che l'emendamento propone l'abrogazione delle disposizioni del decreto-legge n. 50 del 2022 che istituiscono un fondo per riconoscere alle imprese di rigassificazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 per limitare il loro rischio d'impresa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 3.45.

Nazario PAGANO, presidente, nel far presente che le Commissioni avviano ora la trattazione delle proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cappelletti 0.3.028.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Torto 0.3.028.2.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede di sottoscrivere il subemendamento Boschi 0.3.028.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Boschi 0.3.028.11, Peluffo 0.3.028.15, Bonafè 0.3.028.18 e Simiani 0.3.028.19.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra il subemendamento 0.3.028.21, del quale è primo firmatario, volto ad alleviare le conseguenze dell'aumento dei prezzi dell'energia per le strutture residenziali per anziani e per disabili. Sottolinea come prima il Covid e poi i rincari abbiano messo a dura prova queste strutture, obbligandole ad alzare le rette e ponendole così fuori mercato. Ricorda inoltre come la recente tragedia di Milano, nella quale a causa di un incendio in una RSA hanno perso la vita sei persone, sia stata determinata dai mancati investimenti nell'impianto antincendio. Sottolinea quindi che, se queste strutture fossero sostenute economicamente per quanto riguarda le spese energetiche, forse potrebbero investire di più in sicurezza. Facendo presente che la proposta emendativa comporterebbe una spesa circoscritta a 5 milioni di euro per il 2023, invita i relatori e il Governo a rivedere il loro parere contrario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Zaratti 0.3.028.21.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), con riferimento al subemendamento 0.3.028.18, a sua firma, già respinto, fa presente che la proposta emendativa era volta a istituire un fondo per l'anno 2023 per aiutare le piccole e medie imprese a superare l'attuale momento di crisi dovuto all'innalzamento dei prezzi del gas.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) sottolinea che il subemendamento 0.3.028.32 a sua firma, come le successive proposte emendative, recepiscono la richiesta proveniente dagli enti locali di consentire l'utilizzo delle risorse stanziate dal Governo, attraverso la legge di bilancio 2023, per fronteggiare i rincari delle forniture di energia elettrica e gas dal momento che, secondo le attuali regole di contabilità degli enti territoriali, le spese per consumi energetici vengono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo, impedendo di fatto la fruizione di tali finanziamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Roggiani 0.3.028.32 e 0.3.028.33.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel ricordare che molte proposte emendative dei gruppi di opposizione tese a migliorare il testo dell'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo attraverso l'inserimento di norme in favore degli enti locali e dell'edilizia sociale, sono state dichiarate irricevibili, fa notare che, per quanto il testo dell'articolo aggiuntivo introduca norme apprezzabili ai fini del contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la disposizione di copertura finanziaria provvede agli oneri che ne derivano attraverso l'utilizzo delle risorse relative ai

bonus sociali gas, che erano destinate ad alleviare le situazioni di maggiore disagio.

Nel preannunciare l'astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla misura che giudica iniqua e mal congegnata, chiede per quale motivo il Governo non abbia ritenuto piuttosto di reperire i mezzi di finanziamento delle nuove disposizioni mediante la tassazione degli extra-profitti conseguiti dalle società energetiche, che sono stati realizzati a danno dei consumatori speculando sugli incrementi dei prezzi delle fonti di energia.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo (vedi allegato 1).

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel rammaricarsi che la maggioranza abbia alla fine espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.01 a sua firma, ricorda che, secondo ricerche accreditate, l'autoproduzione di energia attraverso progetti collettivi entro il 2050, potrebbe soddisfare il 37 per cento della domanda. Nel ricordare che proprio in questi giorni sono stati diffusi i dati sulle morti causate dai cambiamenti climatici, evidenzia, quindi, l'importanza del coinvolgimento delle comunità energetiche e degli enti locali nella produzione di energia anche al fine di limitare l'utilizzo delle fonti fossili e arginare i danni che ne derivano.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare che l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01 e le identiche proposte emendative hanno ricevuto il consenso dell'ANCI, evidenzia che esse mirano a favorire la produzione e il consumo di energia da parte degli enti locali, quando gli impianti e le utenze siano situati all'interno dei territori degli stessi enti locali. Chiede per quale ragione i relatori e il Governo abbiano espresso parere contrario considerato che sinora tali attività non hanno prodotto oneri per la finanza pubblica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Roggiani 3.01, sostiene che il parere contrario espresso dalla maggioranza e dal Governo conferma l'at-

teggiamento di ostilità ideologica a qualsiasi tentativo di accelerazione nella produzione di energie rinnovabili. Sottolinea che in tal modo il Governo pone una pietra tombale su qualsiasi progetto di competitività futura del Paese basato sulla neutralità energetica.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare, anche a nome del collega Grimaldi, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Roggiani 3.01, evidenzia la pericolosità di un approccio ideologico al tema delle politiche energetiche che sottovaluta l'importanza dell'autoproduzione e dell'autoconsumo delle fonti di energia al fine di salvaguardare l'ambiente e far diminuire i costi. Ritiene che la proposta emendativa, in particolare, definisce con precisione le modalità di diffusione sul territorio di impianti che potrebbero sostenere i consumi delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Rivolge infine un appello affinché la maggioranza, che spesso afferma di voler tutelare l'interesse nazionale, tenga presente che quest'ultimo coinvolge anche lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere ai relatori e al Governo di modificare il parere espresso sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04, ricorda che la transizione ecologica è, da un lato, tema centrale della normativa sovranazionale, in particolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e, dall'altro, un'esigenza avvertita dai cittadini e dagli enti locali che la sostengono dal basso.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 3.04, di cui è primo firmatario, enuclea tre principi fondamentali: la comunicazione annuale ai comuni, da parte dei gestori di servizi energetici e di gas, dei dati relativi ai consumi di energia e di gas relativi al territorio di competenza dell'amministrazione comunale; il carattere non reddituale dell'energia autoconsumata; l'estensione agli enti locali della possibilità degli strumenti di incentivazione anche per la quota di energia condivisa da

impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché situati all'interno dei territori dei medesimi enti locali. Nell'evidenziare che tali principi promuovono gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiede di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e 3.04 a sua prima firma ai fini di un supplemento di istruttoria.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nel richiamare le osservazioni illustrate in precedenza dai colleghi, chiede ai relatori di modificare il parere espresso sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, 3.03 a sua prima firma e Alfonso Colucci 3.04, che sono volti ad aiutare i territori nella promozione della transizione ecologica che tutti auspicano.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione dei numerosi interventi, chiede ai relatori se intendano modificare il parere sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04.

Augusta MONTARULI (FDI), relatrice per la I Commissione, pur dichiarando di aver apprezzato le argomentazioni formulate dai deputati dei gruppi di opposizione, ribadisce il parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), prendendo atto del fatto che i relatori non intendono modificare il proprio parere, ritira l'articolo aggiuntivo 3.03, di cui è primo firmatario, invitando comunque a svolgere un ulteriore approfondimento sulle tematiche affrontate dalla proposta emendativa.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04; approvano quindi l'articolo aggiuntivo Battistoni 3.06 (vedi allegato 1).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di accogliere le proposte di riformulazione degli articoli aggiuntivi Pella 3.07 e Pella 3.08, dei quali è cofirmatario, avanzate dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Pella 3.07 (nuova formulazione) e Pella 3.08 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Augusta MONTARULI (FDI), anche a nome del collega Ottaviani, relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 nel testo riformulato.

Nazario PAGANO, presidente, avverte che i componenti dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio intendono sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.012, volto a vincolare il Governo a dare seguito agli impegni da esso assunti nei confronti delle comunità locali interessate dalla realizzazione del rigassificatore di Piombino tramite la sottoscrizione di apposito accordo con la regione Toscana, che prevede l'adozione di specifiche misure di compensazione e mitigazione degli effetti negativi connessi al funzionamento del predetto impianto. Esprime pertanto disappunto per il

parere contrario formulato dai relatori e dal Governo sulla proposta emendativa in esame.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonafè 3.012, evidenzia come l'intera vicenda del rigassificatore di Piombino dimostri in maniera plastica le tante contraddizioni interne al partito di maggioranza relativa che sostiene il Governo Meloni, che, dopo avere propagandisticamente strumentalizzato in chiave elettorale la contrarietà dello stesso sindaco di Piombino, esponente del medesimo partito Fratelli d'Italia, nei confronti del citato impianto, adesso rifiuta il riconoscimento di quelle misure di ristoro, sia pure parziale, a fronte dei numerosi sacrifici dei cittadini delle popolazioni interessate. In tal modo, il Governo disattende, nonostante le ripetute sollecitazioni, le legittime aspettative in tal senso maturate dalle comunità locali e tradisce gli accordi intercorsi in proposito con la regione Toscana. In tale quadro di evidente irresponsabilità, fa presente che sarà dunque cura del Partito Democratico smascherare la propaganda sinora messa in pratica dagli esponenti del partito Fratelli d'Italia rispetto all'intera vicenda che ha portato alla realizzazione del rigassificatore contestato.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel premettere che, a suo avviso, la precedente approvazione dell'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011, nel testo riformulato, costituisce di fatto il definitivo via libera agli interessi delle grandi multinazionali operanti nel settore energetico, dissente dal parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Bonafè 3.012, che mira essenzialmente a vincolare il Governo al rispetto di impegni in precedenza assunti nei confronti delle comunità interessate dalla realizzazione del rigassificatore di Piombino, che, dopo le tante contrapposizioni che ne hanno accompagnato la vicenda, ampiamente strumentalizzate in chiave politica, sono ora compattamente unite nel contestare il predetto intervento. Ritiene tuttavia che il trascorrere del tempo consentirà l'emersione della verità sull'intera questione, rivelando così la totale inutilità dell'impianto di rigassificazione, tanto più nel quadro di una progressiva diminuzione dei costi delle materie energetiche, una volta esauritasi la bolla speculativa che ne aveva in precedenza alimentato l'incremento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bonafè 3.012.

Augusta MONTARULI (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Ottaviani, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.015, Pella 3.016, Torto 3.017 e Steger 3.018, in precedenza accantonati.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.015, Pella 3.016, Torto 3.017 e Steger 3.018 (vedi allegato 1).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Curti 3.019.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Curti 3.019.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.024, di contenuto identico agli articoli aggiuntivi Roggiani 3.021 e Steger 3.023, su cui invita il Governo e i relatori al compimento di una più approfondita valutazione. Rammenta che tale proposta emendativa recepisce in sostanza le richieste in tal senso pervenute dall'ANCI ed è volta essenzialmente a consentire a tanti comuni italiani, specie di piccole dimensioni, di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili, rimuovendo i limiti di potenza degli impianti attualmente stabiliti a legislazione vigente, nonché ad apportare ulteriori modifiche alla disciplina in tema di autoconsumo. Nell'esprimere dunque sorpresa per il ritiro effettuato in data odierna di un identico articolo aggiuntivo presentato al provvedimento in esame dall'onorevole Pella,

che nell'ANCI ricopre comunque un ruolo di rilievo, segnala che la proposta emendativa in discussione non solo consentirebbe di abbassare i costi di gestione delle comunità energetiche rinnovabili e di ridurre il carico sulle reti di trasmissione, ma soprattutto non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e recherebbe al contempo una misura di estrema utilità per tutti i cittadini e i sindaci interessati.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), pur esprimendo soddisfazione per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.015, osserva tuttavia che il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 3.021 impedisce di fatto di prestare il necessario sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, ostacolandone conseguentemente il corretto ed efficace funzionamento.

Filiberto ZARATTI (AVS) concorda integralmente con le considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Roggiani, di cui sottoscrive, anche a nome del deputato Grimaldi, l'articolo aggiuntivo 3.021, ribadendo altresì la necessità di assicurare il pieno sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nel sottolineare la particolare rilevanza delle previsioni recate dall'articolo aggiuntivo a sua firma 3.023, di contenuto identico a quello degli articoli aggiuntivi Roggiani 3.021 e Dell'Olio 3.024, non comprende le perplessità di ordine finanziario connesse ad una sua eventuale approvazione.

Il sottosegretario Federico FRENI osserva che gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.021, Steger 3.023 e Dell'Olio 3.024, poiché determinano un ampliamento dell'ambito applicativo di incentivi per le comunità energetiche previsti a legislazione vigente, sono suscettibili di generare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dissente dalle delucidazioni testé fornite dal sottosegretario Freni, dal momento che le proposte emendative in esame si limitano ad estendere sul piano ordinamentale una facoltà in capo ai comuni, senza peraltro comportare effetti negativi per la finanza pubblica.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.021, Steger 3.023 e Dell'Olio 3.024.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Curti 3.025.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Curti 3.025.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bof 3.026, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Bof 3.026 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative e subemendative presentate. Co-

munica che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni VII, VIII, X, e XIV, mentre la XII Commissione ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il prescritto parere.

Sottopone quindi alle Commissioni la proposta di correzione di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).

Le Commissioni deliberano, altresì, di conferire il mandato ai relatori, onorevole Montaruli per la I Commissione e onorevole Ottaviani per la V Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate. Deliberano, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

- « 11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ».
- **3.28.** (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

- n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
- 2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'A-RERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
- 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas.
- 4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

- 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
- 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al *bonus* sociale gas.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici

sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 ».

3.028. Il Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa)

- 1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
- « 8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:
- *a)* i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;
- b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;
- *c)* gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di

incentivi sull'utilizzo energetico delle stesse. ».

3.06. Battistoni, Nevi, Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis, Urzì, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica al decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche)

- 1. All'articolo 1 del decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
- « 3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1 ».
- **3.07.** (*Nuova formulazione*) Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi)

- 1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
- 1) la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:
- « *a-bis*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o

completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione »

2) dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

« *a-ter*) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
- 2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
- 3) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
- 4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate »
- 3) alla lettera *b*), le parole: « di cui alla lettera *a*) e *a-bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *a-ter*); »
 - b) il comma 1-bis è abrogato.
- 2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati,

tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

3.08. (*Nuova formulazione*) Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico)

- 1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
- 2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

- n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.
- 3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole « nel caso di opere di minore entità » sono inserite le seguenti: « e nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2.1, del presente decreto »;
- b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- « 2.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie ».
- 3.011. (Nuova formulazione) Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Mulè, Squeri, Steger, Urzì, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Mura, Sbardella, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Angelo Rossi, Trancassini, Tremaglia, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali)

- 1. All'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».
- 2. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».
- * 3.015. Roggiani, Zaratti, Grimaldi.
- * 3.016. Pella, Paolo Emilio Russo.
- * 3.017. Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo.
- * **3.018.** Steger, Manes.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

- 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
- « 6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
- **3.026.** (*Nuova formulazione*) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

ALLEGATO 2

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « dal comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « del medesimo articolo » sono aggiunte le seguenti: « 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 »;

al comma 2, la parola: « partire » è sostituita dalla seguente: « decorrere »;

al comma 3, lettera c), le parole: « a seguito di ricollocazione » sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di ricollocazione, ».

Al titolo, le parole: « per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e » sono soppresse.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi	
28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143,	
comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	24
ALLEGATO (Parere approvato)	27

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scadrà lunedì 17 luglio prossimo. Ringrazia il Ministro Abodi per la disponibilità e per la presenza nella seduta odierna.

Invita i relatori, onorevoli Perissa e Volpi, a formulare una proposta di parere.

Marco PERISSA (FDI), relatore per la VII Commissione, anche a nome del collega Volpi formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto in esame, frutto di un intenso confronto con il Ministro Andrea Abodi, che ringrazia per la fattiva collaborazione, nonché con i gruppi parlamentari (vedi allegato).

Andrea VOLPI (FDI), relatore per la XI Commissione, nell'associarsi alle considerazioni del relatore per la VII Commissione, osserva che la proposta di parere testé formulata ha accolto le istanze presentate dei gruppi, nel segno di uno spirito condiviso.

Gaetano AMATO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto da parte del gruppo M5S sulla proposta di parere dei relatori, rammaricandosi del fatto che le proposte di osservazioni avanzate dal suo gruppo non siano state accolte. Al riguardo ritiene che non vi sia stato sufficiente tempo per un confronto costruttivo e per concordare le

osservazioni da inserire nella proposta di parere.

Ringrazia in ogni caso il Ministro Abodi per la disponibilità e la collaborazione dimostrata in questo delicato passaggio parlamentare.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, facendo notare come, nonostante tale proposta di parere abbia accolto alcuni suggerimenti formulati dalle opposizioni, essa sia lacunosa sotto alcuni aspetti. Si riferisce, in particolare, alla mancata indicazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della riforma, rilevando come non vi sia stata un'articolata analisi dell'impatto economico di certe misure. Rilevata peraltro l'esigenza di soffermarsi maggiormente sulle conseguenze di certi adempimenti burocratici, giudica nel complesso positivo il passo avanti compiuto con la riforma sul lavoro sportivo, soprattutto laddove essa mira a rilanciare il lavoro sociale svolto dai tanti lavoratori occasionali del settore. Dichiara, in conclusione, la disponibilità del suo gruppo a collaborare anche in futuro con spirito di collaborazione per migliorare la portata degli interventi messi in campo in tale settore.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo essendo state accolte dai relatori le proposte di integrazioni alla proposta di parere avanzate.

Marco PERISSA (FDI), relatore per la VII Commissione, rivendica con orgoglio il risultato raggiunto con la formulazione della proposta di parere in esame, che ritiene il punto di arrivo condiviso di un percorso avviato da mesi e svolto con il coinvolgimento del Governo e dei soggetti del settore.

Francesco MARI (AVS), pur registrando alcuni aspetti positivi segnalati con efficacia nella proposta di parere dei relatori, ritiene che essa sia insufficiente sotto alcuni altri profili, inducendolo a preannun-

ciare il voto di astensione del suo gruppo su di essa.

Il Ministro Andrea ABODI desidera ringraziare in modo non formale le Commissioni e tutti coloro che hanno collaborato, nel rispetto dei ruoli, affinché si giungesse alla individuazione di tutte le modifiche ed integrazioni, possibili in questa fase, alla riforma del lavoro sportivo.

Nell'auspicare che anche la proposta di legge costituzionale che inserisce lo sport nella Costituzione possa vedere rapidamente l'approvazione, sottolinea come, a suo giudizio, lo sport rappresenti un linguaggio universale per affrontare nuove sfide in tempi difficili.

Più in generale ritiene che la riforma che entra in vigore rappresenti un punto di equilibrio fra i diversi interessi coinvolti, pur nella consapevolezza che essa potrà essere oggetto di ulteriori miglioramenti ed integrazioni.

Nel ribadire il suo ringraziamento per il prezioso contributo emerso dal confronto parlamentare con le Commissioni riunite Cultura e Lavoro, ritiene che il previsto Osservatorio possa rappresentare un utile strumento di monitoraggio degli effetti della riforma soprattutto nelle prime fasi di attuazione.

Con specifico riguardo alla questione, più volte sollevata, dell'impatto economico delle nuove norme osserva come la prossima legge di bilancio dovrà essere necessariamente lo strumento volto ad individuare le risorse finanziarie necessarie ad una sua piena attuazione. A tale specifico riguardo preannuncia di aver già programmato un incontro tecnico il prossimo 28 luglio nell'ambito del quale sarà sua cura fare presente la necessità di individuare gli strumenti più idonei ad ammortizzare l'impatto economico della riforma, avendo già acquisito la disponibilità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ad un confronto nel merito delle misure.

In conclusione ribadisce la convinzione che la riforma contribuirà a migliorare l'offerta dei servizi sportivi ai cittadini e garantirà le tutele ai lavoratori sportivi auspicando, altresì, che lo sport possa essere anche il tramite per migliorare la qualità della vita ed il benessere sociale.

Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia il Ministro per la sua disponibilità al confronto, ricordando come le Commissioni da tempo affrontano il tema del lavoro sportivo con uno spirito costruttivo e di condivisione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VII e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;

ricordato che il provvedimento in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge delega 8 agosto 2019 n. 86 – recante « delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo » – in particolare dagli articoli 5, 6, 7,8 e 9, in attuazione dei quali sono stati emanati i citati decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, sui quali si interviene ora con disposizioni integrative e correttive;

ricordato che, per ognuna delle richiamate deleghe contenute nei citati articoli della legge n. 86 del 2019, è stata inserita la possibilità per il Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi e che detto termine è stato prorogato di due mesi dall'articolo 1, comma 3, legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, risultando dunque l'esercizio della delega nel rispetto del termine di scadenza;

osservato che, come rilevato nella relazione tecnica del provvedimento, tale intervento, che viene operato sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, si è reso necessario al fine di migliorare le previsioni normative concernenti in particolare il lavoro sportivo, alla luce di ulteriori riflessioni e osservazioni pervenute dai vari soggetti del comparto dello sport, formulate anche nel corso dell'indagine conoscitiva avviata in data 31 gennaio 2023 dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati;

ricordato, tra i principi e criteri direttivi di quelle deleghe – in particolare tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 - il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza, nonché la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva;

ricordati altresì, tra i princìpi e criteri previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, la previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione, la ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri relativi agli organismi sportivi, il riordino,

anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, la previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

condiviso l'obiettivo del provvedimento di pervenire al giusto equilibrio tra la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, disciplinando in modo coerente l'attività degli agenti sportivi, la sicurezza degli impianti e nelle discipline sportive, il funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

osservato che l'articolo 1 dello schema in esame incide, anzitutto, sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 36 del 2021, il quale, in attuazione della disciplina di delega di cui al già citato articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha operato una revisione complessiva della disciplina, in gran parte entrata in vigore il 2 luglio scorso, sia in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici sia in materia di lavoro sportivo;

rilevato che le novelle di tale articolo 1, oltre a recare varie precisazioni (o integrazioni) tecniche o meramente terminologiche, relative spesso alle organizzazioni sportive paralimpiche, sono intervenute su taluni importanti questioni riguardanti il settore dello sport, già emerse peraltro nel corso della richiamata indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni VII e XI sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo;

preso atto dei commi da 1 a 6 dell'articolo 1, che modificano alcune norme sulle associazioni e società sportive dilettantistiche, in particolare con riferimento ai profili della garanzia del rispetto della disciplina ad esse relativa, dei locali utilizzati dalle stesse, dei benefici fiscali per i soggetti eroganti contributi, nonché dei commi da 9 a 15 che modificano le norme sulle attività sportive che prevedono l'impiego di animali;

rilevato che il comma 15 dell'articolo 1 reca alcune modifiche alla norma sulle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati;

valutata al riguardo l'esigenza di semplificare i controlli riguardanti lo svolgimento di tali manifestazioni;

osservato che i commi da 16 a 19 del medesimo articolo 1 modificano la disciplina generale sul lavoratore sportivo nonché le norme specifiche sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, in particolare escludendo dal novero dei lavoratori sportivi determinati soggetti, precisando gli ambiti entro cui possono svolgersi le attività sportive dei dipendenti pubblici, intervenendo sulle norme relative ai direttori di gara;

preso atto, in particolare, che il comma 16, lettera *b*), dell'articolo 1, intervenendo sull'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa, possano avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;

rilevato che tale disposizione precisa, altresì, che tali dipendenti possano prestare tale attività come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e che in tali casi a essi si applichi il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021. n. 36:

considerato che la nuova formulazione del predetto comma 6 dell'articolo 25 inoltre introduce un meccanismo di silenzioassenso per la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di attività da parte pubblico dipendente, non come volontario, ma come lavoratore sportivo (con corrispettivo);

osservato poi che tale comma 16, lettera *b*), capoverso comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 1 prevede che le dispo-

sizioni in esame si applichino anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari della Difesa e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale:

considerato che anche sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2022 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Ministero della difesa volto al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell'attività sportiva, gli atleti e i tecnici appartenenti ai Gruppi militari e richiesti dal CONI stesso o dalle Federazioni Sportive vengono chiesti in cosiddetto « distacco », e sono, cioè, esenti dall'orario e dalla sede di lavoro;

rilevato, dunque, che, secondo lo schema di decreto legislativo in oggetto, tale possibilità per tali atleti e tecnici non sarà più concessa e le attività potranno essere svolte solamente fuori dall'orario di lavoro, con il rischio di sprecare un bagaglio di competenze impareggiabile e di negare a numerosi professionisti dei Gruppi Sportivi opportunità lavorative da cui lo sport italiano nel suo complesso, invece, trarrebbe giovamento;

condivisa poi la disposizione recata dal comma 19 dell'articolo 1, laddove, intervenendo sull'articolo 28, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 36 del 2021, si eleva da 18 a 24 ore la durata massima delle prestazioni oggetto del contratto prevista nell'ambito dei requisiti in base ai quali il rapporto di lavoro dilettantistico si presume di lavoro autonomo;

preso atto che il comma 21 del medesimo articolo 1, intervenendo sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 36 del 2021, modifica la disciplina sui rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari nell'ambito delle società ed associazioni sportive e delle varie organizzazioni istituzionali sportive, consentendo anche il rimborso sulla base di un'autocertificazione, purché esso sia di importo inferiore a 150 euro mensili e purché tale forma di rimborso sia ammessa dall'organo sociale competente, restando fermo che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente;

segnalato che il comma 22 dell'articolo 1, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che, nell'ambito degli atleti sportivi, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia pari a quattordici anni, anziché al limite minimo di quindici anni;

osservato poi che il comma 26 dell'articolo 1, intervenendo sull'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021, modifica la previsione circa l'obbligo assicurativo contro gli infortuni relativo ai lavoratori subordinati sportivi, prevedendo che il premio assicurativo sia determinato, con decreto ministeriale, sulla base dei soli rischi non coperti dalle forme di tutela assicurativa obbligatoria già vigenti e/o con contestuale coordinamento tra le diverse forme di tutela obbligatoria;

osservata la possibilità di rinviare alla contrattazione collettiva nazionale il compito di definire uno specifico contratto collettivo nazionale dedicato allo sport dilettantistico, che dia anche certezze sulle aliquote INAIL in base alle attività sportive e alle mansioni praticate;

rilevato che il comma 27 dell'articolo 1, incidendo sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021, specifica che, con riferimento ai lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la modalità di comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è una modalità facoltativa (e non tassativa) rispetto alla modalità ordinaria di adempimento di tale obbligo;

apprezzato che il comma 28 dell'articolo 1, incidendo sull'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, eleva da 15.000 euro annui ad 85.000 euro annui il

limite di esclusione dalla base imponibile dell'IRAP delle quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

condivisa l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, prevista dal comma 37 dell'articolo 1;

richiamata l'esigenza che il Governo valuti l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 36 del 2021, assicurando un termine di moratoria per consentire alle società sportive di adeguarsi alle novità della riforma e prevedendo, in particolare:

all'articolo 7, una semplificazione del processo di modifica degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché un'esenzione di imposta di registro;

all'articolo 8, un coordinamento tra i commi 3, 4 e 4-bis, in relazione all'articolo 148 del TUIR e alle disposizioni della legge n. 398 del 1991, per evitare che la previsione di distribuzione degli utili e di rimborso per capitale faccia perdere le agevolazioni previste e per far sì che venga confermato il regime di esclusione IVA per le piccole società sportive;

all'articolo 11, la limitazione dell'incompatibilità alle sole cariche elettive, sopprimendo le parole « Ente di Promozione Sportiva »;

all'articolo 15, l'inserimento di una previsione che riduca il contenzioso assicurativo, inserendo, al comma 3, in fine, le parole « e accettano il rischio normalmente connesso al tipo di attività sportiva praticata »;

all'articolo 25, un'univoca definizione delle mansioni, prevedendo inoltre un'apposita figura di lavoratore sportivo occasionale, di raccordo tra lavoratore sportivo e volontario, in relazione al quale non prevedere l'obbligo assicurativo INAIL;

rilevato quindi che gli articoli 2 e successivi dello schema in esame recano modifiche ai decreti legislativi nn. 37, 38, 39 e 40;

osservato, al riguardo, che l'articolo 2, composto da un unico comma, integra la vigente disciplina concernente il contratto di mandato sportivo, attualmente contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

preso atto che l'articolo 3 quale integra la vigente disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

osservato che l'articolo 4, incidendo sul decreto legislativo n. 39 del 2021, modifica la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – che era introdotta nell'ambito di un complessivo intervento teso alla semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi – anche rispetto al settore paralimpico, sotto il profilo delle modalità d'iscrizione, della documentazione da allegare, dei controlli sull'attività e dell'acquisto della personalità giuridica;

rilevato che il « nuovo » comma 6-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, introdotto dall'articolo 4, comma 3, lettera g), dello schema di decreto legislativo correttivo, esonera le Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione del modello di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e viene comunque prevista la comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai

fini fiscali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:

richiamata l'esigenza che il Governo valuti, in proposito, l'opportunità di prevedere una ulteriore modifica al citato articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, stabilendo che i criteri per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche siano definiti univocamente per tipologia di soggetto mediante decreto dell'autorità competente in materia di sport;

considerate le osservazioni emerse durante la seduta del 21 giugno 2021 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e della Conferenza unificata relative alle caratteristiche delle piste da slitta e slittino di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 40 del 2021;

preso atto, infine, dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dell'intesa della Conferenza unificata,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) provveda il Governo a coordinare le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021 che fanno riferimento agli enti del terzo settore con la normativa prevista nel codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 2) provveda il Governo a verificare e precisare, dove necessario, gli opportuni riferimenti al mondo paralimpico per facilitare l'applicazione ad atleti, tecnici e altri lavoratori sportivi paralimpici l'applicazione delle norme sul lavoro sportivo;
- 3) al fine di sostenere la riforma e agevolarne una progressiva entrata in vi-

gore, provveda il Governo ad introdurre misure agevolative nei confronti delle piccole realtà sportive dilettantistiche, anche attraverso la previsione di un credito di imposta INPS;

- 4) provveda il Governo a coordinare le varie disposizioni in materia assicurativa privilegiando soluzioni che mirino alla previsione di un'unica forma di assicurazione, evitando inutili onerosità pur garantendo l'opportuna copertura dai rischi tenendo in considerazione che con l'obbligatorietà del tesseramento per la qualifica di lavoratore sportivo viene attivata la tutela obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valutando, eventualmente, di prevedere l'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL esclusivamente per i lavoratori dipendenti e l'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 289 del 2002 per i co.co.co. e i lavoratori occasionali;
- 5) provveda il Governo a disporre l'esenzione dalla ritenuta fiscale per i premi di piccola entità o quelli in natura fino a un valore di 300 euro:
- 6) provveda il Governo a delineare una figura intermedia tra il lavoratore sportivo e il volontario, individuando la figura del lavoratore occasionale e prevedendo l'esenzione dall'obbligo assicurativo INAIL e IRAP;
- 7) all'articolo 1, comma 19, lettera e), dello schema di decreto in esame, sostituire, ovunque ricorrano, le parole « 31 ottobre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2023 » al fine di estendere le agevolazioni previste per la fase transitoria relative ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 per le collaborazioni coordinate e continuative;
- 8) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, richiamato in premessa, provveda il Governo a sostituire il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 40 del 2021, con il seguente:
- « 4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023

possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi del successivo articolo 13 ».

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di assicurare un periodo di moratoria per consentire alle società sportive di adeguarsi alle novità della riforma;
- b) valuti il Governo l'opportunità di apportare le necessarie modifiche di coordinamento normativo al fine di espungere le disposizioni non più vigenti eventualmente richiamate nei testi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 86 del 2019;
- c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un meccanismo di ricongiungimento dei contributi di differente natura previsti dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nonché l'opportunità di identificare percorsi specifici per garantire il ricongiungimento gratuito e facilitato dei contributi versati nella gestione separata con i contribuiti previdenziali (ordinari o di gestione separata) derivanti da altri rapporti lavorativi che possano essere successivi alla carriera sportiva. Soprattutto viste le carriere potenzialmente discontinue o brevi di atleti e lavoratori e lavoratrici del mondo dello sport e viste le grandi difficoltà a raggiungere i montanti minimi di versamenti previdenziali necessari;
- *d)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere meccanismi di contribuzione figurativa per il periodo transitorio di riduzione della contribuzione;

con riferimento all'articolo 1 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

e) con riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che prevede che tutti gli enti sportivi dilettantistici debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva, valuti il Governo – al fine di meglio coordinare la disposizione con la normativa del Terzo Settore, che non prevede analoga disposizione – l'opportunità di limitare tale obbligo alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche;

f) all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire disposizioni volte a prevedere l'esenzione dal pagamento degli oneri relativi all'iscrizione al registro, analogamente a quanto già previsto per gli enti del Terzo Settore, nonché l'adozione di procedure semplificate per la modifica degli statuti, quali ad esempio quorum ridotti, nell'ipotesi in cui l'adeguamento degli statuti sia dovuto a novità normative;

g) valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame, prevedendo di inserire nel decreto n. 36 del 2021 disposizioni di coordinamento tra l'articolo 8 commi 3, 4 e 4-bis del decreto n. 36 del 2021 e l'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 914, nonché con quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 in materia di distribuzione degli utili al fine di evitare che la previsione di distribuzione degli utili e di rimborso per capitale faccia perdere le agevolazioni previste;

h) all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di integrare le modifiche apportate all'articolo 11 del decreto n. 36 del 2021, al fine di limitare l'incompatibilità ivi prevista alle sole cariche elettive, nonché di espungere il riferimento agli Enti di promozione sportiva al fine di confinare l'incompatibilità all'interno della medesima disciplina sportiva;

i) all'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di integrare le modifiche apportate all'articolo 15 del decreto n. 36 del 2021 – in materia di tesseramento – al fine di ridurre il contenzioso assicurativo, inserendo al comma 3, le seguenti parole: « e

accettano il rischio normalmente connesso al tipo di attività sportiva praticata »;

- 1) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto in esame, intervenendo sui commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di inserire, tra i soggetti abilitati al tesseramento anche altri enti tra i quali i gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato;
- *m)* valuti il Governo, in relazione all'articolo 1, comma 9, dello schema di decreto legislativo in esame, ricordato quanto
 previsto dalla lettera *n)* dell'articolo 5 della
 legge delega n. 86 del 2019, l'opportunità di
 introdurre disposizioni specifiche per le
 attività ippiche con riferimento alla tutela
 dell'animale impiegato in « attività di sport »;
- *n)* valuti il Governo, in relazione al comma 10, lettera *b)* dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 19, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 36 del 2021, dove si prevede che il trasporto degli animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non sia soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298 l'opportunità di estendere la disposizione anche al « detentore » degli animali;
- o) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto in esame valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegato in materia di sport, prescrizioni idonee a dare attuazione alle norme che presiedono alla tutela del benessere degli animali impiegati in attività di sport, indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 36 del 2021;
- p) con riferimento all'articolo 1, comma 11, dello schema di decreto in esame, che modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 36 del 2021, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'accertamento di idoneità ivi previsto per ammettere l'utilizzo di un animale in una manifestazione, competizione o evento sportivo sia annuale;
- *q)* all'articolo 1, comma 15, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame, valuti il

Governo l'opportunità, dopo il comma 1, di aggiungere la seguente:

- « 1-bis) Le manifestazioni popolari pubbliche o private di carattere storico o folcloristico nelle quali vengono impiegati equidi, soggette all'ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011 - "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"- qualora mantengano le prescrizioni delle edizioni già autorizzate e svolte successivamente all'anno 2018 compreso, sono autorizzate senza ulteriori controlli da parte della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, salvo la preventiva trasmissione al Prefetto competente per territorio di una relazione che illustri la conformità a dette prescrizioni dei lavori e opere prodromiche allo svolgimento dell'evento redatta da professionista abilitato o da parte del dirigente competente dell'ente attuatore »;
- r) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 16, lettera a), numero 2) dello schema di decreto in esame, le parole: « dei singoli enti affilianti » con le seguenti: « delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate »;
- s) all'articolo 1, comma 16, lettera b), dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche concedono al dipendente il permesso di svolgere attività sportiva retribuita, valutando altresì l'opportunità di integrare tale disciplina anche alla luce dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, che fissa il limite orario massimo di 48 ore settimanali di lavoro inclusi gli straordinari;
- t) all'articolo 1, comma 16, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di integrare le modifi-

che previste all'articolo 25 del decreto n. 36 del 2120, allo scopo di estendere le disposizioni previste nell'ultimo paragrafo del comma 6 considerando quale attività sportiva anche quella degli appartenenti dei Corpi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, indipendentemente dall'inquadramento formale nel Gruppo Sportivo del Corpo stesso, aventi curricula di atleti o tecnici di livello nazionale o internazionale e qualifiche accademiche specialistiche dello sport o IV livello europeo di FSN o DSA per lavorare nella attività tecnica delle FSN e CONI;

u) valuti inoltre il Governo, sempre con riferimento al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, come modificato dal comma 16 dello schema di decreto in esame, l'opportunità di consentire ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni facenti parte dei Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato, lo svolgimento della propria attività come volontari o come lavoratori sportivi, in considerazione delle difficoltà interpretative emerse nel corso delle audizioni, nonché di definire i parametri di rilascio della necessaria autorizzazione e di chiarire l'ambito applicativo della previsione rispetto ai Gruppi sportivi militari e ai Corpi civili dello Stato

v) con riferimento all'articolo 1, comma 16, dello schema di decreto in esame che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n 36 del 2021 che individua, oltre alle figure tipizzate, la figura del lavoratore sportivo in chi è tesserato e svolge verso corrispettivo mansioni necessarie allo svolgimento di attività sportive sulla base dei regolamenti tecnici di federazioni e discipline sportive, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un meccanismo di coordinamento che porti alla formazione di un elenco delle mansioni aggiuntive fondate sulle regole delle specifiche discipline sportive, così da evitare incongruenze e difficoltà interpretative;

z) con riferimento all'articolo 1, comma 16, lettera *c)*, dello schema di decreto in esame, che modifica il comma 6-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, volto a disciplinare le modalità di

ingaggio dei direttori di gara, per il quale è sufficiente la comunicazione o designazione della federazione e della disciplina sportiva associata, valuti il Governo l'opportunità di elevare l'importo rimborsabile a questi soggetti per le spese sostenute per le attività fornite, incluse quelle svolte nel comune di residenza, a fronte di autocertificazione, fino a un massimo di 300 euro;

aa) con riferimento all'articolo 1, comma 16, lettera c), dello schema di decreto in esame, che inserisce il comma 6-ter nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, volto a disciplinare le comunicazioni al centro per l'impiego con riguardo ai direttori di gara, valuti di Governo l'opportunità di prevedere un congruo termine rispetto alla scadenza dell'anno per consentire l'adempimento delle formalità di iscrizione nel libro unico del lavoro. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di meglio precisare quando le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono procedere a effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego anche per le proprie affiliate;

bb) valuti altresì il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, aggiungendo, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: « a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, anche paralimipica, del CONI, del CIP di Sport e salute Spa e delle associazioni benemerite ».

cc) valuti il Governo l'opportunità di definire in modo univoco le mansioni relative alle singole fattispecie contrattuali sportive, prevedendo esplicitamente anche la figura del dirigente sportivo, nonché di delineare un contratto collettivo nazionale per lo sport dilettantistico al fine di stabilire con certezza le aliquote INAIL applicabili alle diverse discipline sportive sulla base delle mansioni effettivamente svolte;

dd) con riferimento all'articolo 1, comma 19, dello schema di decreto in esame, di modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021 che esonera da obblighi di comunicazione i collaboratori con compensi inferiori a 5.000 euro, valuti il Governo, per ragioni di trasparenza e di tracciabilità, l'opportunità di eliminare tale esonero in modo che anche questi rapporti siano oggetto di comunicazione al centro dell'impiego, nelle forme previste dal successivo comma 5;

ee) al comma 21 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i criteri di valutazione delle somme percepibili dai volontari come rimborsi – anche al fine di ridurre la discrezionalità degli organi di amministrazione nella valutazione dei rimborsi ammessi – prevedendo altresì per i medesimi volontari il riconoscimento di un'indennità oltre che dei rimborsi forfetari;

ff) all'articolo 1, comma 28, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che, ferma restando la non imponibilità fiscale degli importi fino a 15.0000 euro per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, per la parte eccedente, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli artt. 28 e 37, sino allo scaglione di euro 85.000, di applicare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 85.000, per la parte eccedente tale limite prevedere che esso concorre a formare il reddito del percipiente ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo che in ogni caso i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, per l'intero, alla determinazione della base imponibile,

di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

gg) con riferimento al trattamento contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere per le società con un valore di rendiconto pari o inferiore a 200.000 euro annui, la reintroduzione dei lavoratori sportivi occasionali con un una soglia di esenzione fiscale più alta rispetto a quanto previsto nell'articolo 36 del decreto n. 36 del 2021, nonché la previsione di un credito di imposta per le somme corrisposte a fini pensionistici anche dai lavoratori autonomi;

hh) valuti il Governo l'introduzione di una Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) speciale per i co.co.co. sportivi con l'obiettivo di creare i presupposti per un conflitto d'interessi positivo tra lavoratori e datori di lavoro, nonché l'introduzione di principi di progressività tributaria, prevedendo un'aliquota unica per retribuzioni fino a 40.000 euro annui;

 ii) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un regime di esclusione IVA per i corrispettivi specifici percepiti dalle piccole società sportive per la realizzazione delle attività sportive statutariamente previste;

11) valuti il Governo l'opportunità di valorizzare il ruolo e la figura del chinesiologo eventualmente modificando il comma 2 dell'articolo 41, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021 nei seguenti termini: « la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità di vita mediante attività fisica ed esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico »;

mm) valuti il Governo l'opportunità di garantire la norma già prevista sulla rappresentanza degli atleti professionisti, e ora anche dilettanti, all'interno del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps che fino ad oggi non ha trovato applicazione, ma che si rende necessaria con il riconoscimento dei lavoratori sportivi e l'allargamento della base di contribuenti del mondo sportivo;

nn) valuti il Governo l'opportunità di estendere lo strumento dell'apprendistato,

oggi previsto solo per gli atleti, anche ai giovani tecnici e per i ruoli di lavoratori e lavoratrici definiti dal decreto legislativo n. 36 del 2021;

oo) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, considerata la tipica stagionalità di alcune discipline sportive, un'articolazione anche su base annua del limite delle 24 ore settimanali che per approssimazione può esser quantificato in 1250 h/anno;

con riferimento all'articolo 2 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37)

pp) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dello schema di decreto in esame prevedendo che, fermo il limite alla rappresentanza di non più di due soggetti assistiti, almeno una delle parti debba sempre essere il lavoratore sportivo, disciplinando anche l'ipotesi particolare del rinnovo contrattuale;

qq) valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 2 dello schema di decreto in esame con previsioni in materia di modalità di pagamento degli agenti sportivi e di comunicazioni delle società;

con riferimento all'articolo 3 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38)

rr) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 3 dello schema di decreto in esame, mediante interventi correttivi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 2021 al fine di:

apportare modifiche di revisione e coordinamento con le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

prevedere disposizioni che consentano, eventualmente solo in casi specifici, alle associazioni e società sportive di separare, sul piano contabile, gli investimenti in infrastrutture sportive, anche mediante la costituzione di società di scopo;

ricordato quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 7, comma 2, della legge delega n. 86 del 2019 introdurre norme che consentano espressamente all'Istituto per il Credito sportivo di svolgere attività di rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti in esame;

prevedere agevolazioni e semplificazioni a favore di chi investe in infrastrutture sportive;

prevedere disposizioni idonee a orientare gli interventi oggetto della previsione a principi di sostenibilità;

eliminare il criterio della «contiguità » fisica tra l'impianto sportivo e le altre aree che l'amministrazione potrebbe rendere disponibili;

inserire misure che agevolino l'utilizzazione delle infrastrutture sportive;

con riferimento all'articolo 4 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)

ss) all'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 39 del 2021, prevedendo un ampliamento delle funzioni e delle sezioni del registro di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché della platea dei suoi possibili utilizzatori, così che il registro diventi effettivo strumento di semplificazione e di utilità per tutto il mondo dello sport dilettantistico;

tt) all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 39 del 2021, prevedendo che l'aggiornamento delle discipline sportive ammesse al Registro si svolga mediante una procedura che veda coinvolti sia il CONI che il CIP;

uu) valuti il Governo l'opportunità di modificare la lettera *g)* del comma 3 del-l'articolo 4 dello schema di decreto in esame, eliminando l'onere di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali in apposita sezione del registro, secondo quanto esposto in premessa;

vv) all'articolo 4 comma 4, dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'op-

portunità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2021 che, in assenza di un riferimento al fondo di dotazione/patrimonio minimo dell'ente sportivo rischia di essere inapplicabile in ordine all'acquisto della personalità giuridica;

zz) valuti altresì il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 39 del 2021, in particolare prevedendo, all'articolo 14 di quel provvedimento, che i criteri per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche siano definiti univocamente per tipologia di soggetto mediante decreto dell'autorità competente in materia di sport;

aaa) valuti il Governo l'opportunità di prevedere il deposito del bilancio al registro anche per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche e conseguentemente che i criteri guida per la sua compilazione siano analoghi a quelli già esistente e adottati per gli enti del Terzo Settore;

con riferimento all'articolo 5 del decreto in esame (modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40)

bbb) valuti il Governo l'opportunità di integrare ed emendare il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, prendendo anche spunto dalle proposte pervenute da FISI e ANEF, nello specifico, con riferimento all'articolo 5, comma 1, che ha riordinato la definizione di « piste di discesa » valuti il Governo se intervenire al fine di circoscrivere ancora più accuratamente la definizione di « piste di discesa », per quanto concerne l'identificazione degli « altri attrezzi » alla pratica dei quali sono adibiti i tracciati oggetto della definizione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	38
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	44
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby prince ». Doc. XXII, n. 9 (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	40
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge sulla quale è chiamato ad esprimersi il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è volta a introdurre nell'ordinamento i delitti di omicidio nautico e di lesioni nautiche gravi o gravissime, mutuando la relativa disciplina dalle fattispecie penali vigenti riguardanti la circolazione stradale.

Evidenzia che il provvedimento è stato approvato dal Senato nella seduta del 21 febbraio 2023 e riprende un analogo provvedimento approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il cui *iter* si era interrotto alla Camera (C. 3490 della XVIII legislatura).

Passando a descrivere il contenuto della proposta, che consta di 2 articoli, evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice penale relative alle fattispecie di omicidio colposo stradale e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle ipotesi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla navigazione marittima o interna. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 589-bis del codice penale introducendo la nuova fattispecie di omicidio colposo nautico, volta a punire con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Oltre alla fatti-

specie base, sono previste alcune aggravanti (le stesse dell'omicidio stradale) per l'aver commesso il fatto: in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni); senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata (nei casi in cui questa è richiesta) oppure con una unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria. La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Nel caso in cui dall'evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma comunque senza superare i 18 anni di reclusione. Evidenzia che il comma 2 modifica l'articolo 589-ter del codice penale, che stabilisce un aumento della pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente successiva all'omicidio, inserendo alla rubrica il riferimento all'omicidio nautico. Sottolinea che il comma 3 interviene sull'articolo 590-bis del codice penale estendendo la disciplina delle lesioni personali stradali gravi o gravissime anche a quelle derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. La fattispecie base punisce chiunque procuri per colpa ad altri lesioni gravi o gravissime, rispettivamente con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o da 1 a 3 anni, avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Oltre alla fattispecie base, sono previste alcune aggravanti (le stesse delle lesioni stradali) per l'aver commesso il fatto in stato di ebbrezza, con pene diversamente graduate in funzione del diverso tasso alcolemico, se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone, oppure non possiede la patente o se l'imbarcazione è sprovvista di assicurazione obbligatoria. La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Passando al successivo comma 4, fa presente che la disposizione modifica l'articolo 590-ter del codice penale, e stabilisce un aumento della pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 3 anni in caso di fuga del conducente successiva all'aver cagionato l'evento lesivo, inserendo alla rubrica il riferimento alle lesioni personali nautiche.

Evidenzia poi che l'articolo 2 interviene sul codice di procedura penale dettando norme in materia di arresto in flagranza. In particolare, viene esteso l'arresto obbligatorio in flagranza (previsto dall'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*) del codice di procedura penale), già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente, all'omicidio nautico commesso con le medesime aggravanti e l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), già previsto per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione, al delitto di lesioni nautiche gravi o gravissime.

Evidenzia poi che con un'ulteriore modifica in materia di arresto obbligatorio in flagranza si prevede che non si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge incide sulla materia ordinamento penale che l'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby prince ».

Doc. XXII, n. 9.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, illustra il DOC. XXII, n. 9 Pittalis, che propone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera « Agip Abruzzo » verificatasi nel porto di Livorno. Ricorda che all'argomento sono state dedicate due Commissioni di inchiesta parlamentare, istituite rispettivamente nella XVII legislatura al Senato della Repubblica e nella XVIII legislatura alla Camera dei deputati. Quanto al contenuto della proposta in esame, segnala che l'articolo 1 prevede che la Commissione abbia i seguenti compiti:

a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave « Moby Prince » con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni, pubbliche o private, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute; b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla richiamata Commissione parlamentare di inchiesta, istituita nella XVIII legislatura, quali per esempio tracciati radar e rilevazioni satellitari inerenti al tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nei giorni immediatamente precedenti e successivi il 10 aprile 1991; c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto « Moby Prince » e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni; d) verificare fatti. atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave « Moby Prince »; e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare secondo le disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi; f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione dei soccorsi alle vittime; g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta della scorsa legislatura; h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) S.p.A., l'Unione mediterranea di sicurtà e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI S.p.A., la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni S.p.A. e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonché analizzare i bilanci delle società SNAM/ ENI e Nav.Ar.Ma. S.p.A., negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991. Aggiunge che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1, la Commissione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta. Come previsto dal medesimo comma, sono ammesse relazioni di minoranza.

Segnala quindi che l'articolo 2, al comma 1, prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Il comma 2 prevede che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta. Il comma 3 richiede che il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convochi la Commissione per la sua costituzione. Il comma 4 richiede che la Commissione, nella prima seduta, elegga il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Come precisato, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

L'articolo 3 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Il comma 4 prevede che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti; che per il segreto di Stato si applichi quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124; e che sia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Fa presente che l'articolo 4, comma 1, prevede che la Commissione abbia facoltà di acquisire copie di atti e di documenti

relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Il comma 2 prevede che la Commissione acquisisca integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta della scorsa legislatura nonché i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto. Il comma 3 prevede che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provveda ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Il comma 4 prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto. Il comma 5 prevede che, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non possa essere opposto alla Commissione. Il comma 6 prevede che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso e che debbano comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5, al comma 1, prevede che i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio siano obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il comma 2 prevede che la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione siano punite a norma delle leggi vigenti.

Segnala che l'articolo 6, comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi del comma 3 siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle disposizioni regolamentari. Il comma 2 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. Il comma 3 prevede che la Commissione possa organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1. Il comma 4 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il comma 5 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Il comma 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il comma 7 prevede che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che in base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. La materia, attenendo quindi all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, appare riconducibile alla disciplina degli « organi dello Stato », riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

Relativamente al rispetto degli altri principi costituzionali, fa presente che, per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.

In ordine ai rapporti tra Commissioni d'inchiesta e magistratura, ricorda che nella sentenza n. 231 del 1975 la Corte costituzionale ha sottolineato che il compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di 'giudicare', ma di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Secondo la Corte, « l'attività di inchiesta rientra nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, che se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale ». Rammenta, infine, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Pertanto, come affermato dalla Corte attraverso il richiamo alla sentenza n. 13 del 1975, «il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari ».

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Alfonso COLUCCI (M5S) annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 911, approvata dal Senato, volta a introdurre nell'ordinamento il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche;

rilevato che:

la proposta di legge reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice penale relative alle fattispecie di omicidio colposo stradale (articoli 589-bis, 589-ter c.p.) e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale (articoli 590-bis, 590-ter c.p.), al fine di estendere la relativa disciplina anche alle ipotesi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla navigazione marittima o interna;

ulteriori modifiche sono apportate al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza (articoli 380 e 381 c.p.p.), estendendo le disposizioni sull'arresto obbligatorio e sull'arresto facoltativo già previste per l'omicidio stradale e per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime anche alle condotte nautiche, se aggravate dallo stato di alterazione del conducente;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge incide sulla materia ordinamento penale che l'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby prince ». Doc. XXII, n. 9.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di inchiesta parlamentare DOC XXII, n. 9, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave "Moby Prince" »;

rilevato che:

il documento in esame risponde all'esigenza di proseguire e di integrare l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita presso la Camera dei deputati nel corso della XVIII Legislatura, al fine di accertare le cause del disastro della nave « Moby Prince », avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera « Agip Abruzzo » verificatasi nel porto di Livorno;

in particolare, la Commissione monocamerale di inchiesta ha il compito di: accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave « Moby Prince »; ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti; accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto « Moby Prince » e la petroliera « Agip Abruzzo »; verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive; esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare; verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione dei soccorsi alle vittime; accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici; approfondire i termini dell'accordo armatoriale tra le società coinvolte e analizzare i bilanci di alcune di esse;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di inchiesta parlamentare, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia « organi dello Stato » di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il provvedimento rispetta la norma del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01100 (Enrico Costa): Interventi sulla modifica della disciplina dei corsi di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	54
5-01101 (Dori): Individuazione degli ambiti di operatività del progetto « Tribunale <i>on line</i> » anche in relazione al trattamento di dati personali da parte di Poste italiane S.p.a	47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	55
5-01102 (Varchi): Iniziative per l'adozione di un protocollo nazionale da attuare in caso di malfunzionamento del portale del deposito telematico degli atti giudiziari	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	57
5-01103 (Pittalis): Iniziative in merito alla stabilizzazione degli addetti all'Ufficio del Processo	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	59
5-01104 (Gallo): Scorrimento delle graduatorie del concorso per cancelliere esperto e del concorso per direttore di cancelleria per i distretti di Corte d'appello di Messina e di Catanzaro	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	60
5-01105 (D'Orso): Iniziative per la continuità dell'attività giudiziaria in relazione all'entrata a regime del processo telematico, con riguardo all'obbligo di deposito telematico presso il giudice di pace e alla definizione di criteri redazionali degli atti	48
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	62
5-01106 (Gianassi): Attuazione delle riforme in materia di giustizia approvate nella scorsa legislatura e adozione di misure per l'utilizzo del fondo riguardante progetti in favore di detenuti e condannati previsto dalla legge di bilancio 2023	49
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	64
SEDE CONSULTIVA:	
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	50
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	66
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) .	50

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	51
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto (Seguito dell'esame e rinvio)	51
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.50.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01100 (Enrico Costa): Interventi sulla modifica della disciplina dei corsi di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Precisa, in ogni caso, di ritenere condivisibili alcune proposizioni recate nell'interrogazione e che pertanto su queste vi è un'apertura del Governo ad approfondire nelle opportune sedi le possibili soluzioni.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta e per l'apertura mostrata dal Governo. Afferma che seguirà con attenzione l'impostazione che verrà data alla questione, trattandosi di una fase estremamente delicata per i giovani professionisti.

5-01101 (Dori): Individuazione degli ambiti di operatività del progetto « Tribunale *on line* » anche in relazione al trattamento di dati personali da parte di Poste italiane S.p.a.

Devis DORI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Devis DORI (AVS) evidenzia che il tenore della Convenzione citata nel testo dell'interrogazione presenta margini di ambiguità e ha pertanto reso necessario il chiarimento fornito in questa sede in relazione alla delimitazione delle competenze del personale degli uffici postali.

Quanto, invece, al tema del trattamento dei dati personali, afferma che la risposta del Sottosegretario ha confermato che il problema, pur non ponendosi nell'immediato, diventerà attuale quando ci sarà il passaggio a regime alla modalità digitale. Pur dichiarandosi consapevole dei benefici che il progetto è suscettibile di apportare ai cittadini, ribadisce la necessità che il Ministero si impegni affinché sia scongiurato il rischio di compromissione della *privacy* dei soggetti coinvolti.

5-01102 (Varchi): Iniziative per l'adozione di un protocollo nazionale da attuare in caso di malfunzionamento del portale del deposito telematico degli atti giudiziari.

Andrea PELLICINI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Andrea PELLICINI (FDI) si dichiara soddisfatto per come il Ministero abbia affrontato la problematica, predisponendo la nota di istruzioni citata dal rappresentante del Governo che, a suo avviso, sarebbe utile mettere a disposizione di tutti gli uffici giudiziari interessati.

5-01103 (Pittalis): Iniziative in merito alla stabilizzazione degli addetti all'Ufficio del Processo.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Pietro PITTALIS (FI-PPE) reputa del tutto esaustivo l'intervento del rappresentante del Governo sul tema oggetto dell'interrogazione che va incontro alle aspettative degli interessati ma anche e soprattutto dell'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo. Auspica che l'impegno assunto in modo estremamente chiaro in questa sede si traduca nell'avvio, già in questo esercizio, compatibilmente con le risorse disponibili, del percorso di stabilizzazione indicato nella risposta del Governo, di cui si dichiara pertanto pienamente soddisfatto.

5-01104 (Gallo): Scorrimento delle graduatorie del concorso per cancelliere esperto e del concorso per

direttore di cancelleria per i distretti di Corte d'appello di Messina e di Catanzaro.

Francesco GALLO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Francesco GALLO (MISTO) ringrazia il rappresentante del Governo per la franchezza della risposta resa che chiarisce la situazione relativa alla graduatoria per il profilo di direttore, per la quale si era realizzata una aspettativa di scorrimento che invece non appare immediata.

Riservandosi di evidenziare anche in futuro le carenze di organico di alcuni distretti di corte d'appello, ritiene che i singoli distretti di corte d'appello dovranno risolvere anche con le rappresentanze sindacali la concorrenza che si è venuta a verificare tra i diversi profili professionali.

5-01105 (D'Orso): Iniziative per la continuità dell'attività giudiziaria in relazione all'entrata a regime del processo telematico, con riguardo all'obbligo di deposito telematico presso il giudice di pace e alla definizione di criteri redazionali degli atti.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Valentina D'ORSO (M5S) non ritiene soddisfacente la risposta resa dal rappresentante del Governo in quanto si sarebbe attesa una maggiore consapevolezza da parte dell'Esecutivo rispetto a ciò che avviene negli uffici giudiziari.

Come già riferito nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, rammenta che l'Ordine degli avvocati di Roma ha segnalato il non funzionamento del sistema e fa presente che anche il presidente del tribunale

di Palermo ha pubblicato, il 30 giugno scorso, un provvedimento – revocato soltanto nella giornata di ieri – con il quale si autorizzava il doppio binario per il deposito degli atti presso il giudice ordinario di Palermo e Partinico, proprio in quanto il sistema non era funzionante.

Sottolinea come quelli citati non siano gli unici uffici giudiziari che hanno dovuto affrontare una situazione difficile ed evidenzia come tale vicenda gravi sugli avvocati che, dovendosi confrontare quotidianamente con malfunzionamenti dei portali e con prassi applicative che variano a seconda dei vari uffici giudiziari, sono costretti ad affrontare una sorta di corsa ad ostacoli. Tale situazione sarà inoltre aggravata dall'entrata in vigore delle norme in materia di criteri redazionali degli atti giudiziari.

Ritiene quindi che una maggiore attenzione e una maggior presa di consapevolezza rispetto a ciò che quotidianamente la classe forense affronta avrebbe rappresentato un segnale di vicinanza per la categoria.

5-01106 (Gianassi): Attuazione delle riforme in materia di giustizia approvate nella scorsa legislatura e adozione di misure per l'utilizzo del fondo riguardante progetti in favore di detenuti e condannati previsto dalla legge di bilancio 2023.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo, riservandosi di svolgere in fase di replica alcune osservazioni rispetto alla presenza del sottosegretario Delmastro Delle Vedove in Commissione quale rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Federico GIANASSI (PD-IDP) nel replicare, sottolinea come l'atto di sindacato ispettivo in esame riguardi dei profili verso i quali il suo gruppo nutre forti preoccupazioni. In particolare, per quanto attiene agli investimenti sul carcere evidenzia la necessità – sebbene le risorse a disposizione siano limitate – di investirle subito e bene sui territori, auspicando una velocizzazione dei procedimenti di spesa del fondo citato nell'atto di sindacato ispettivo.

Chiede inoltre al Governo una pronta ed efficace attuazione delle riforme in materia di giustizia varate nella precedente legislatura.

A margine della replica, intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la nota posizione del Partito Democratico in merito alla vicenda relativa agli onorevoli Donzelli e Delmastro Delle Vedove rispetto alla quale ritiene come esistano più questioni che si intrecciano tra loro.

Sottolinea come vi sia una prima questione che attiene al procedimento penale sulla quale il suo gruppo non intende intervenire in nome del rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Ciò a differenza di chi, restando nell'anonimato, ha comunque diffuso sui mezzi di informazione note di critica del suo operato.

Evidenzia quindi che vi è una seconda questione, di natura politica, che attiene al fatto che sono state trasferite ad un collega di partito informazioni riservate e che queste informazioni sono state utilizzate per attaccare nell'Aula di Montecitorio l'opposizione. Ricorda che su tale vicenda è stata presentata una mozione di censura sulla quale la Camera dovrà essere chiamata ad esprimersi.

Ricorda infine che vi è un ulteriore tema che attiene alle dichiarazioni, successive a tali fatti e attribuite al sottosegretario in cui si parla di «inchino» del Partito Democratico ai mafiosi. Tali oggettivamente gravi dichiarazioni minano il rapporto tra il Governo e la principale forza di opposizione.

Ha quindi constatato che, a differenza di altri che avevano espresso dichiarazioni simili, l'onorevole Delmastro Delle Vedove non ha ritenuto di doversi scusare per le proprie affermazioni.

Precisa che il suo gruppo, al fine di recuperare il necessario rapporto di rispetto tra maggioranza e opposizione, chiede che il sottosegretario porga le proprie scuse, sottolineando come, in assenza delle stesse, il Partito Democratico continuerà a ritenere impossibile partecipare ai lavori della Commissione quando a rappresentare il Governo sarà l'onorevole Delmastro Delle Vedove.

Ciro MASCHIO, *presidente*, tiene a ribadire che, come già precisato in occasioni analoghe, il sottosegretario Delmastro Delle Vedove è pienamente legittimato a svolgere il proprio compito istituzionale di partecipare ai lavori della Commissione quale delegato dal Governo. Analogamente, riconosce che il gruppo del Partito Democratico è legittimato a manifestare la propria posizione.

Auspica che la vicenda, non risolvibile in questa sede, possa essere comunque superata, sottolineando da ultimo come sia suo dovere garantire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 11 luglio 2023 il relatore, onorevole Pulciani, ha svolto la relazione introduttiva.

Paolo PULCIANI (FDI) formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, in attesa degli esiti della sede referente. Evidenzia infatti che presso la Commissione di merito non sono state ancora esaminate le proposte emendative al testo in esame tra cui figurano alcune del suo gruppo particolarmente qualificanti.

Auspica che, anche alla luce della risposta resa nella seduta odierna alla interrogazione del collega Pittalis, relativa alle iniziative in merito alla stabilizzazione degli addetti all'ufficio del processo, una proposta emendativa del suo gruppo sul tema possa registrare un esito positivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in

materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1135, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio in Assemblea a partire da venerdì 28 luglio.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione Affari costituzionali, Bilancio e Affari Sociali.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice pur sottolineando come il provvedimento, con il quale si poteva intervenire in modo più ampio per incrementare la tutela delle donne vittime di violenza di genere, sia del tutto insufficiente.

Invita quindi la Commissione a intervenire celermente sulla materia con un nuovo provvedimento più completo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, all'unanimità, delibera di conferire alla relatrice, onorevole Bisa, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione Affari costituzionali, Bilancio, Trasporti e Affari Sociali.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore, in conformità con il lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle presso l'altro ramo del Parlamento dove ha contribuito alla stesura del testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, all'unanimità, delibera di conferire al relatore, onorevole Pellicini, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda di aver rinnovato, in sede di ufficio di presidenza e altresì nella scorsa seduta dell'11 luglio, su sollecitazione della collega D'Orso, l'invito ai gruppi a valutare, interloquendo con la relatrice, le richieste di abbinamento pervenute, con riguardo alle proposte di legge C. 518 Di Lauro, e C. 1109 Bruzzone.

Rammenta che su di esse ha avuto modo di precisare che non vi sono le condizioni per un abbinamento d'ufficio in quanto entrambi i testi presentano numerose disposizioni riguardanti materie ulteriori rispetto alle proposte in esame. Fa presente che sul punto, i gruppi potranno esprimersi in un prossimo ufficio di presidenza.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, ringrazia il presidente e i colleghi per l'onore che le è stato riservato affidandole l'incarico di relatrice sul provvedimento, ricordando come sia promotrice di questa riforma da tre legislature

Sottolinea che i crimini contro gli animali, gestiti o meno da organizzazioni delinquenziali, sono largamente diffusi nel nostro Paese e destano forte allarme sociale e riferisce che in media, secondo alcune ricerche, c'è una denuncia ogni 55 minuti, ci sono 15 procedimenti penali e 9 indagati ogni 100 mila abitanti. Si va dalle corse clandestine, ai combattimenti tra animali, al traffico di cuccioli, ma il reato in assoluto più contestato è quello previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, relativo all'uccisione di animali.

Ritiene che per rendersi conto di quanto il fenomeno sia pervasivo e di quanto debole appaia l'attuale tutela penale sia sufficiente seguire, anche distrattamente, i notiziari, nazionali e locali.

Evidenzia che la proposta a sua prima firma C. 30, sottoscritta da colleghi di diversi gruppi parlamentari, pur considerando ampiamente lo spettro delle condotte a danno degli animali, è imperniata su l'idea base – condivisa praticamente da tutti i partiti già nei programmi elettorali – della necessità di individuare pene più severe per una deterrenza più efficace, quantomeno in relazione ai reati di uccisione e maltrattamento, al quale va assimilato l'abbandono: fenomeno odioso, non adeguatamente represso.

Rileva che l'inasprimento delle pene è il fine evidente anche della proposta di legge Rizzetto C. 842, il cui contenuto è sostanzialmente ricompreso in quello della proposta di legge a sua prima firma.

In relazione alle richieste di abbinamento delle proposte di legge Di Lauro C. 518 e Bruzzone C. 1109, ferme restando le valutazioni che i gruppi riterranno di svolgere, concorda con le osservazioni già formulate dalla presidenza sulle disposi-

zioni ivi contenute, riguardanti materie ulteriori e notevolmente ampie.

Ritiene che i temi ulteriori trattati dalle citate proposte di legge siano certamente meritevoli di attenzione, e richiama la proposta di legge a sua firma C. 345 nella quale gli stessi sono ricompresi. Tuttavia sottolinea come sia più opportuno in questo momento focalizzare l'impegno della Commissione sulla materia penale come intervento oggettivamente più urgente per le ragioni esposte in precedenza.

Evidenzia in proposito come anche i componenti di altri gruppi che hanno sottoscritto la proposta di legge C. 30 evidentemente convengano sulla necessità di cogliere, prima possibile, alcuni obiettivi essenziali e ritiene che la Commissione possa certamente individuare le soluzioni migliori.

Assicura quindi che valuterà con la massima attenzione i contributi che verranno forniti dagli esperti nel corso delle audizioni e dai colleghi durante il dibattito e sottolinea come il testo che verrà adottato dalla Commissione quale testo base potrà certamente essere modificato nel corso della fase emendativa.

Auspica, in fine, che la Commissione possa svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi ed in tempi celeri, per addivenire alla predisposizione di un testo particolarmente atteso da quei cittadini, che ritiene essere la maggioranza, che amano gli animali e vogliono vederli rispettati.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che nella precedente seduta dell'11 luglio scorso non si è svolto l'esame del provvedimento. Ricorda che nella giornata di martedì 4 luglio si sono esaurite le audizioni programmate, e che sono a disposizione dei colleghi le memorie trasmesse da: Osservatorio nazionale sostegno vittime da reato, Professor Gian Luigi Gatta, Associazione Movimento Forense, Il Mondo che vorrei Onlus, Dottor Luigi Salvato, Dottor Danilo Ceccarelli.

Nessuno chiedendo di intervenire, come preannunciato nello scorso ufficio di presidenza, dichiara concluso l'esame preliminare e fa presente che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza saranno valutate altresì le modalità con cui pervenire all'adozione del testo base.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

5-01100 (Enrico Costa): Interventi sulla modifica della disciplina dei corsi di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente,

in effetti la legge n. 247 del 2012 sulla « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense » ha introdotto una modifica nei requisiti per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati, prevedendo (articolo 43) oltre alla proficua pratica di 18 mesi presso uno studio legale, anche la contestuale iscrizione a corsi di formazione di indirizzo professionale, i quali devono essere quindi frequentati obbligatoriamente e con profitto.

Il compito di disciplinare in modo organico le scuole forensi, tuttavia, è stato attribuito al Ministero della giustizia che, nel 2018 ha così emanato il conseguenziale « Regolamento », a mezzo del decreto ministeriale n. 17 del 2018.

Al CNF invece il compito di sovrintendere al corretto svolgimento del tirocinio e di istituire ed organizzare le scuole forensi.

La nuova disciplina è entrata tecnicamente in vigore dal 1° aprile 2022.

Ciò precisato, in piena condivisione delle difficoltà tecniche nelle more evidenziate altresì dal CNF, che pure riguardavano le criticità nel rilascio del prescritto certificato di compiuto tirocinio, e per consentire il corretto e sereno svolgimento già delle

prove d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione previsto per la sessione 2023, il Governo, su precipuo input del Ministro della giustizia, è tempestivamente intervenuto con decretazione d'urgenza (il decreto-legge del 10 maggio 2023, n. 51), prorogando l'applicazione della speciale disciplina a suo tempo concepita in piena fase pandemica e prevedendo altresì all'articolo 4-quater, in particolare al comma 10 la deroga alle disposizioni inerenti la certificazione di compiuto tirocinio, sin tanto che non siano pienamente attuati taluni adempimenti previsti dai citati regolamento e decreto ministeriale del 2018.

Infine, circa l'eventuale rimodulazione o rivisitazione, in punto di requisiti, della disciplina in materia di accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ferma la considerazione che la differenza tra i requisiti per l'accesso al concorso in magistratura e quelli per l'accesso alla professione di avvocato risiede nella circostanza che trattasi nel primo caso di un concorso pubblico e nel secondo di un esame di abilitazione, e fermo l'importante intervento del decreto-legge n. 51 del 2023, allo stato non vi sono ulteriori proposte di provenienza governativa.

5-01101 (Dori): Individuazione degli ambiti di operatività del progetto « Tribunale *on line* » anche in relazione al trattamento di dati personali da parte di Poste italiane S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante chiede innanzitutto di sapere « ...chi procederà alla verifica che il ricorso compilato dal cittadino e portato agli uffici postali sia redatto a norma di legge... ».

Al riguardo deve essere rimarcato che la convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2023 tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Spa Poste Italiane non attribuisce all'ufficio postale il potere di effettuare alcun sindacato di sorta sul « ...ricorso compilato dal cittadino... ».

Invero l'allegato 2 alla ricordata Convenzione prevede unicamente che « ...l'operatore dell'ufficio postale Polis verificherà che il tribunale a cui è indirizzato l'atto rientri nel perimetro del progetto Polis e che sia il tribunale a cui l'ufficio postale è associato... ».

Questo è l'unico controllo che viene effettuato dall'operatore dell'ufficio postale; al contrario, l'operatore dell'ufficio postale non deve occuparsi di stabilire se il tribunale sia effettivamente competente a conoscere l'atto oggetto dell'invio tramite Polis né, tantomeno, deve farsi carico di verificare « ...se l'atto sia redatto a norma di legge... ».

In proposito va aggiunto che i controlli sul ricorso compilato dal cittadino (competenza, legittimità, ricevibilità, validità, fondatezza ecc.) rientrano nel potere-dovere dell'Autorità giurisdizionale, le cui prerogative restano intatte.

Inoltre l'interrogante evidenzia che, « ...in caso di invio da parte del personale dell'ufficio postale all'errato Ufficio giudiziario da loro individuato, non è previsto alcun tipo di rimedio alla conseguente irricevibilità del ricorso al momento dell'ef-

fettivo tentato radicamento del procedimento davanti la cancelleria... ».

In realtà, deve essere in senso contrario rilevato che allorquando un cittadino indirizzi un ricorso ad un tribunale incompetente, questi dichiarerà la propria incompetenza. Ciò è indipendente dalla modalità di recapito del ricorso al tribunale, avvenga questo: mediante accesso fisico nella sede dell'Ufficio giudiziario; tramite spedizione telematica all'Ufficio giudiziario; deposito ad opera di un avvocato; deposito da parte del cittadino; spedizione all'Ufficio giudiziario con la cooperazione dell'ufficio postale nell'ambito del progetto Polis.

L'interrogante segnala, infine, una contraddittorietà tra le risposte fornite a 2 precedenti atti di sindacato ispettivo con riferimento alla questione del trattamento dei dati.

Al riguardo deve essere posto in risalto che nella risposta alla prima interrogazione (n. 4-00837 del 14 aprile 2023) ci si è occupati unicamente della prima fase di attuazione della convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2023 tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Spa Poste Italiane, relativa al deposito cartaceo dell'atto. Considerato che l'operatore dell'ufficio postale « ...si limita a ricevere la documentazione cartacea e a spedirla all'Ufficio Giudiziario competente... », è inevitabile concludere « ...che Poste Italiane Spa non effettua alcun trattamento dei dati... ».

Invece, nella risposta alla seconda interrogazione (n. 4-01042 del 24 maggio 2023) si è esaminata la seconda fase di attuazione della convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2023 tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Spa Poste Italiane, «...quando,

dopo il periodo di sperimentazione, si abbandonerà la modalità analogica e si passerà a quella digitale... ». In relazione a questa seconda fase, si è assicurato che «...verranno ovviamente rispettate tutte le disposizioni normative, incluse quelle sulla riservatezza dei dati personali, conformemente a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari richiamate nell'articolo 5 della Convenzione e nell'allegato n. 4... ». In particolare, si è rammentato che l'articolo 38 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede che « ... al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 2-ter comma 1-bis del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196... ».

Dunque, il problema del trattamento dei dati personali, che si porrà solo allorquando ci sarà il definitivo passaggio all'atto digitale, sarà oggetto di attento studio e verranno realizzate le relative soluzioni, comunque già disciplinate, ad oggi dal citato articolo 38 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Al contrario, fino a quando la trasmissione dell'atto al Tribunale continuerà ad essere effettuata con modalità analogiche (ossia fino a quando l'atto sarà redatto su semplice supporto cartaceo), l'operatore dell'ufficio postale non dovrà effettuare alcun trattamento dei dati.

5-01102 (Varchi): Iniziative per l'adozione di un protocollo nazionale da attuare in caso di malfunzionamento del portale del deposito telematico degli atti giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere in primo luogo osservato che il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2023, ha previsto l'estensione del numero di atti processuali per i quali sarà obbligatorio, dal prossimo 20 luglio, il deposito in modalità telematica attraverso il Portale dei Depositi Penali (PDP), fornendo una dettagliata elencazione di ciascuno di questi atti.

Tale decreto è stato emanato all'esito della interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense e con l'accordo dello stesso, motivo per il quale si appalesano del tutto infondate le polemiche sollevate al riguardo dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Il menzionato decreto ministeriale ha elevato da 10 a 103 il numero degli atti processuali di cui è divenuto obbligatorio il deposito in modalità telematica.

Il decreto ministeriale è stato adottato in precisa ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 87 commi 6-bis e 6-ter del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotti dalla legge del 30 dicembre 2022, n. 199, a tenore dei quali nei processi penali il deposito di alcuni atti (elencati nel ridetto comma 6-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero espressamente individuati con decreto ministeriale) « ...avviene esclusivamente mediante deposito nel Portale del Processo Penale Telematico individuato con provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento... ».

Il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 non ha apportato, quindi, alcuna modifica all'infrastruttura generale su cui è basata la gestione del Processo Penale Telematico, attuando unicamente la progressiva estensione dello stesso Processo Penale Telematico a nuove tipologie di atti, così come previsto dalla legge.

In caso di malfunzionamento del Portale dei Depositi Penali è la legge che stabilisce in maniera articolata le garanzie procedimentali accordate ai difensori.

Anzitutto, è la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione che ha l'onere di attestare il malfunzionamento del Portale dei Depositi Penali e il tempo in cui lo stesso si è protratto.

Ciò avviene mediante un apposito provvedimento da pubblicare sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia. In tale ipotesi, stabilisce l'articolo 87, comma 6-quater del decreto legislativo n. 150 del 2022, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto sino al giorno successivo all'integrale ripristino della funzionalità del Portale dei Depositi Penali.

Oltre a non essere stata modificata con il citato decreto ministeriale la componente infrastrutturale su cui è basata la gestione del Processo Penale Telematico, non sussiste quindi alcun rischio di violazione dei diritti dei difensori nell'ipotesi in cui eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovessero comunque presentarsi, essendo in siffatta evenienza tutti i termini processuali prorogati sino al completo ripristino della funzionalità dello stesso sistema.

Invero nel vigente regime del Processo Penale Telematico è l'Amministrazione preposta a livello centrale che deve accertare il malfunzionamento dei sistemi informatici sull'intero territorio nazionale e le conseguenze di siffatto accertamento sono minuziosamente regolate dalla legge.

In ogni caso l'Autorità giudiziaria può, il malfunzionamento improvviso e in via residuale, sempre « ...autorizzare il itivo del Portale dei Depositi Penali.

deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche... », rientrando tra queste ragioni, all'evidenza, il malfunzionamento improvviso e oggettivo del Portale dei Depositi Penali.

5-01103 (Pittalis): Iniziative in merito alla stabilizzazione degli addetti all'Ufficio del Processo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere rilevato che l'Ufficio per il Processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a «...garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione... » (articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, così come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014).

Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno *staff* al servizio del magistrato, sulla scorta di quanto già avviene nelle Corti europee.

L'intendimento di questo Governo è quello – superando le diverse valutazioni operate dai precedenti Esecutivi (che avevano previsto l'assunzione in qualità di Addetti all'ufficio per il Processo di personale con contratto a tempo determinato) ed altresì ampliando la dotazione organica dell'Area Terza - di giungere alla stabilizzazione di una parte degli Addetti all'ufficio per il Processo (all'uopo utilizzando risorse interne, non potendosi servire dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza), i quali stanno fornendo un fondamentale contributo al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali fissati dal PNRR.

All'Ufficio per il Processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi comprese quelle di preparazione e ricerca necessarie alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.

Con ciò si vuole evidenziare il condivisibile intento del legislatore, attuato dall'Amministrazione centrale, di ovviare alla variabilità di risorse attraverso un modello di ufficio basato invece, almeno in parte, su risorse umane stabili e certe, che prestano servizio per un arco temporale predefinito e ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali sopra menzionati.

Non a caso, l'introduzione nel sistema giustizia di tale tipo di risorse assolve a un duplice scopo: da un lato mira a rendere operativa e funzionante la struttura *de qua*, dall'altro lato serve ad assicurare una celere definizione dei procedimenti giudiziari.

L'attuazione della linea di intervento del PNRR, con riferimento all'investimento « M1C1 – Capitale umano », ha visto impegnato in maniera assidua questo Dicastero, stante l'importanza dell'obiettivo.

Con specifico riferimento alla durata dei contratti degli Addetti all'ufficio per il Processo, in sede di revisione del PNRR l'Amministrazione ha proposto all'Unità di Missione di fare proseguire l'attività dei medesimi sino al 30 giugno 2026.

5-01104 (Gallo): Scorrimento delle graduatorie del concorso per cancelliere esperto e del concorso per direttore di cancelleria per i distretti di Corte d'appello di Messina e di Catanzaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere ricordato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2023 questo Dicastero è stato autorizzato a indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 16 allo stesso allegata e, nello specifico, 367 unità nella qualifica di Cancellieri Esperti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

Con provvedimenti del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, è stata disposta l'assunzione, nella figura professionale del Cancelliere Esperto, terza fascia retributiva, di un numero totale di unità pari a 304, mediante scorrimento delle graduatorie dei Distretti di Corte di appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria e Salerno.

Si è provveduto, pertanto, allo scorrimento integrale dei surrichiamati Distretti ad eccezione di quelli di Messina e di Catanzaro, in cui il numero di idonei è risultato superiore rispetto alle vacanze di organico per il profilo di interesse.

Nei 2 citati Distretti di Corte di appello residuano ancora, rispettivamente 8 e 16 unità di idonei che potranno essere assunte in seguito ad ulteriori scorrimenti.

Si precisa inoltre che, all'esito della presa di possesso dei candidati assunti, fissata per il 5 settembre 2023, si valuterà la possibilità di porre in essere ulteriori scorrimenti della graduatoria del concorso di cui trattasi in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198 così come aggiunto dalla legge di conversione del 24 febbraio 2023 n. 14, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di Cancelliere Esperto possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 2024.

In relazione, poi, al profilo professionale di Direttore, si rappresenta che si è provveduto a scorrere di 3 unità esclusivamente la graduatoria relativa al Distretto di Corte di appello di Venezia.

Attualmente, il totale degli idonei residui nei vari Distretti di Corte di appello (ad esclusione di quelli di Brescia, Genova, Milano, Torino e Trieste, in cui le graduatorie sono esaurite) è pari a 304 unità.

Peraltro, in seguito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, e, infine, della riqualificazione dei Cancellieri Esperti in Funzionari Giudiziari mediante scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016, in attuazione dell'articolo 21-quater del decreto-legge del 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2015 n. 132, la dotazione organica dell'area funzionale terza, allo stato attuale, è inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche (funzionari contabili, informatici, statistici ed edili).

Per tale ragione non vi è la possibilità di provvedere a scorrere le graduatorie dei Distretti di Corte di appello ancora capienti se non a seguito dell'ampliamento della predetta dotazione organica. In ogni caso l'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, così come aggiunto dalla legge di conversione del 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto la possibilità di utilizzare sino al 31 dicembre 2024 anche le graduatorie relative ai Direttori.

5-01105 (D'Orso): Iniziative per la continuità dell'attività giudiziaria in relazione all'entrata a regime del processo telematico, con riguardo all'obbligo di deposito telematico presso il giudice di pace e alla definizione di criteri redazionali degli atti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere in primo luogo osservato che il Processo Civile Telematico è attualmente operativo e funzionante in tutti gli Uffici del Giudice di Pace dislocati nel territorio italiano.

È quindi possibile effettuare in via telematica il deposito degli atti da parte degli avvocati e dei provvedimenti dei Giudici di Pace.

Il progetto ha comportato l'avvio a valore legale delle comunicazioni/notificazioni telematiche, la disponibilità della funzionalità di deposito nelle varie fasi processuali per gli attori esterni e la realizzazione di un Portale dei Giudici di Pace, portale web a supporto dell'attività giudiziaria dei Magistrati Onorari.

La formazione ha coinvolto tutti gli Uffici del Giudice di Pace ed è avvenuta per *step* partendo dai Distretti di Corte di appello di Napoli, Firenze, Roma, Milano e Catania, per poi coinvolgere tutto il territorio nazionale.

Sono state approntate azioni di formazione per il personale degli Uffici dei Giudici di Pace e per i Magistrati Onorari mediante:

produzione e pubblicazione di materiale informativo e *video tutorial* sul portale *e-learning* del Ministero della giustizia già a partire dal mese di dicembre dell'anno 2022;

pianificazione ed erogazione di molteplici sessioni (nel numero complessivo di 68) di affiancamento con modalità di erogazione in aula virtuale e con affiancamento e supporto *Training on the Job* su base distrettuale tra il mese di maggio e il mese di giugno 2023.

Sono stati quindi previsti ulteriori appositi canali di supporto e comunicazione tramite:

le strutture territoriali dei CISIA, con appositi referenti dedicati ai Giudici di Pace per il supporto alle configurazioni e alle dotazioni *hardware* e *software* e per aspetti tecnici e ulteriori problematiche richiedenti supporto locale;

la casella *email* diffusione.gdp@giustizia.it, come canale di contatto diretto con l'Ufficio II Giurisdizione Digitale Civile per qualsiasi supporto inerente le sessioni di sperimentazione e formazione e per qualsiasi informazione ed eventuali chiarimento.

Le attività sono state svolte nel corso di vari mesi con un deciso incremento delle azioni di formazione/affiancamento mediante il personale dei CISIA nel corso dell'ultimo periodo.

I corsi sono stati erogati dalla Direzione Generale del Personale, completati anche da alcune azioni di formazione da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Inoltre, pur non essendo inizialmente previsto e proprio al fine di facilitare ulteriormente l'apprendimento dei sistemi, sono state organizzate dal 3 al 7 giugno 2023 5 sessioni di assistenza ed è stato altresì assicurato il supporto da parte dei CISIA locali.

In ragione di tutte le azioni poste in essere da questo Dicastero (e anche dalla Scuola Superiore della Magistratura) al fine di assicurare il corretto ed efficiente avvio del Processo Civile Telematico innanzi agli Uffici del Giudice di Pace non è stata disposta la proroga della entrata in vigore

dello stesso né si è adottato il sistema del « doppio binario », consistente nella possibilità di consentire il deposito anche cartaceo degli atti processuali.

In ogni caso deve essere ricordato che ai sensi dell'articolo 196-quater, comma 4 disposizioni attuative del codice di procedura civile «...il Capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del Dominio Giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'Ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema...».

Si tratta della clausola di salvaguardia già presente nel decreto-legge n. 179 del 2012 (articolo 16-bis, comma 4), che risulta appropriatamente reiterata per garantire la continuità del servizio giustizia in presenza di anomalie dei sistemi informatici o di altre situazioni di urgenza la cui valutazione è demandata, caso per caso, al Capo dell'ufficio Giudiziario.

In merito, poi, alle censure mosse nell'atto di sindacato ispettivo allo schema di Regolamento inviato, per il parere, al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio Superiore della Magistratura, è opportuno evidenziare come i principi di sinteticità e chiarezza costituiscano declinazioni dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti e il giudice, ragione per cui il Regolamento previsto dall'articolo 46 disposizioni attuative del codice di procedura civile, lungi dal configurare un limite all'esercizio del diritto di difesa delle parti, è funzionale alla sua piena esplicazione in giudizio, che presuppone di acquisire chiara e completa conoscenza di tutti i temi in discussione - in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. II, ord. del 16 marzo 2023 n. 7600, nella cui motivazione si legge: «...l'inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), nel rispetto dei princìpi costituzionali e convenzionali del giusto processo (articoli 111, comma 2 della Costituzione e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui... ».

Questa è la *ratio* dell'intervento regolamentare, così come emerge anche dalla relazione illustrativa, secondo cui « ...nel fissare i limiti degli atti di parte si è tenuto conto della più marcata esigenza di argomentare, in fatto e in diritto, con riguardo agli atti introduttivi del giudizio (con ciò riferendosi al primo atto difensivo di ciascuna delle parti in causa) e agli atti conclusionali, prevalendo invece un'esposizione asciutta e circoscritta all'essenziale per quanto riguarda gli atti endoprocessuali diversi dalle note conclusionali e ancor più per le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza... ».

Per quanto attiene alla redazione degli scritti processuali, l'articolo 46 disposizioni attuative del codice di procedura civile, al comma 5 dispone che « il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo ».

Da ultimo, pare utile rammentare che una disciplina analoga, relativa ai limiti dimensionali dei ricorsi e degli scritti processuali delle parti, è già stata adottata, per quanto attiene al processo amministrativo, con decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 22 dicembre 2016.

Nella medesima ottica si colloca il Protocollo d'intesa siglato tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense per la condivisione di regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015.

5-01106 (Gianassi): Attuazione delle riforme in materia di giustizia approvate nella scorsa legislatura e adozione di misure per l'utilizzo del fondo riguardante progetti in favore di detenuti e condannati previsto dalla legge di bilancio 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente,

in tema di riforme del mondo della giustizia, l'ambizioso programma di Governo è stato più volte esternato e, pertanto, occorre richiamarsi alle Linee Programmatiche presentate al Parlamento ed all'atto di indirizzo per l'anno 2023 nonché a quanto riferito, in altre occasioni, circa lo stato del cronoprogramma in tema di riforme collegate al PNRR.

Passando ai quesiti specifici, posso riferirvi che in data 20 giugno 2023 è stato registrato il decreto interministeriale (acquisito il concerto di ben 4 dicasteri, Salute, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e Politiche Sociali ed Università e ricerca) su modalità e requisiti di accesso ai finanziamenti destinati ai progetti per il recupero ed il reinserimento dei detenuti e delle persone soggette a misure di comunità, per la cura, l'assistenza sanitaria e psichiatrica, al recupero tossicodipendenti e all'integrazione degli stranieri, come previsto dall'articolo 1, commi 856 e 857, della legge di bilancio n. 197 del 2022.

Pertanto, il successivo 4 luglio, i Capi del DAP e del DGMC ne hanno dato comunicazione ai Provveditorati Regionali (PRAP) ed agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna nonché alla Conferenza delle regioni e province autonome, evidenziando come la preposta Direzione Generale detenuti e trattamento del DAP stia procedendo all'assegnazione delle risorse stanziate (appunto 4 milioni di euro), pronte quindi al successivo e concreto utilizzo.

Si rammenta poi il « Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti », che ha previsto interventi per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19

milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026, destinati alla costruzione e al miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti, attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni modello nelle città di Civitavecchia, Ferrara, Perugia, Reggio Calabria (Arghillà), Rovigo, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Vigevano e Viterbo.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della riforma del processo penale, come saprete, una prima parte di questioni sono state oggetto del disegno di legge cosiddetto disegno di legge Nordio, ad oggi bollinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed in attesa dell'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica alla presentazione alle Camere, nella specie al Senato della Repubblica.

Inoltre, presso il Ministero è già stata costituita apposita Commissione di studio « per la riforma del processo penale » e « sul diritto penale della crisi di impresa », cui partecipano esponenti dell'Accademia e del Foro, ed i cui tempi di lavoro, una volta iniziati, saranno serrati.

Ricordo ancora il Comitato tecnicoscientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, con compito, appunto, di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi e di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, ed i cui esiti saranno a breve esaminati.

In tema di giustizia riparativa, i relativi decreti attuativi (sulla formazione dei mediatori esperti e sulla tenuta del relativo elenco), frutto di un lavoro intenso, sono stati licenziati nei tempi prestabiliti: firmati il 9 di giugno, hanno ricevuto il necessario «visto» dalla Corte dei conti il successivo 30 giugno e quindi pubblicati sulla prima *Gazzetta Ufficiale* utile il 5 luglio ultimo scorso.

Naturalmente seguiranno ora le ulteriori attività (*in primis* nomina, convocazione della Conferenza unica e delle Conferenze locali) necessarie a rendere operativo il « sistema » della giustizia riparativa nel più breve tempo possibile.

In tema, quanto alle risorse finanziarie da destinare alla giustizia riparativa, già il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ebbe ad istituire nello stato di previsione del Ministero della giustizia un apposito Fondo con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022; fondo ulteriormente implementato a mezzo della bilancio per l'anno 2023 che ne ha previsto un incremento per euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.

Anche in materia di giustizia civile i lavori proseguono senza sosta e posso riferivi che già sono stati predisposti (a breve la pubblicazione) i decreti ministeriali relativi alla mediazione civile e commerciale ed alla mediazione negoziale assistita ed è alla valutazione del Ministro, ai fini del necessario « concerto », il decreto ministeriale in tema di mediazione famigliare.

Sono poi attivi 1) il gruppo di lavoro *Task force* sull'efficienza del processo civile, i cui lavori termineranno entro il 15 luglio, nonché 2) il Comitato tecnico-scientifico sull'efficienza della giustizia civile sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, i cui esiti pure si attendono.

Quanto all'ordinamento giudiziario, i lavori della commissione ministeriale incaricata di predisporre gli elaborati attuativi della delega prevista dalla cosiddetta « riforma Cartabia », sono oramai giunti al termine: probabilmente oggi l'ultima sessione prevista.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, reca disposizioni in materia di assunzione di personale al Ministero della giustizia, nonché l'istituzione di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia;

l'articolo 14 introduce alcune misure in materia di personale dell'amministrazione penitenziaria, con riguardo alla corresponsione di un'indennità annua lorda aggiuntiva, all'assunzione di 7 unità di personale dirigenziale non generale, all'incremento della dotazione organica di 30 unità di dirigente penitenziario;

l'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, con riguardo alla composizione della commissione esaminatrice, alla definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati da parte delle sottocommissioni e alla disciplina dei lavori della medesima commissione; l'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura;

l'articolo 17 differisce al 15 gennaio 2024 il termine in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. « riforma Cartabia »);

l'articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti il reclutamento di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, con riguardo alla composizione e funzionamento della commissione esaminatrice nonché allo svolgimento delle prove;

l'articolo 27 incrementa l'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori 100 unità di personale non dirigente;

gli articoli 34 e 35 intervengono in materia di processo sportivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione 68
7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00021)
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)
7-00120 Formentini: Sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani Occidentali (Seguito della discussione e approvazione)
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)
SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Esame e rinvio)
SEDE REFERENTE:
Sulla pubblicità dei lavori
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259 Senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)
INTERROGAZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori
5-00523 Boldrini: Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli

affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Paolo FORMENTINI, presidente, al fine della migliore gestione dei tempi, propone di procedere dapprima all'esame delle risoluzioni nn., 7-00117 Boldrini, e 7-00120 Formentini, quindi alla trattazione degli ulteriori atti all'ordine del giorno – rispettivamente, in sede consultiva e in sede referente – e infine allo svolgimento della seduta di interrogazioni.

La Commissione acconsente.

7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00021).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 luglio scorso.

Paolo FORMENTINI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Ricorda, quindi, che nella seduta del 4 luglio erano state accettate dalla collega Boldrini alcune riformulazioni proposte dal Governo e che egli stesso aveva preannunciato una proposta di integrazione alle premesse del testo, finalizzata ad inserire anche la Cina tra i Paesi che potenzialmente rappresentano una minaccia dal punto di vista degli arsenali atomici. Sono poi pervenute ulteriori proposte di riformulazione del Governo.

Chiede quindi alla collega Boldrini se intende intervenire sulle proposte di riformulazione presentate.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), ringraziando i colleghi della maggioranza e il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale per l'impegno a convergere su un testo condiviso, oltre ad accogliere la proposta di integrazione avanzata dal collega Formentini, propone di inserire, alla fine dell'ultimo paragrafo delle premesse, il seguente inciso: « affermazioni che necessitano di azioni concrete ».

La sottosegretaria Maria TRIPODI accoglie la proposta della deputata Boldrini.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), quanto alla parte dispositiva, ribadisce l'opportunità di inserire, al primo punto, dopo la parola « continuare » la seguente: « e intensificare ». A suo avviso, infatti, l'attuale, incombente minaccia nucleare impone un deciso cambio di marcia dai parte dei Paesi che intendono promuovere davvero il disarmo. Suggerisce, infine, di aggiungere, nell'ultimo punto delle premesse, dopo le parole « temi di » la seguente: « particolare ».

La sottosegretaria Maria TRIPODI esprime parere favorevole su quest'ultima proposta di riformulazione, mentre conferma la contrarietà sulla modifica al primo punto della parte dispositiva.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), a titolo di compromesso, suggerisce la seguente riformulazione: « proseguire con rinnovata intensità ».

La sottosegretaria Maria TRIPODI accoglie la proposta della deputata Boldrini.

Simone BILLI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega, ringrazia la collega Boldrini per aver recepito nel testo il riferimento alla Repubblica popolare cinese.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) conferma che tale proposta, avanzata dal collega Formentini, ha contribuito ad arricchire lo scenario di riferimento, caratterizzato dalla presenza di molteplici attori che rappresentano una potenziale minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

Federica ONORI (M5S), ringraziando la collega Boldrini per l'iniziativa, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), associandosi all'apprezzamento per l'operato dell'onorevole Boldrini, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nicola FRATOIANNI (AVS), ribadendo i ringraziamenti alla prima firmataria della risoluzione in esame, annuncia il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), ringraziando tutti i colleghi per il contributo costruttivo, esprime particolare apprezzamento per la disponibilità e l'approccio dialogante dimostrato dalla maggioranza e dal Governo. Auspica che questo consenso unanime induca l'Esecutivo a partecipare come « Paese osservatore » alla prossima riunione degli Stati Parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, nonché ad inserire disarmo e non proliferazione nucleare tra i temi di particolare rilievo del programma della Presidenza italiana del G7.

La sottosegretaria Maria TRIPODI esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione in titolo, come riformulata.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero n. 8-00021 (vedi allegato 1).

7-00120 Formentini: Sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani Occidentali.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 28 giugno scorso.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), pur confermando che il Partito Democratico condivide il carattere prioritario che il Governo annette al processo di integrazione europea dei Balcani occidentali, nel quale l'Italia può giocare un ruolo da protagonista, esprime riserve sulla incisività dell'atto di indirizzo in esame: a suo avviso, sarebbe opportuno esprimere una posizione più articolata e non limitarsi ad auspicare la convocazione di una Conferenza internazionale. Dichiara, quindi, la disponibilità a collaborare per la redazione di un testo che possa raccogliere il più ampio consenso

possibile tra i gruppi di maggioranza e di opposizione.

Qualora si intenda procedere alla votazione della risoluzione in titolo, preannuncia l'astensione dal proprio gruppo.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), pur condividendo i rilievi del collega Amendola e dunque la necessità di definire in maniera più strutturata la posizione dell'Italia sulla materia, si dichiara disponibile a votare a favore del testo in esame. Propone, tuttavia, di inserire, sia nelle premesse sia nella parte dispositiva, un esplicito riferimento all'Iniziativa centro-europea (InCE), piattaforma di cooperazione assai utile, che diversi Governi hanno fin qui poco valorizzato.

Federica ONORI (M5S), ringraziando il collega Formentini per aver sollevato, con l'atto in esame, l'importante tema dei Balcani occidentali e il relativo processo di integrazione europea, rileva che l'atto di indirizzo manca di una visione politica di ampio respiro; anche a suo avviso l'impegno ad organizzare una Conferenza internazionale risulta eccessivamente riduttivo. Per tale motivo, segnala che il Movimento 5 Stelle ha depositato una propria proposta di risoluzione, che potrebbe essere esaminata congiuntamente con la Commissione politiche dell'Unione europea ed essere oggetto di un approfondimento attraverso un ciclo di audizioni. Tra gli altri, potrebbero essere auditi rappresentanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR).

Preannuncia, infine, l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di risoluzione in esame.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, evidenziando che gli elementi emersi dalla discussione odierna potranno essere oggetto di un ulteriore approfondimento in sede di esame della proposta di risoluzione citata dalla deputata Onori, esprime parere favorevole sull'atto di indirizzo in esame, che può contribuire a rafforzare il ruolo

dell'Italia nella regione balcanica come interlocutore privilegiato e costruttivo.

Paolo FORMENTINI, presidente, ribadisce che la proposta di risoluzione a sua prima firma mira essenzialmente a ribadire l'autorevolezza del nostro Paese in tutte le sedi, bilaterali e multilaterali, che si occupano della stabilizzazione dei Balcani, e che ne auspica una rapida approvazione, senza pregiudicare ulteriori iniziative in merito.

La Commissione approva la risoluzione in titolo (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che il seguente punto all'ordine del giorno, non essendo previste votazioni, sarà svolto consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FORMENTINI, presidente e relatore, segnala che il provvedimento – composto di 44 articoli, suddivisi in 5 Capi – reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Capo I), interventi in materia di agricoltura (Capo II), disposizioni urgenti in materia di sport (Capo III), norme in materia di lavoro (Capo IV), nonché disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Capo V).

Passando all'articolato, illustra le poche disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Menzione, dunque, l'articolo 43, commi 1-3, che autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 a beneficio della Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Rileva che la relazione illustrativa motiva l'intervento in esame stimando « necessario realizzare iniziative volte a favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali e ambientali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche ». Più specificamente, vengono individuati i seguenti interventi: investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari: realizzazione di totem informativi nel circuito delle Chiese europee, del cammino delle sette chiese di san Filippo, delle donne dottori della Chiesa e Patroni d'Europa, nonché delle Chiese giubilari presenti nella capitale; realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale; creazione di una app geolocalizzata del patrimonio sacro di Roma che guidi il turista e offra servizi di prenotazione, bigliettazione e social.

Ricorda che la legge di bilancio 2021 ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo 2025, nonché degli eventi nazionali e internazio-

nali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da tre senatori e da tre deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest'ultima e lo Stato Italiano. Il tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi e il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Osserva che, successivamente, la legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo, con una dotazione complessiva di 1,335 miliardi di euro per il periodo 2022-2026, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento; il secondo, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026, per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. La stessa legge di bilancio 2022 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario - in carica fino al 31 dicembre 2026 – con il compito di predisporre la proposta di « programma dettagliato » delle opere, da approvare con apposito D.P.C.M. Si è quindi proceduto alla costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze - denominata «Giubileo 2025 » - con il compito di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo.

Evidenzia che con successivo intervento normativo è stato previsto che il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario anche ai fini della realizzazione degli investimenti del programma del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominato « *Caput Mundi – Next Generation* EU per grandi eventi turistici », che mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo.

Sottolinea che il comma 2 del medesimo articolo 43 dispone che i citati investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti.

Rileva, infine, che in base al comma 3 alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che il seguente punto all'ordine del giorno, non essendo previste votazioni, sarà svolto consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259 Senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che la Convenzione in titolo, entrata in vigore nell'ottobre del 1985, consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari.

Segnala che sempre nell'ottobre 1985 è entrato in vigore anche l'Accordo amministrativo complementare, che regolamenta le modalità di applicazione della Convenzione e individua le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati. Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

Sottolinea che l'Emendamento, composto di 6 articoli, è stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da COVID-19 ed è inteso ad integrare la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato. In base alla modifica introdotta, i lavoratori da remoto

residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa. Da parte italiana la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o l'impiego di personale italiano.

Più nel dettaglio, evidenzia che l'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.

Rileva che gli ulteriori articoli dell'Emendamento dispongono in merito alle verifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale (articolo 2), stabilendo altresì che le nuove norme siano attuate nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili (articolo 3) e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti, dunque senza oneri per la finanza pubblica (articolo 4). Da ultimo, l'Emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina (articolo 5) e i termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica – già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 27 giugno – osserva che esso è composto di tre articoli, che dispongono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito. Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

C. 1260 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), presidente e relatore, in premessa, segnala che l'Accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale.

Sottolinea che i rapporti tra Italia e Armenia sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959: l'adozione di norme volte a integrare le disposizioni della Convenzione risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria - come ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video-conferenza – e a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti. Rileva che, come espressamente previsto nel Preambolo, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo continueranno a trovare applicazione le norme della citata Convenzione europea.

Osserva, altresì, che l'Accordo in esame si compone di 6 articoli. All'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati. L'elenco non è tuttavia esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale che ricomprende « qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta ».

Evidenzia che l'articolo 2 prevede la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedimentali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento.

Segnala che l'articolo 3, per rendere più celeri le procedure di cooperazione, prevede che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dalla Convenzione europea, ovvero i rispettivi Ministeri di giustizia.

Rileva che l'articolo 4 disciplina la comparizione mediante videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. Il medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che la videoconferenza possa essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove.

Osserva che l'articolo 5 dispone che le Parti si presteranno la più ampia assistenza anche in materia di accertamenti bancari e finanziari, senza poter rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario.

Da ultimo, evidenzia che l'articolo 6 disciplina i termini per l'entrata in vigore dell'Accordo, le modalità per la sua modifica e la sua durata.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica – già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 27 giugno – rileva che esso è composto da quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 prevede che agli oneri finanziari – per trasferimenti detenuti, traduzioni, videoconferenze, ecc. –, stimati in euro 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.

C. 1261 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, sottolinea che la proposta di legge in esame è finalizzata a consentire all'Italia di aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).

Ricorda che tale Convenzione disciplina vari aspetti di diritto civile – tra cui diritti e obblighi delle parti e responsabilità del mittente e del vettore – e trova applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo

previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione.

Evidenzia che la Convenzione – attualmente ratificata da 58 Stati, per la maggior parte europei – definisce anche il contenuto della lettera di vettura, che è accettata come prova di un contratto di trasporto e costituisce un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce. Si tratta quindi di un trattato che contiene obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati.

Rileva che al momento dell'entrata in vigore della Convenzione non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. Con lo sviluppo delle lettere di vettura elettroniche, si è dunque resa necessario un Protocollo addizionale, oggetto del provvedimento in esame. Precisa che, entrato in vigore nel 2011 e sottoscritto ad oggi da 30 Stati, il Protocollo non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la Convenzione stessa al fine di facilitare la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.

Osserva che l'adesione dell'Italia al Protocollo in esame è, tra l'altro, condizione essenziale per raggiungere uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quello relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti.

Sottolinea che, composto da 16 articoli, il Protocollo, dopo aver fornito un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1) e definito il proprio campo di applicazione (articolo 2), all'articolo 3 elenca le modalità di autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e precisa che l'autenticazione deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile.

Rileva che il successivo articolo 4 precisa che la lettera di vettura elettronica deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea.

Segnala che l'articolo 5 elenca le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica, in particolare l'obbligo di richiamare le procedure di esecuzione del contratto di trasporto e la loro pronta accertabilità.

Evidenzia che l'articolo 6 individua i documenti che completano la lettera di vettura elettronica, e, su richiesta del mittente, prevede l'obbligo per il vettore di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica.

Rileva che gli ulteriori articoli recano le disposizioni relative alle modalità di firma, di ratifica e di adesione da parte degli Stati, nonché di entrata in vigore del Protocollo medesimo, oltre che di denuncia, di abrogazione, di modifica, di riserva e di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica – già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 27 giugno – sottolinea che esso è composto da quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: al riguardo, precisa che l'utilizzo della lettera di vettura elettronica non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che il seguente punto all'ordine del giorno, non essendo previste votazioni, sarà svolto consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00523 Boldrini: Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo che, finalmente, esprime con chiarezza sul tema una posizione coerente con i principi di legalità internazionale. Segnala che nel suo ultimo rapporto sull'attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2234(2016), il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha ribadito che « tutti gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme est, sono illegali e costituiscono una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite; inoltre, stanno ostacolando la capacità di raggiungere una soluzione a due Stati e minando il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione ».

Al riguardo, ricorda che la soluzione « due popoli, due Stati » costituisce un obiettivo condiviso della comunità internazionale, ribadito in numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU. Peraltro, osserva che la politica di demolizioni, sfratti ed insediamenti illegali portata avanti dal Governo Netanyahu contribuisce ad alimen-

tare il risentimento della popolazione palestinese e dunque la spirale di tensioni e di violenze che ormai da mesi affliggono i Territori occupati.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

le armi nucleari costituiscono ancora oggi la più grave minaccia per l'umanità: basti ricordare che l'atomica di Hiroshima pesava circa 4.500 chilogrammi e uccise 140 mila persone, mentre una bomba nucleare odierna pesa poche centinaia di chilogrammi e può uccidere un milione di persone;

le esplosioni nucleari, oltre alla morte, provocano danni irreparabili sulle persone esposte alle radiazioni. Le atomiche su Hiroshima e Nagasaki provocarono conseguenze visibili ancora oggi sul corpo dei sopravvissuti: tumori alla pelle, alle ossa e all'apparato riproduttivo, problemi respiratori, malattie cardiovascolari, effetti negativi sul sistema immunitario;

è quindi fondamentale continuare gli sforzi per la loro riduzione con l'obiettivo di una definitiva eliminazione, con un approccio progressivo, graduale e di natura inclusiva al disarmo nucleare:

le catastrofi umanitarie e i danni irreversibili prodotti dalle armi nucleari appaiono inconciliabili con il diritto internazionale umanitario, e negli anni passati hanno indotto la comunità internazionale a rendere prioritari gli obiettivi della non proliferazione e del disarmo;

la guerra in Ucraina, le esplicite e reiterate minacce di uso dell'arma nucleare testimoniano oggi i rischi di una possibile escalation dagli esiti letali;

sono indubbiamente gravi e indici della pericolosità della situazione sia la decisione di Putin di sospendere il trattato *Start* sia il suo annuncio di voler dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia;

l'arsenale globale di armi nucleari operative è aumentato nel 2022. Secondo il documento « Nuclear Weapons Ban Monitor » della ong norvegese « Norsk Folkehjelp », all'inizio del 2023 le nove potenze nucleari detenevano 9.576 testate nucleari operative, equivalenti a oltre « 135.000 bombe di Hiroshima ». La Russia possiede il più grande arsenale nucleare al mondo (4.489 testate operative) e preoccupano altresì i programmi di riarmo nucleare perseguiti dalla Repubblica Popolare Cinese dal momento che, secondo l'ultimo Rapporto annuale preparato nel 2022 dal Pentagono sull'evoluzione degli sviluppi di sicurezza in atto in Cina, Pechino potrebbe disporre di millecinquecento testate entro il 2035. Secondo il SIPRI invece, la Repubblica Popolare Cinese, che possedeva 350 testate nel gennaio 2022, avrebbe raggiunto quota 410 a gennaio 2023;

l'Italia, pur considerando l'articolata cornice degli impegni internazionali e gli aspetti di sicurezza collegati, ha sempre ribadito che l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari è uno dei cardini della propria politica estera;

il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) è il principale pilastro dei percorsi di disarmo nucleare e va rafforzato in tutti i suoi aspetti, rilanciandone l'universalizzazione e sollecitando gli Stati, in particolare quelli dotati di armamenti nucleari, ad aderirvi senza condizioni;

la 10^a Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare, svoltasi tra il 1° e il 26 agosto 2022, si è conclusa, come l'ultima che l'ha preceduta, con la mancata approvazione del documento finale a causa esclusivamente del veto solitario opposto dalla Federazione russa sulle parti del testo riguardanti i rischi nucleari connessi con la crisi in Ucraina;

il 7 luglio 2017 è stato adottato da una Conferenza delle Nazioni Unite, su impulso dell'Assemblea Generale, il Trattato per la proibizione delle armi nucleari (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) promosso da numerose associazioni della società civile internazionale raccolte nella rete ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) che ottenne per questo suo impegno nel 2017 il Premio Nobel per la pace, con l'intento di fornire uno strumento giuridico per la progressiva eliminazione totale delle armi nucleari rafforzando gli obiettivi della non proliferazione nucleare e del disarmo generale conformemente all'articolo VI del TNP;

dopo il raggiungimento, nell'ottobre del 2020, della cinquantesima ratifica, il Trattato TPNW è entrato in vigore il 22 gennaio del 2021, diventando, dunque, la prima norma internazionale volta a sancire l'illegalità delle armi nucleari. Attualmente il TPNW è stato firmato da 92 Stati e ratificato da 68 (in Europa da Austria, Irlanda, Malta, San Marino e Santa Sede);

durante la prima riunione degli Stati parte del TPNW, svoltasi a Vienna il 21-23 giugno 2022, sono stati approvati una Dichiarazione e un Piano d'azione, il quale prevede passi concreti per far progredire il disarmo e aiutare le vittime dell'uso e dei test nucleari;

alla riunione di Vienna hanno partecipato, in qualità di osservatori, tra gli altri, anche i rappresentanti di Paesi aderenti alla NATO, ovvero Belgio, Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Norvegia, ma non ha partecipato l'Italia, nonostante la risoluzione n. 7-00766 approvata dalla Commissione affari esteri e comunitari nel corso della XVIII legislatura, il 18 maggio 2022, avesse chiesto al Governo di valutarne l'ipotesi. Su iniziativa dell'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), dal 28 al 30 aprile 2023 si è svolto il «Forum parlamentare dei Paesi del G7 per l'eliminazione delle armi nucleari », in esito

al quale è stata approvata una dichiarazione con la quale si esortano i *leader* del G7 a « riconoscere i danni devastanti causati dall'uso di armi nucleari sulle persone e sull'ambiente, a condannare inequivocabilmente qualsiasi minaccia di utilizzo di armi nucleari e a riconoscere l'importanza del TPNW nel promuovere gli sforzi globali di disarmo nucleare »;

il 19 maggio 2023 i *leader* del G7, riuniti a Hiroshima, hanno approvato una dichiarazione nella quale, tra le altre cose, ribadiscono che il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) deve essere la pietra angolare del regime globale di non proliferazione e il fondamento per il perseguimento del disarmo nucleare e degli usi pacifici dell'energia atomica. Hanno inoltre riaffermato «l'impegno comune per l'obiettivo finale di un mondo senza armi nucleari con una sicurezza inalterata per tutti, raggiunto attraverso un approccio realistico, pragmatico e responsabile », affermazioni che necessitano di azioni concrete,

impegna il Governo:

a continuare e proseguire con rinnovata intensità gli sforzi verso l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, rafforzando il protagonismo della diplomazia italiana in tal senso ed articolando proposte concrete e condivise soprattutto in ambito di Unione europea e, a livello bilaterale, con i principali *partner* dell'Italia;

a proseguire l'azione diplomatica finalizzata a preservare gli strumenti per la limitazione e il controllo degli armamenti nucleari, e ad avviare la negoziazione di ulteriori tetti ai deterrenti nucleari, includendo anche gli Stati che hanno in pieno sviluppo ambiziosi programmi di riarmo, come la Repubblica Popolare Cinese;

a continuare a valutare, in questo contesto, compatibilmente con gli obblighi assunti in sede di Alleanza atlantica e con l'orientamento degli altri alleati, possibili azioni di avvicinamento ad alcuni dei contenuti del Trattato TPNW, in particolare per quanto riguarda « Assistenza alle vittime e risanamento ambientale », come previsto dall'articolo 6 dello stesso Trattato;

a considerare, in consultazione con gli Alleati, l'ipotesi di partecipare come « Paese osservatore » alla seconda riunione degli Stati Parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) che si svolgerà a New York dal 27 novembre al 1° dicembre 2023; ad inserire disarmo e non proliferazione nucleare tra i temi di particolare rilievo del programma della Presidenza italiana del G7, nel 2024.

(8-00021) « Boldrini, Amendola, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00120 Formentini: Sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani Occidentali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

in Kosovo si registra una preoccupante crescita delle tensioni tra le diverse comunità etniche che ne popolano la parte settentrionale, dove si concentra la gran parte dei cittadini serbi ancora residenti in quello Stato balcanico;

scontri si sono in particolare registrati in seguito all'abbandono, da parte degli amministratori serbo-kosovari, di tutte le istituzioni di governo del territorio esistenti nelle quattro municipalità del Kosovo settentrionale nelle quali erano presenti, ovvero Mitrovica Nord, Leposavic, Zvecan e Zubin Potok;

all'abbandono hanno infatti fatto seguito nuove elezioni, disertate dal grosso dei serbo-kosovari, con il conseguente insediamento di amministratori di etnia albanese, che ha determinato proteste da parte serba e reazioni da parte degli albanesi kosovari, che non sono venuti a contatto soltanto per l'efficace interposizione dei militari della Kfor, missione multinazionale sotto cappello NATO ed attualmente al comando di un ufficiale italiano;

la Kfor ha subìto il ferimento di numerosi soldati, oltre 30, tra i quali 14 italiani, nessuno dei quali fortunatamente è stato in pericolo di vita;

il Governo serbo ha mobilitato l'esercito alle frontiere del Kosovo;

anche in Bosnia ed Erzegovina permane l'esigenza di promuovere un'effettiva riconciliazione interna;

la stabilizzazione dei Balcani Occidentali richiede rinnovati sforzi diplomatici, con l'obiettivo di ancorare la regione in modo definitivo all'Unione europea;

l'Italia è tra i principali contributori alla sicurezza regionale attraverso la partecipazione alle missioni internazionali Kfor in Kosovo ed Eufor Althea in Bosnia ed Erzegovina, circostanza che conferisce al nostro Paese un ruolo di primo piano nei Balcani Occidentali, dove si vuol contribuire incisivamente allo sviluppo del dialogo tra gli Stati della regione e tra questi e l'Unione europea, come riaffermato in occasione della riunione dei Ministri degli esteri della regione dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Onorevole Antonio Tajani, il 3 aprile 2023 a Roma,

impegna il Governo

ad intensificare in tutte le sedi le iniziative diplomatiche e le interlocuzioni necessarie alla promozione ed all'organizzazione di una conferenza internazionale con i Paesi dei Balcani Occidentali, con l'obiettivo di stabilizzare la regione ed arginare le spinte conflittuali che stanno pericolosamente riemergendo, riaffermando la centralità del processo di integrazione europea della regione.

(7-00120) « Formentini, Calovini, Orsini, Billi, Coin, Crippa ».

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00523 Boldrini: Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La posizione dell'Italia sugli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi è coerente con quelle dell'Unione europea e delle Nazioni Unite. È anche in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU numero 242 e 2334, che sanciscono l'inaccettabilità di qualsiasi modifica unilaterale intervenuta dopo il 4 giugno 1967.

L'Italia sostiene la necessità di una soluzione negoziata al conflitto israelopalestinese e ritiene che gli insediamenti siano un ostacolo alla pace e una violazione del diritto internazionale. Per tali ragioni, l'Italia, insieme all'Unione europea, ha ripetutamente condannato la costruzione e l'espansione degli insediamenti israeliani.

Lo abbiamo fatto sottolineando l'importanza di mantenere viva la prospettiva di una soluzione a due Stati, in cui Israele e uno Stato palestinese vivano fianco a fianco entro confini sicuri e riconosciuti, con Gerusalemme come capitale di entrambi.

La consolidata posizione italiana è ribadita alle controparti israeliane durante i periodici contatti a livello politico nel contesto dell'ampio partenariato che unisce Italia e Israele. L'incontro a Roma, domani, tra il Ministro Tajani e il Ministro degli esteri israeliano Cohen fornirà una nuova occasione per uno scambio di vedute sulle prospettive di ripresa di un percorso di dialogo con i palestinesi e per ribadire l'impegno italiano a favore della soluzione a due Stati.

Quanto al caso specifico di Masafer Yatta, vorrei ricordare come questo sia seguito con attenzione dall'Italia. Esso è stato infatti oggetto di una dichiarazione dei Ministeri degli esteri di Italia, Francia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia già il 13 maggio 2022.

L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha poi guidato un passo congiunto presso le Autorità israeliane il 4 agosto 2022, a cui hanno aderito un gran numero di Paesi europei – 17 in tutto, compresi Francia, Germania e Regno Unito – più la Delegazione dell'Unione europea. In quell'occasione gli Ambasciatori hanno manifestato preoccupazione per i possibili trasferimenti forzati di popolazione palestinese e le demolizioni, a seguito della decisione dell'Alta Corte di giustizia israeliana del 4 maggio precedente.

L'Italia ha anche svolto azioni bilaterali di sensibilizzazione sulle Autorità israeliane per la vicenda della demolizione della scuola finanziata dalla Cooperazione italiana nel villaggio palestinese di Isfey Al Fàuqa, nella zona di Masafer Yatta, dello scorso novembre. Abbiamo ribadito agli interlocutori israeliani come la confisca e la demolizione di realizzazioni della Cooperazione Italiana costituisca un danno non solo per i beneficiari palestinesi, ma anche per l'Italia come Paese donatore, vanificando notevoli esborsi finanziari dal bilancio pubblico italiano.

L'Italia è attivamente impegnata nell'ambito del West Bank Protection Consortium, un programma congiunto a cui partecipano l'Unione europea, dieci Stati membri, il Regno Unito e cinque ONG internazionali. Esso è stato costituito nel 2015 per prevenire il trasferimento forzato dei palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Il Consorzio conduce passi periodici di sensibilizzazione, in particolare attraverso l'invio all'Autorità militare israeliana responsabile dell'amministrazione dei Territori palestinesi di letRamallah. L'obiettivo è quello di richiamare la posizione europea, secondo cui demolizioni e confische di strutture uma-

tere dei Capi Missione a Gerusalemme e | nitarie sono contrarie al diritto internazionale, e chiedere la restituzione e la compensazione per le strutture finanziate dai partecipanti al Consorzio.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

DL 15/2025. Disposizioni di genti in materia di organizzazione dene pubbliche amministrazioni,	
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della Chiesa cattolica	
per l'anno 2020. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Seguito dell'esame	
e conclusione – Parere favorevole)	84
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	89

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 14.

Antonino MINARDO (LEGA), presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-01091 Graziano: Sul rafforzamento del potenziale bellico nucleare presente sul territorio italiano.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo manifestando tutta la propria preoccupazione per la facilità con la quale si parla di un possibile uso di armi nucleari con riguardo al conflitto in Ucraina e per i disastrosi effetti che potrebbero derivare dall'inquietante presenza di armi nucleari sul territorio italiano.

Il sottosegretario Isabella RAUTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (vedi allegato 1), ringraziando i proponenti per avere posto un tema all'attenzione di tutti e non soltanto del Governo, che offre l'opportunità di ribadire l'impegno volto a scongiurare il verificarsi di eventi così drammatici. Aggiunge che il Ministero della difesa è sempre al corrente di ogni aggiornamento riguardante l'arsenale nucleare americano presente nelle basi site in Italia, svolgendo un costante monitoraggio. Ricorda, quindi, che l'Italia è inserita in un sistema di alleanze internazionali che fissano alcuni

specifici obblighi e precisa che non ci sono elementi a suffragio di un presunto rafforzamento quantitativo dell'arsenale nucleare americano in Italia, poiché le sostituzioni operate delle testate nucleari rientrano in un piano di ammodernamento da tempo definito per continuare a disporre di un credibile deterrente.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), manifestando la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del governo, osserva che le trenta nuove testate nucleari B61-12 che andranno a sostituire le vecchie B61-11 sono estremamente più potenti e letali. Pertanto, non comprende come non si possa parlare di un maggiore rischio di guerra nucleare. Ritiene che, proseguendo su questa strada, il nostro Paese si stia sedendo sopra una polveriera e ribadisce che ogni governo che aspiri alla pace dovrebbe aderire al trattato internazionale per la proibizione delle armi nucleari. Manifesta, quindi, la propria soddisfazione per il possibile accordo raggiunto in Commissione affari esteri volto ad approvare una risoluzione che impegna il Governo italiano a mandare un proprio osservatore alla prossima Conferenza di New York sulla proibizione delle armi nucleari e rimarca come, nel caso di un possibile attacco nucleare da parte russa, i primi obiettivi sarebbero proprio i Paesi i cui sono presenti installazioni di testate nucleari.

5-01092 Pellegrini: Sull'acquisto di carri armati Leopard II.

Marco PELLEGRINI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Isabella RAUTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (vedi allegato 2), condividendo l'analisi sulle crescenti tensioni che hanno accresciuto la percezione della minaccia alla sicurezza internazionale, inducendo un rafforzamento dello strumento militare e, in particolare, di quello terrestre.

Chiarisce, quindi, che il rafforzamento della componente terrestre si pone l'obiettivo di dotarsi di sistemi in grado di operare negli scenari attuali e futuri con un maggiore livello di sicurezza dell'equipaggio e richiede, tra esigenze nazionali e di collaborazione con la NATO, una componente di circa 250 mezzi che dovrà essere soddisfatta con l'acquisizione di piattaforme esistenti sul mercato, nel breve termine, con il programma relativo alla realizzazione di un main battle tank, nel lungo termine, e con l'ammodernamento dei 125 carri Ariete nel periodo compreso tra le due fasi. Precisa, infine, che il futuro acquisto dei carri Leopard II è previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2023-2026 di prossima trasmissione e che il programma verrà sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 536, comma 3, del codice dell'ordinamento militare.

Marco PELLEGRINI (M5S) fa presente che il suo riferimento al rinnovato interesse per lo strumento di difesa terreste non significa affatto caldeggiare l'incremento della spesa militare e rimarca come il M5S sia per una razionalizzazione degli investimenti, evitando le duplicazioni dei programmi d'armamento. Prende atto, quindi, che non si sta già procedendo ad alcuna acquisizione dei carri *Leopard II*, cosa che a giudizio del suo gruppo politico alimenterebbe uno sperpero di risorse finanziarie di cui le famiglie italiane non avvertono assolutamente il bisogno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agri-

coltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2020. C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 6 luglio 2023.

Anastasio CARRÀ (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La sottosegretaria Isabella RAUTI ricorda di essersi già espressa favorevolmente sulla riorganizzazione del dicastero nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 44 del 2023 e, pertanto, condivide la proposta del relatore.

Piero FASSINO (PD-IDP), intervenendo per un chiarimento, domanda se i dirigenti civili che potranno essere nominati ai vertici della Difesa siano solamente quelli della Pubblica Amministrazione oppure anche privati.

La sottosegretaria Isabella RAUTI precisa che la normativa vigente già consente la scelta di un dirigente al di fuori della Pubblica Amministrazione.

Piero FASSINO (PD-IDP) non comprende per quale ragione si debba esplicitare qualcosa che è già previsto dalla normativa vigente e preannuncia, quindi, un voto di astensione anche da parte del proprio gruppo.

Marco PELLEGRINI (M5S) esprime, anche a nome del proprio gruppo, la totale contrarietà alla separazione della carica di Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti in due distinte figure. Ritiene che l'intervento del Governo sia espressione di un atteggiamento belli-

cista e aggressivo volto a favorire il potenziamento delle dotazioni belliche e l'acquisto di armamenti. Si dichiara convinto che la maggioranza degli italiani non vuole una simile deriva e ribadisce la propria contrarietà ad una riforma che va nella direzione di favorire l'incremento della spesa in armamenti.

Paola Maria CHIESA (FDI) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia non intravedendo nella riforma alcun intento bellicista e ribadisce quanto già precisato dal rappresentante del Governo.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia non in considerazione di una logica di appartenenza alla maggioranza, ma per la piena convinzione che l'intervento operato va nella direzione di sposare i veri interessi della Difesa. Osserva come l'esperienza internazionale abbia già evidenziato che la separazione in due figure della carica di Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti obbedisca ad un'esigenza di buon funzionamento e rimarca come l'industria di difesa italiana non sia volta alla produzione di strumenti di distruzione di massa, bensì sia basata sulla possibilità di utilizzare le nuove tecnologie anche per scopi civili. Ricorda, infine, come nella scorsa legislatura anche il M5S abbia votato simili programmi d'arma utili affinché il nostro Paese riesca a mantenere un'industria d'avanguardia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01091 Graziano: Sul rafforzamento del potenziale bellico nucleare presente sul territorio italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, mi preme innanzitutto evidenziare come uno dei principali compiti dell'Alleanza sia quello di mantenere la prontezza, l'integrazione e l'interoperabilità di tutti propri assetti, in un'ottica di generale efficacia, attraverso un processo di ammodernamento continuo che coinvolge la struttura delle forze armate dei Paesi membri.

In quest'ottica, l'intendimento statunitense di sostituire l'arsenale nucleare sul suolo europeo rientra da tempo nel piano di ammodernamento volto al mantenimento di un deterrente credibile, affidabile ed efficiente.

Tale programma, infatti, era stato menzionato nelle *Nuclear Posture Reviews* (NPR) statunitensi già a partire dall'edizione del 2010 che, nel sancire la raggiunta scadenza operativa del deterrente in parola, evidenziava la necessità di intraprendere il conseguente processo di ammodernamento.

Nella recente edizione del 2022 è stato ribadito l'impegno statunitense per una transizione efficiente, tramite l'ammodernamento delle dotazioni di specie, funzionale alla richiamata azione di deterrenza; quanto, invece, al presunto rafforzamento *quantitativo* del relativo arsenale presente in Europa, menzionato dall'interrogante, non risultano noti, ad oggi, elementi che lo avvalorino.

Per completezza, evidenzio che le informazioni circa l'aggiornamento dell'arsenale nucleare statunitense vengono costantemente condivise con il Dicastero, con inclusione degli sviluppi inerenti alla deterrenza strategica di settore della NATO.

Nell'ambito di questo ampio perimetro di sicurezza collettiva il Governo italiano rinsalda i propri impegni internazionali a livello politico e militare, supportando la missione alleata nei limiti e nei doveri sanciti dalla nostra Costituzione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01092 Pellegrini: Sull'acquisto di carri armati Leopard II.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il deterioramento del quadro di sicurezza internazionale, principalmente a causa del conflitto russo-ucraino, ha reso necessaria una ulteriore riflessione sullo stato di efficienza complessivo dello Strumento militare, che ha confermato e determinato un'accelerazione nel garantire l'ammodernamento della componente pesante terrestre, divenuta nuovamente determinante alla luce dell'evoluzione dello scenario geopolitico.

In questo contesto, particolare importanza riveste l'esigenza di dotare la componente terrestre di piattaforme cingolate corazzate (carri armati) idonee ad operare negli attuali e nei futuri scenari operativi, per i quali sono ormai da ritenersi imprescindibili elevati *standard* di protezione e capacità di ingaggio, di sopravvivenza dell'equipaggio e di comando e controllo.

Dal punto di vista prettamente numerico, l'esigenza nazionale, sommata alla necessità di rispettare gli impegni NATO e l'auspicato contributo del Paese alla postura di difesa dell'Alleanza, prefigura la dotazione di una componente pesante che superi i 250 carri armati.

Sulla base di queste premesse, risulta pertanto evidente la necessità che la componente pesante terrestre avvii quanto prima un radicale e significativo potenziamento al fine di garantire adeguate capacità anche in scenari potenzialmente conflittuali ove si privilegia una spiccata deterrenza convenzionale.

In quest'ottica, la Difesa ha deciso di adottare una specifica strategia di sviluppo capacitivo idonea a contemperare il giusto bilanciamento tra esigenze capacitive, tempistiche di soddisfacimento e sinergie internazionali a sostegno del Sistema Paese. Questa soluzione, idonea a dare seguito a più linee d'azione in modo parallelo e contemporaneo, prevede:

nel breve termine, l'acquisizione di piattaforme di nuova generazione, già disponibili in commercio, per dotare i reggimenti carri dell'Esercito di una reale ed efficace capacità di combattimento;

il complementare rinnovamento delle piattaforme in uso, ossia l'ammodernamento dei carri Ariete;

nel lungo termine, l'avvio dei programmi di collaborazione per lo sviluppo di un *Main Battle Tank* (MBT) europeo di futura generazione.

Per la prima linea d'azione, la soluzione individuata è quella di dotarsi di carri armati Leopard 2 di ultima generazione, in versione *combat* e configurazione A8 e delle relative piattaforme derivate nelle versioni recupero e soccorso, gittaponte e pioniere. Il programma verrà ricompreso tra quelli di Previsto Avvio nel Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2023-2025, di prossima emanazione, con un finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per circa 4 miliardi di euro a partire dal 2024 a fronte di un'esigenza complessiva stimata di circa 8 miliardi di euro.

A tal riguardo, mi preme evidenziare come, ad oggi, non sia stato consolidato alcun processo di *procurement*, in quanto il programma, preliminarmente al suo avvio, dovrà esperire il previsto *iter* autorizzativo parlamentare ai sensi dell'articolo 536 del COM. In questo senso, si prevede che il relativo schema di decreto interministeriale possa approdare all'esame delle Commissioni di Camera e Senato una volta presentato il citato DPP.

Al programma MBT Leopard, come accennavo, si deve affiancare lo sforzo concorrente relativo all'ammodernamento dei carri Ariete, ossia la seconda linea d'azione prospettata.

Nello specifico, gli interventi di ammodernamento dei carri Ariete sono finalizzati ad intervenire su 125 piattaforme, con lo scopo di incrementare la mobilità tattica e le condizioni di sicurezza degli equipaggi a bordo dei carri. Anche in questo caso, il programma risulta finanziato nell'ambito dei fondi già destinati al Bilancio del Ministero della difesa ed il previsto decreto ai sensi dell'articolo 536 del COM è stato perfezionato nel novembre 2022.

La somma delle due citate linee d'azione (acquisizione MBT Leopard e ammodernamento carri Ariete) permetterà di assicurare un numero di piattaforme complessivamente sufficienti a soddisfare i requisiti NATO che prevedono, per l'Italia, la disponibilità di 2 Brigate pesanti e 1 corazzata.

Nell'ottica della cooperazione internazionale, l'acquisizione di carri Leopard di nuova generazione creerà condizioni vantaggiose per l'espansione della *partnership* al programma di sviluppo del futuro MBT europeo, ossia la terza linea d'azione già

citata. Infatti, una cooperazione più profonda con la controparte tedesca potrà facilitare l'inserimento nel progetto francotedesco *Main Ground Combat System* – MGCS, il quale si prevede non entrerà in linea prima del 2040.

Il programma, strategico per il rafforzamento della capacità di combattimento e supporto di fuoco della Componente terrestre, prioritario per l'Europa ancor prima dell'invasione russa dell'Ucraina, offre un'opportunità unica per il consolidamento di un polo industriale terrestre nazionale, pronto ad inserirsi nei futuri meccanismi di cooperazione internazionale, in ambito europeo e non.

In tale contesto, l'approccio internazionale fornirà i presupposti di competitività dell'industria nazionale per rafforzare la cooperazione strategica ed industriale con paesi Alleati e partner, posizionando il Paese quale contributore e beneficiario dei futuri sviluppi nel segmento capacitivo dei mezzi pesanti/corazzati, elevandone le capacità tecnologiche, l'interoperabilità e conseguendo un'ancor più spiccata sostenibilità dell'intera impresa, abbracciando l'intera vita operativa della futura famiglia di piattaforme.

ALLEGATO 3

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (C. 1239 Governo);

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento reca numerose novelle al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) al fine di operare una riorganizzazione dell'area tecnicoamministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale;

la nuova organizzazione affida al Direttore nazionale degli armamenti la predisposizione, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, delle proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

il Direttore nazionale degli armamenti è inoltre responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnicoindustriale, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

le attribuzioni del Segretario generale sono invece ricondotte a quelle elencate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 300/

1999, ossia al coordinamento dell'azione amministrativa, all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, alla vigilanza sulla loro efficienza e rendimento;

rilevato che:

sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possono essere assegnati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente;

considerato che:

l'intervento operato si configura come un intervento di livello strategico a tutela delle necessarie efficacia e prontezza delle risposte che l'Amministrazione della difesa è chiamata a fornire in linea con le determinazioni dalla politica generale del Governo, ove i livelli di specializzazione nell'esercizio delle funzioni complesse è altissimo e imprescindibile, soprattutto in una situazione internazionale potenzialmente instabile in cui gli equilibri geostrategici risultano in mutevole e costante evoluzione;

la nuova disciplina è completata dalla previsione che se uno dei due vertici – Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti – riveste la qualifica dirigenziale civile, l'altro deve essere un generale e viceversa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbA (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	90
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti)	91
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)	91
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	96
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 Luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione Bilancio si è pronunciata nella seduta di ieri – contiene l'emendamento 12.500 della Commissione.

Poiché la citata proposta emendativa si limita ad incidere sui principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega conferita al Governo in materia di revisione dell'accisa e di altre imposte sulla produzione e sui consumi, propone di esprimere su di essa nulla osta, richiamando le considerazioni già formulate nella seduta di ieri con riferimento alla copertura fi-

nanziaria delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 Luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

C. 887 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 20 giugno – contiene gli articoli aggiuntivi Gianassi 1.1050, 1.1051, 1.1052 e 1.1053. Al riguardo, propone di esprimere nulla osta sulle predette proposte emendative, dal momento che le stesse riproducono i contenuti di altre proposte già comprese nel fascicolo n. 1 e sulle quali la Commissione ha espresso nella citata seduta nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice. La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella scorsa seduta, rileva che gli oneri indicati dal comma 13 dell'articolo 1 sono riferiti all'attuazione dei commi 4, 8 e 9 del medesimo articolo, in conformità con quanto indicato nella stessa disposizione, e sono stati quantificati tenendo conto dell'ampiezza della platea dei soggetti coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che ha reso opportuno prevedere una graduale ripresa delle attività di notifica e di riscossione e, quindi, stimare prudenzialmente l'assorbimento degli effetti negativi derivanti dalla sospensione in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della sospensione stessa.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, che differiscono il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, precisa che i relativi oneri si manifesteranno negli anni 2023 e 2024, coerentemente con quanto indicato nella medesima disposizione e nella relazione tecnica, anziché nel solo anno 2023, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Sottolinea, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, qualificano la previsione di apposite prove di recupero da parte delle amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali in termini di mera facoltà, dall'altro, potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine già stanziate per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Avverte, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, che consentono alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023, sono finalizzate esclusivamente ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, contabili, militari e tributari e non si applicano, pertanto, al personale scolastico.

Chiarisce, quindi, che l'impiego, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, delle risorse del Fondo italiano per la scienza, di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali tali risorse sono destinate a legislazione vigente.

Fa, altresì, presente che la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7, relativo al riconoscimento ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli di un'integrazione al reddito, riveste carattere di estrema prudenzialità e tiene conto del fatto che non tutte le attività economiche si sono arrestate in conseguenza degli eventi alluvionali e che, in ragione del progressivo recupero della piena operatività delle imprese, in molti casi non si renderà necessario il ricorso al periodo massimo di sostegno previsto dalla disposizione.

Per la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, che prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, osserva che è stato stimato un periodo di fruizione del beneficio pari a 2,5 mesi per tutte le categorie di lavoratori beneficiarie, ipotizzando che, in ragione della progressiva ripresa delle attività economiche, non si renda necessario fare ri-

corso al periodo massimo di fruizione previsto dalla disposizione.

Segnala, poi, che non è stata ancora completata l'istruttoria relativa alle domande riferite all'utilizzo delle risorse del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori » destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022, rimodulate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, al fine di destinare 100 milioni di euro per l'anno 2023 a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, rileva che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Assicura che le disposizioni di cui all'articolo 15, che prevedono la remunerazione dei servizi non erogati in favore degli
enti privati gestori di servizi educativi, socioassistenziali e socio-sanitari, al pari di
quanto previsto con riferimento ai servizi
sanitari, saranno attuate nel rispetto dei
limiti delle risorse a tal fine programmate
per l'anno 2023, e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comunica, infine, che le vendite straordinarie di beni mobili giacenti, previste dall'articolo 21, commi da 1 a 3, non sono suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio per gli anni successivi al 2023 e non comportano oneri connessi all'esigenza, per le amministrazioni pubbliche che eventualmente utilizzino tali beni, di provvedere all'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli venduti, in considerazione dell'esiguità del numero delle assegnazioni di tali beni.

In tale quadro, concorda sulla necessità di ridurre all'articolo 22, comma 2, l'entità del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge n. 282 del 2004, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11, anche nell'esercizio 2024.

Concorda, altresì, sulla necessità di precisare all'articolo 22, comma 3, alinea, che gli oneri derivanti dall'articolo 6 per i quali si provvede alla copertura finanziaria sono solo quelli di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 6, in linea con quanto indicato nel comma 9 dello stesso articolo 6

Conviene, infine, circa l'opportunità di specificare, all'articolo 22, comma 3, lettera *e*), che per la copertura degli oneri sarà utilizzata quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera *d*), in considerazione del fatto che non sono integralmente utilizzati gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decretolegge n. 4 del 2019, relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1194, di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri indicati dal comma 13 dell'articolo 1 sono riferiti all'attuazione dei commi 4, 8 e 9 del medesimo articolo, in conformità con quanto indicato nella stessa disposizione, e sono stati quantificati tenendo conto dell'ampiezza della platea dei soggetti coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che ha reso opportuno prevedere una graduale ripresa delle attività di notifica e di riscossione e, quindi, stimare prudenzialmente l'assorbimento degli effetti negativi derivanti dalla sospensione in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della sospensione stessa;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, che differiscono il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, i relativi oneri si manifesteranno negli anni 2023 e 2024, coerentemente con quanto indicato nella medesima disposizione e nella relazione tecnica, anziché nel solo anno 2023, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, qualificano la previsione di apposite prove di recupero da parte delle amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali in termini di mera facoltà, dall'altro, potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine già stanziate per lo svolgimento delle procedure concorsuali;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, che consentono alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023, sono finalizzate esclusivamente ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, contabili, militari e tributari e non si applicano, pertanto, al personale scolastico;

l'impiego, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, delle risorse del Fondo italiano per la scienza, di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali tali risorse sono destinate a legislazione vigente;

la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7, relativo al riconoscimento ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli di un'integrazione al reddito, riveste carattere di estrema prudenzialità e tiene conto del fatto che non tutte le attività economiche si sono arrestate in conseguenza degli eventi alluvionali e che, in ragione del progressivo recupero della piena operatività delle imprese, in molti casi non si renderà necessario il ricorso al periodo massimo di sostegno previsto dalla disposizione;

per la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, che prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, è stato stimato un periodo di fruizione del beneficio pari a 2,5 mesi per tutte le categorie di lavoratori beneficiarie, ipotizzando che, in ragione della progressiva ripresa delle attività economiche, non si renda necessario fare ricorso al periodo massimo di fruizione previsto dalla disposizione;

non è stata ancora completata l'istruttoria relativa alle domande riferite all'utilizzo delle risorse del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022, rimodulate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, al fine di destinare 100 milioni di euro per l'anno 2023 a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

le disposizioni di cui all'articolo 15, che prevedono la remunerazione dei servizi non erogati in favore degli enti privati gestori di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, al pari di quanto previsto con riferimento ai servizi sanitari, saranno attuate nel rispetto dei limiti delle risorse a tal fine programmate per l'anno 2023, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le vendite straordinarie di beni mobili giacenti, previste dall'articolo 21, commi da 1 a 3, non sono suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio per gli anni successivi al 2023 e non comportano oneri connessi all'esigenza, per le amministrazioni pubbliche che eventualmente utilizzino tali beni, di provvedere all'acquisto di nuovi beni in sostituzione di quelli venduti, in considerazione dell'esiguità del numero delle assegnazioni di tali beni;

rilevata la necessità di:

ridurre all'articolo 22, comma 2, l'entità del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge n. 282 del 2004, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11, anche nell'esercizio 2024;

precisare all'articolo 22, comma 3, alinea, che gli oneri derivanti dall'articolo 6 per i quali si provvede alla copertura finanziaria sono solo quelli di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo 6, in linea con quanto indicato nel comma 9 dello stesso articolo 6;

specificare, all'articolo 22, comma 3, lettera *e*), che per la copertura degli oneri sarà utilizzata quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera *d*), in considerazione del fatto che non sono integralmente utilizzati gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla riduzione dell'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 10,12 milioni con le seguenti: 9,07 milioni;

All'articolo 22, comma 3, alinea, sostituire le parole: articoli 1, 5, 6 con le seguenti: articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7;

e con la seguente condizione:

All'articolo 22, comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle minori spese con le seguenti: di quota parte delle minori spese ».

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), anche alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice, chiede al rappresentante del Governo maggiori delucidazioni in ordine all'effettiva congruità delle risorse stanziate dal provvedimento in esame rispetto ai concreti fabbisogni dei diversi soggetti – persone fisiche, imprese ed enti – cui sono rivolte le misure di sostegno volte a fronteggiare le pesanti conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

Al riguardo, richiede, in particolare, ulteriori elementi in ordine alle somme che si presume di introitare per effetto della maggiorazione, in misura pari a 1 euro, del costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, prevista dall'articolo 14. Invita il sottosegretario Freni a fornire, qualora già disponibili, i dati relativi al monitoraggio dell'andamento dei proventi derivanti dalla predetta maggiorazione, tenuto conto che è trascorso circa un terzo del periodo complessivo di applicazione della norma, al fine di valutarne la congruità ri-

spetto alle finalità di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato perseguite dalla disposizione in esame.

In secondo luogo, considera opportuno che il rappresentante del Governo confermi altresì la congruità delle risorse stanziate in favore delle imprese agricole danneggiate dai citati eventi alluvionali, di cui all'articolo 12. anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dal neo nominato Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, generale Figliuolo, secondo cui allo stato attuale davvero molto rimane ancora da fare per assicurare la progressiva rimessione in pristino dei terreni agricoli interessati dagli eventi alluvionali e soddisfare i concreti fabbisogni delle imprese agricole danneggiate.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Ubaldo Pagano, assicura che, con specifico riferimento alle imprese agricole, secondo quanto è dato ricavare dal numero delle richieste di accesso alla misura sinora pervenute, le risorse stanziate dal presente provvedimento risultano congrue, anche tenuto conto dei tempi previsti per la ripresa delle attività interrotte a causa degli eventi alluvionali verificatisi nello scorso mese di maggio.

Per quanto attiene, invece, alla maggiorazione del costo dei biglietti, di cui all'articolo 14, precisa che non è possibile effettuare un monitoraggio in tempo reale dei proventi derivanti dalla citata disposizione, dal momento che gli stessi sono incamerati anche da soggetti diversi dall'amministrazione centrale, operanti a livello territoriale, e solo successivamente riversati all'entrata del bilancio dello Stato, per cui l'ammontare complessivo delle risorse raccolte sarà noto solamente alla fine del trimestre.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) domanda al sottosegretario Freni se, in caso di minori incassi rispetto alle previsioni stimate nella relazione tecnica, il Governo si impegna comunque a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dal citato articolo 14.

Il sottosegretario Federico FRENI, osservando come l'articolo 14 prevede comunque che le maggiori entrate scaturenti dalle disposizioni in esso contenute siano riassegnate ad un apposito Fondo di nuova istituzione, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, conferma l'intenzione del Governo di adottare in ogni caso qualsiasi iniziativa necessaria a garantire il finanziamento degli interventi di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dai recenti eventi alluvionali.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che nella seduta del 7 giugno 2023 la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo, deliberando in tale data di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di trenta giorni.

Essendo il predetto termine venuto a scadenza lo scorso 7 luglio, chiede al rappresentante del Governo di voler aggiornare la Commissione in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel comunicare che la relazione tecnica è tuttora in corso di perfezionamento, sulla base della costante interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dicastero competente, precisa che il Governo si impegna a trasmetterla alla Commissione nel più breve tempo possibile. Giovanni Luca CANNATA, presidente, sollecitando il Governo alla tempestiva trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 Luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, nello scusarsi per i ritardi nel completamento delle verifiche istruttorie sul provvedimento, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili di carattere finanziario dello schema di decreto in esame nella prossima seduta utile.

Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali	
verificatisi a partire dal 1º maggio 2023. C. 1194 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	97
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo e relativi subemendamenti)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 5 luglio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Ricorda che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 20.0100, che prevede la rifusione nel provvedimento in esame delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal

1° maggio 2023, al quale sono stati presentati 118 subemendamenti (vedi allegato).

Avverte che alcune proposte subemendative al citato articolo aggiuntivo 20.0100 sono state ritenute irricevibili, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti, che possono proporre modifiche nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono. Rileva che, con riferimento ai subemendamenti presentati, la Presidenza ha tenuto conto dell'articolato intervento emendativo operato dal Governo nel vaglio di ricevibilità. Non possono in ogni caso ritenersi ricevibili i subemendamenti Mattia 0.20.0100.27, Pavanelli 0.20.0100.29, Vaccari 0.20.0100.60, Centemero 0.20.0100.118 e Appendino 0.20.0100.119, in quanto non connessi con l'emendamento a cui si riferiscono né conseguenti alle misure in esso recate.

Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella giornata di mercoledì 19 luglio ai fini dello svolgimento della discussione generale e che, pertanto, nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza saranno discusse le modalità di organizzazione dei lavori per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO preannuncia la presentazione di ulteriori proposte emendative da parte del Governo per introdurre altre misure di sostegno alle popolazioni colpite dalle alluvioni.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede se gli emendamenti preannunciati dalla rappresentante del Governo prevedono anche risorse aggiuntive in modo da potenziare gli interventi di aiuto.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel far presente che su talune proposte emendative presentate è in corso un'istruttoria al fine di verificare le necessarie coperture finanziarie, ribadisce che quello di | 15.40 alle 15.55.

assicurare il massimo sostegno alle popolazioni coinvolte rappresenta un obiettivo largamente condiviso.

Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 20.0100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 20.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, dopo le parole: eventi alluvionali aggiungere le seguenti: e franosi.

0.20.0100.1. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 1, aggiungere in fine le parole: in coerenza con gli obblighi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

0.20.0100.2. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli ulteriori territori di cui al primo periodo sono individuati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati da effettuarsi, all'esito di nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

0.20.0100.3. Curti, Manzi, Simiani, Vaccari, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Ma-

ria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sino al 30 giugno 2024 con le seguenti: per 3 anni.

0.20.0100.4. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 2, premettere le seguenti parole: Entro il 10 agosto 2023,

0.20.0100.5. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, aggiungere le seguenti: , comprese le procedure in caso di somma urgenza attivate nel maggio 2023,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine della copertura delle spese sostenute per le attività proprie della fase di gestione dell'emergenza di cui al presente decreto-legge relative alle procedure in caso di somma urgenza, sono stanziati 2.400 milioni di euro.

0.20.0100.6. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sulla base di apposita convenzione con il commissario alla ricostruzione, Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata assicura il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione nei territori di cui alla deliberazione dello stato d'emergenza del 4 e 23 maggio 2023. Ai relativi oneri, da trasferire al commissario per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla già menzionata convenzione, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

0.20.0100.7. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) entro tre mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento alluvionale, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi di cui alla presente lettera può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e per esigenze di tutela paesaggistica, nonché è adottato, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sulla base di una relazione del Dipartimento della Protezione civile, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Il medesimo piano di interventi tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata in carica del Commissario ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 20-quinquies. Contestualmente all'adozione del piano generale pluriennale, definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e).

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20quinquies », apportare le seguenti modificazioni:

- 1. al comma 1, sostituire le parole: con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: con uno stanziamento complessivo di 2.000 milioni di euro, ripartito in 1000 milioni di euro per l'anno 2023, in 600 milioni di euro per l'anno 2024 e in 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 2. al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Fondo affluiscono altresì le risorse appositamente stanziate dalla legge di bilancio per il finanziamento degli interventi individuati dal piano generale pluriennale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera b).
- 0.20.0100.8. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera c), premettere il seguente numero:

01) provvede al reintegro degli oneri sostenuti per lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anticipate dai comuni a valere sulle proprie disponibilità. A tal fine i comuni inviano specifiche note, vidimate dalle strutture tecnico contabili competenti, nelle quali sono evidenziate le spese sostenute, distinguendole dai sostegni ricevuti a titolo di protezione civile e ripristino da altre amministrazioni;.

0.20.0100.9. Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Saccani Jotti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera c), aggiungere il seguente numero:

3-bis) nell'ambito degli interventi di gestione del rischio alluvioni, individua e coordina gli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità da attuare prioritariamente;.

0.20.0100.10. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera d), sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale.

0.20.0100.11. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, lettera d) sostituire la parola: semestrale con la seguente: bimestrale ovvero ogni qualvolta si renda opportuno e necessario per garantire l'efficacia del processo di ricostruzione.

0.20.0100.12. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De

Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) in collaborazione con i Consorzi di Bonifica interessati, assicura l'indirizzo e il monitoraggio della realizzazione di tutti i progetti di miglioramento delle reti di scolo, impianti tecnici, canali e quant'altro inerenti alla difesa idraulica e all'irrigazione già approvati e progettati dai Consorzi di Bonifica stessi nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che verranno finanziati dal presente decreto-legge.

0.20.0100.13. Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Saccani Jotti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Il sub-commissario può avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al commissario di cui al comma 2. Il sub-commissario può istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione che presiede e al quale partecipano i sindaci dei comuni e loro unioni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati.

0.20.0100.14. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli,

Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, nomina subcommissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, individuati nei Presidenti delle regioni medesime.

0.20.0100.15. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-ter », dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di contrastare gli effetti della infestazione del Bostrico tipografo (Ips typographus) e prevenire la sua propagazione nelle aree dell'Emilia-Romagna di cui al presente decreto-legge, rese vulnerabili dagli eventi alluvionali, il sub commissario per tale regione può adottare le ordinanze di cui all'articolo 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 per la realizzazione delle attività di contrasto al parassita nelle aree dell'Emilia-Romagna.

0.20.0100.16. Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quater », comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: dai Segretari Generali delle autorità di bacino distrettuale interessate,.

0.20.0100.17. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quater », comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

- *d)* nella definizione degli indirizzi e dei criteri per l'approvazione dei provvedimenti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1;
- *e)* nell'approvazione dei piani previsti dal comma 2 dell'articolo 20*-octies*.
- * **0.20.0100.18.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.
- * **0.20.0100.19.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 6.500 milioni di euro, ripartito in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025.

0.20.0100.20. Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso articolo 20-quinquies, comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20sexies », comma 3, alinea sostituire le parole: fino al 100 per cento *con le seguenti*: pari al 100 per cento.

0.20.0100.21. Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2024.

0.20.0100.22. Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 afferiscono complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2023, 600 milioni per l'anno 2024 e 600 milioni per l'anno 2025.

1-*ter*. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis*, all'articolo 1, comma 64, lettere *a*) e *b*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2023 ».

0.20.0100.23. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono altresì gli avanzi, eventualmente determinatisi a seguito dell'arresto dei prezzi nel comparto energetico, delle risorse rivenienti dal contributo di solida-

rietà di cui ai commi 115 e 116 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

0.20.0100.24. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dei Comuni individuati dall'allegato 1 del presente decreto, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. La misura si attua nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e delle corrispondenti proiezioni per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, per i medesimi anni gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

0.20.0100.25. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », comma 5, sostituire le parole: all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: all'autorità competente in via ordinaria di cui all'articolo 20-ter, comma 12.

0.20.0100.26. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le risorse rinvenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili con-

feriti in fondi comuni d'investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possono essere destinate anche a spese e investimenti connessi a emergenze e calamità per le quali sia stata approvata la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

5-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alla società di cui al comma 1 fino al 31 luglio 2023. Dal 1º agosto 2023 la stessa società opera in regime di diritto privato, perseguendo obiettivi commerciali, nel rispetto della normativa interna ed eurocomunitaria e i suoi utili possono essere destinati, oltre che per i fini previsti, compreso quello di abbattimento del debito pubblico, anche alle emergenze determinate da catastrofi e calamità naturali.».

0.20.0100.27. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-quinquies », dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A valere sulle risorse della contabilità speciale di cui al comma 4 nonché sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter può autorizzare l'attivazione, nelle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 5, comma 1, di eventuali incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, per l'anno scolastico 2023/2024, di durata dalla data di presa di servizio fino al termine delle attività didattiche, finalizzati alla continuità didattica e alla tutela del diritto al

proseguimento degli apprendimenti. Per i medesimi fini, in relazione al ripristino della piena funzionalità scolastica e dei servizi e della fruibilità in sicurezza degli spazi, delle strumentazioni, delle dotazioni in generale, nelle medesime istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 2023/2024 potranno essere attivati incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine dell'attività didattica. Le risorse a disposizione sono ripartite fra le medesime istituzioni scolastiche, sulla base delle esigenze puntuali rilevate dall'ufficio scolastico regionale.

0.20.0100.28. Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso « Art. 20-quinquies », aggiungere il seguente:

Art. 20-quinquies.1.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2023.
- 2. Agli oneri di cui al comma precedente, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

0.20.0100.29. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, alinea, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi;

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20octies », comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi.

0.20.0100.30. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, alinea, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.

0.20.0100.31. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: per il rafforzamento locale.

0.20.0100.32. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:

3-bis) interventi di eventuale delocalizzazione di immobili ad uso residenziale e produttivo ricadenti in aree a elevata pericolosità idraulica;.

Conseguentemente, al capoverso « Art. 20septies », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis) nel caso di delocalizzazioni degli immobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), i Comuni identificano le aree o gli immobili presso cui delocalizzare, sentito il parere dei proprietari e conduttori, provvedendo a rilasciare

preventiva certificazione di compatibilità urbanistica per il sito di ricollocamento.

0.20.0100.33. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici e ambientali, aggiungere le seguenti: la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali.

0.20.0100.34. Bonelli, Zanella,

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici ed ambientali, aggiungere le seguenti: adottando obbligatoriamente misure di riduzione della vulnerabilità nei confronti degli eventi alluvionali,.

0.20.0100.35. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) individua, in collaborazione con le Autorità di Bacino distrettuale, lungo il corso dei fiumi esondati nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, gli interventi per l'ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso lo spostamento degli argini, con la stima dei relativi costi;

0.20.0100.36. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 2, aggiungere le parole: e alla redazione finale dell'Attestato di Qualificazione Energetica asseverato.

0.20.0100.37. Bonelli, Zanella.

delocalizzare, sentito il parere dei proprietari e conduttori, provvedendo a rilasciare verno, capoverso « Art. 20-sexies », comma

- 3, alinea, sopprimere la parola: direttamente.
- **0.20.0100.38.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera a), premettere le parole: definitiva messa in sicurezza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera a):

- a) sopprimere la parola: pubbliche;
- b) aggiungere infine le parole: ivi inclusi gli interventi di ricostruzione conseguenti a smottamenti e frane su proprietà private.
- * **0.20.0100.39.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
- * **0.20.0100.40.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
- * **0.20.0100.41.** Ruffino.
- * **0.20.0100.42.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
- * **0.20.0100.43.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera a), dopo le parole: riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo aggiungere le seguenti: ivi inclusi i terreni e le strutture agricole.

0.20.0100.44. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: , compresi i beni mobili e i beni mobili registrati.

0.20.0100.45. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) sostituzione di mobili e grandi elettrodomestici distrutti o danneggiati con nuovi beni acquistati e destinati ad arredare unità abitative, comprese le pertinenze;.

0.20.0100.46. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi i terreni danneggiati direttamente o che hanno subito effetti a seguito di danni ad altri terreni colpiti dall'alluvione, comprese le attrezzature, gli impianti tecnici e frutticoli al servizio di detti terreni e gli interventi di rimozione di inquinanti e di eliminazione di avvallamenti o danni intervenuti a seguito dell'alluvione;.

0.20.0100.47. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera b), dopo la parola: turistiche aggiungere le seguenti: , ad uso agrituristico.

0.20.0100.48. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, lettera f) sostituire le parole: per l'auto-

noma sistemazione *con le seguenti*: per il contributo di autonoma sistemazione.

0.20.0100.49. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

i-bis) interventi per far fronte alle perdite delle produzioni, anche zootecniche, dei raccolti nei terreni agricoli e produttivi in relazione ai danni effettivamente subiti nonché interventi finalizzati al ripristino dei terreni agricoli e produttivi danneggiati;

i-ter) interventi per far fronte agli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici.

0.20.0100.50. Dondi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-sexies, comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) oneri derivanti dalla necessità di ripristinare il regolare esercizio ferroviario anche del settore merci e le attività ad esso connesse nei territori alluvionati.

0.20.0100.51. Cesa.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-sexies, comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) oneri derivanti dalla necessità di ripristinare il regolare esercizio ferroviario e le attività ad esso connesse nei territori alluvionati.

0.20.0100.52. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) oneri per la demolizione e ricostruzione di eventuali immobili da delocalizzare, compresa la dismissione delle attività e la rifunzionalizzazione degli immobili nei quali sono ricollocate le attività produttive e le unità abitative, comprensive dello spostamento e riparazione di macchinari ancora funzionanti e dell'acquisto di quelli non più riparabili, del rifacimento di impianti e di ogni altro onere catastale ed urbanistico connesso.

0.20.0100.53. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, di proprietà privata, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8.

0.20.0100.54. Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. In alternativa alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori di cui all'articolo 20-bis e che per effetto dell'alluvione hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o

asseverata attestante il danno subito, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2023, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

5-ter. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5-quater. Il credito di imposta di cui al comma 5-bis è attribuito nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 20-quinquies.

5-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-quater. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

0.20.0100.55. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

0.20.0100.56. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

0.20.0100.57. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

0.20.0100.58. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati sugli immobili ubicati nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

0.20.0100.59. Rosato, Ruffino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-sexies », aggiungere infine il seguente comma:

7-bis. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole, la cui azienda o la parte prevalente della stessa sia ubicata nel territorio della regione Emilia-Romagna, e che abbiano subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La regione competente procede alla delimitazione dei territori interessati o alla rettifica della delimitazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

0.20.0100.60. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **0.20.0100.61.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
- * **0.20.0100.62.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
- * **0.20.0100.63.** Ruffino.
- * **0.20.0100.64.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per l'avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati ricadenti nei Comuni colpiti dall'alluvione si applicano anche le procedure previste all'articolo 1 dell'Ordinanza del capo della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.

- ** **0.20.0100.65.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
- ** **0.20.0100.66.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Latini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per

l'avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati ricadenti nei territori dei Comuni colpiti dall'alluvione indicati nell'allegato 1, si applicano anche le procedure previste all'articolo 1 dell'Ordinanza del capo della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.

0.20.0100.67. Milani.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Sono fatti salvi, anche ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, gli effetti dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati avviati nella fase dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.

0.20.0100.68. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili, o loro porzioni, non siano stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio, salvo che alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 siano pendenti ovvero siano stati conseguiti i necessari titoli in sanatoria o siano presentate, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo, le relative istanze di sanatoria. La verifica dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sugli immobili danneggiati si riferisce esclusivamente alle parti degli edifici interessate dall'intervento.

* **0.20.0100.69.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Latini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini.

- * **0.20.0100.70.** Milani.
- * **0.20.0100.71.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-septies », dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e dalle condizioni di rischio connesse, i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.

0.20.0100.72. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20- septies, sostituire il comma 8, con il seguente: Per il finanziamento delle attività svolte dai Comuni ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 20-quinquies. Al relativo riparto si provvede con provvedimento del Commissario straordinario, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Città.

Conseguentemente, al capoverso Art. 20-quinquies, al comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 1.600 milioni di euro, ripartito in 800 milioni di euro per l'anno 2023, in 500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 300 milioni di euro per l'anno 2025.

0.20.0100.73. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari. All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, comma 8, sostituire le parole da: dagli articoli fino alla fine del comma con le seguenti: dal presente decreto sulla base delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 20-quinquies.

0.20.0100.74. Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-septies, al comma 8 sopprimere le parole: e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- * **0.20.0100.75.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
- * **0.20.0100.76.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
- * **0.20.0100.77.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, alinea, dopo le parole: per interventi di aggiungere le seguenti: delocalizzazione,.

0.20.0100.79. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, alinea, sostituire le parole: ripristino e riparazione con le seguenti: ripristino, riparazione e nuova costruzione, quest'ultima relativa solo alle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

0.20.0100.80. Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Saccani Jotti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, lettera a), dopo le parole: degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la

prima infanzia, aggiungere le seguenti: del patrimonio di immobili appartenenti all'edilizia residenziale pubblica,.

- * **0.20.0100.81.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
- * **0.20.0100.82.** Manes.
- * **0.20.0100.83.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
- * **0.20.0100.84.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 1, lettera a), dopo la parola: infanzia inserire le seguenti: degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica,.

0.20.0100.85. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera a), dopo le parole: degli immobili demaniali, aggiungere le seguenti: , degli immobili adibiti a istituti penitenziari,.

0.20.0100.86. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: , finanziando in via preferenziale progetti che prevedono anche la realizzazione di interventi di drenaggio urbano sostenibile, verificata la loro effettiva coerenza con le specificità urbanistiche dei luoghi;.

0.20.0100.87. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, al comma 1 lettera b), dopo le parole: e per l'irrigazione aggiungere le seguenti: realizzazione dei progetti di miglioramento delle reti di scolo, impianti tecnici, canali e quant'altro per la

difesa idraulica e per l'irrigazione, già approvati e progettati dai Consorzi di Bonifica nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

0.20.0100.88. Tassinari, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti, Saccani Jotti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 1, lettera c), dopo le parole: e delle biblioteche, aggiungere le seguenti: comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario,.

0.20.0100.89. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 2, lettera c), dopo le parole: ed infrastrutture, aggiungere le seguenti: e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica,.

0.20.0100.90. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 2, lettera e) dopo le parole: infrastrutture stradali aggiungere le seguenti: di interesse nazionale e al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies* per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che individua gli interventi, quantifica il danno e prevede un finanziamento rispetto alle risorse disponibili non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale.

Conseguentemente, al capoverso Art. 20-novies:

1. al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo;

2. dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero della loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2018 n. 1, ciascun ente territoriale interessato opera in qualità di soggetto attuatore a cui vengono assegnate le risorse di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e-bis).

0.20.0100.91. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.

0.20.0100.92. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con priorità per gli interventi di forestazione urbana diffusa, di rinaturalizzazione del suolo e degli ambienti fluviali, di implementazione delle aree verdi urbane e dei corridoi ecologici, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cambiamenti climatici sull'ambiente costruito e contrastare il consumo di suolo.

0.20.0100.93. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora la programmazione dei beni culturali preveda la costruzione e l'allestimento di nuovi archivi e biblioteche, al fine di garantire la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali, l'autorizzazione per la loro realizzazione è rilasciata acquisito il parere delle competenti Soprintendenze del Ministero della cultura e dei Vigili del fuoco.

0.20.0100.94. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.

0.20.0100.95. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, al comma 6, sostituire le parole: progetti esecutivi con le seguenti: progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, al comma 8, sostituire le parole: progetti esecutivi con le seguenti: progetti di fattibilità tecnica ed economica.

0.20.0100.96. Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 7, dopo le parole: nonché le spese inserire le seguenti: per i lavori già avviati alla data del 6 luglio 2023 e.

0.20.0100.97. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-octies, comma 10, sostituire le parole: , e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di con le seguenti: e senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore finalizzate allo;.

Conseguentemente al medesimo comma 10 dopo le parole: nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 20-bis inserire le seguenti: si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche ai fini delle ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del presente decreto.

- * **0.20.0100.98.** Milani.
- * **0.20.0100.99.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20-octies », sopprimere il comma 11.

0.20.0100.100. Bonelli, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1, lettera a), dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e gli enti locali.

0.20.0100.101. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) i Consorzi di bonifica;.

0.20.0100.102. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli,

Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) I comuni e le relative unioni.

- * **0.20.0100.103.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
- * **0.20.0100.104.** Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
- * **0.20.0100.105.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
- * **0.20.0100.106.** Ruffino.
- * **0.20.0100.107.** Manes.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 1 sopprimere le lettere b), c), d), f).

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo con le seguenti: a valere sulle risorse della contabilità speciale del commissario. Con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede al trasferimento delle relative risorse finanziarie.

0.20.0100.109. Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai Comuni o agli altri enti locali interessati con le seguenti: ai Comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali;.

Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero gli enti di governo degli ambiti terri-

toriali ottimali territorialmente competenti.

0.20.0100.110. Zinzi, Morrone, Montemagni, Latini, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-novies, comma 2, sostituire le parole: può individuare con la seguente: individua.

0.20.0100.111. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso « Art. 20- novies », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: autorizzazione del con le seguenti: comunicazione al;.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: sulla base.

0.20.0100.112. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: tali materiali fino alla fine della lettera.

0.20.0100.113. Morfino, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana.

All'articolo aggiuntivo 20.0100, del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 2, lettera e), dopo la parola: venduti inserire le seguenti: mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

0.20.0100.114. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da essi

incaricate *con le seguenti:* da essi appositamente incaricate per il servizio.

0.20.0100.115. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).

0.20.0100.116. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, capoverso Art. 20-decies, comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4.

Conseguentemente, al capoverso Art. 20-quinquies, comma 1, sostituire le parole: con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: con uno stanziamento complessivo di 1.100 milioni di euro, ripartito in 700 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 100 milioni di euro per l'anno 2025.

0.20.0100.117. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso Art. 20-decies inserire il seguente:

Art. 20-decies.1.

(Governance del servizio idrico integrato)

1. Ai fini del conseguimento delle condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi di Coesione 2021-2027 in coerenza con gli obiettivi della Riforma 4.2 del PNRR, le gestioni del servizio affidate dai Comuni nel rispetto delle forme previste dalla ordinamento europeo che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario, sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le possibili forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico di cui al comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dell'efficientamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

0.20.0100.118. Centemero.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso Art. 20-undecies, inserire il seguente:

Art. 20-undecies.1.

(Fondo mutua assistenza e calamità naturali e misure in favore delle imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo denominato «Fondo mutua assistenza e calamità naturali » (FMACN), con una dotazione di 5 milioni di euro nell'anno 2023, destinato alle imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche, finalizzato a incentivare la stipula di contratti assicurativi in materia di copertura assistenziale circa il mancato guadagno in caso di gravi malattie o incidenti e di copertura verso il danno emergente ed il lucro cessante derivante da calamità naturali ed altri eventi anomali che avvengono in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere.
- 2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri

di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento di cui al medesimo comma 1, contributi a fondo perduto a favore delle imprese esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche nei territori di cui all'articolo 20-bis per comprovati danni diretti derivanti dall'evento calamitoso, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
- 5. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 4, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

0.20.0100.119. Appendino, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo, dopo il capoverso Art. 20-undecies aggiungere il seguente:

Art. 20-duodecies.

(Disposizioni a sostegno delle istituzioni scolastiche)

- 1. Per garantire la continuità didattica, la tutela del diritto al proseguimento degli apprendimenti, il ripristino della piena funzionalità scolastica e dei servizi e della fruibilità in sicurezza degli spazi, delle strumentazioni, delle dotazioni in generale colpite dagli eventi alluvionali:
- *a)* possono essere attivati, nell'anno scolastico 2023/2024, eventuali incarichi

temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle attività didattiche:

- b) possono essere attivati incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine dell'attività didattica;
- c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può derogare motivatamente al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I-quinquies con il seguente: Recupero della capacità produttiva e della piena funzionalità scolastica.

0.20.0100.120. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 20 aggiungere i seguenti:

CAPO I-bis.

PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICO-STRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 20-bis

(Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1.
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-undecies possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricom-

presi nell'allegato 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.

3. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 20-ter.

(Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il commissario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

- 2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione del Commissario.
- 3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che si intendono trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei Commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione

di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto o altra posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

- 5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000.
- 6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della

struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Il Commissario straordinario:

- a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies con gli interventi di rispettiva competenza;
- b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e);
- *c)* nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera *e)*:
- 1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
- 2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, e danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20bis, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
- 3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, anche di interesse turistico;

- d) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;
- f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-undecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.
- 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle stesse funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostru-

- zione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
- 9. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento,
 può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I subcommissari operano in stretto raccordo
 con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni
 di cui al comma 7. Ai sub-commissari non
 spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
 denominati.
- 10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
- a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al periodo precedente è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
- *b)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Art. 20-quater.

(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
- 2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

- 3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:
- *a)* nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3;
- b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
- c) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Art. 20-quinquies.

(Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
- 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.
- 3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 2, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate rispetti-

vamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 di euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

- 4. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 20-bis.
- 5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 12, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
- 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- 7. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

CAPO I-ter.

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

SEZIONE I

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEG-GIATI PRIVATI

Art. 20-sexies.

(Ricostruzione privata)

- 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:
- *a)* individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
- 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
- 2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

- 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
- b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
- c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;
- d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione:
- e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
- 2. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

- 3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi meteorologici di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:
- a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
- *d)* danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- *e)* danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;
- f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali

sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

- g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;
- *h)* interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- *i)* interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-bis.
- 4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dagli articoli da 20-bis a 20-undecies, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'ina-

- dempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.
- 5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-undecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
- 6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20-septies.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

- 1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
- a) scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato,

senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

- b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis;
- c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
- 2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
- 3. Il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
- 4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.
- 5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto,

- procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 20quinquies, comma 1.
- 6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
- 7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di

titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.

8. I Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dagli articoli da 20-bis a 20-undecies sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE II

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEG-GIATI PUBBLICI

Art. 20-octies.

(Ricostruzione pubblica)

- 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 20-bis ed in particolare:
- a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;
- *b)* delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione:

- c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- *d)* degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
- 2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:
- a) un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- *b)* un piano speciale dei beni culturali danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;
- d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

- e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
- 3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
- 4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
- 5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure

- i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
- 6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il codice unico di progetto (CUP) degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.
- 7. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
- 8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
- 9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decretolegge, le disposizioni della Parte II, titolo IV,

di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 20-bis.

11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-undecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri

nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decretolegge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.

Art. 20-novies.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

- 1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:
 - a) le Regioni;
 - b) il Ministero della cultura;
- *c)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- 2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso ente locale titolare.
- 3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera *e*), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2 lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e*) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*), del presente articolo.

- 5. I lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
- 6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

CAPO I-quater.

MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 20-decies.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto degli articoli da 20-bis a 20-undecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto pre-

- visto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
- 2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:
- *a)* fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.
- 3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con

codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

- 4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
- 5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C - operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto

sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

- 6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio
- 7. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi

omogenei di rifiuti (R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

- 8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
- 9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

- 10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
- 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dall'evento calamitoso di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il

campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e). ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO I-quinquies.

RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUT-TIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20-undecies.

(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023)

- 1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
- 2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Conseguentemente:

a) dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 2 (Articolo 4, comma 3)

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importi in euro
Ministero dell'u- niversità e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scienti- fica e tecnologica di base e appli- cata	15.000.000
	Totale Ministero d	ell'università e della	ricerca			15.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logi- stica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999
	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logi- stica	011	Pianificazione strategica di set- tore e sistemi stradali e auto- stradali	122.994.272
	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logi- stica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697
	2.6	013	Diritto alla mobi- lità e sviluppo dei sistemi di tra- sporto	006	Sviluppo e sicu- rezza della mobi- lità locale	3.272.340
	2.5	013	Diritto alla mobi- lità e sviluppo dei sistemi di tra- sporto	009	Sviluppo e sicu- rezza della navi- gazione e del tra- sporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260
	2.3	013	Diritto alla mobi- lità e sviluppo dei sistemi di tra- sporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000
	2.4	013	Diritto alla mobi- lità e sviluppo dei sistemi di tra- sporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicu- rezza del tra- sporto ferrovia- rio	4.901.131
	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e con- trollo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094
	Totale Ministero d	235.465.793				
Ministero dell'a- gricoltura, della sovranità alimen- tare e delle fore- ste	1.3	009	Agricoltura, poli- tiche agroalimen- tari e pesca	006	Politiche compe- titive, della qua- lità agroalimen- tare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000
	Totale Ministero d	ell'agricoltura, della	sovranità alimentar	e e delle foreste		5.000.000

		I	<u> </u>	I	I	
Ministero dell'e- conomia e delle finanze	1.8	029	Politiche econo- mico-finanziarie e di bilancio e tu- tela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobi- liari dello Stato	154.539.729
	20.1	028	Sviluppo e riequi- librio territoriale	004	Sostegno alle po- litiche nazionali e comunitarie ri- volte a promuo- vere la crescita ed il superamento degli squilibri so- cio-economici territoriali	450.000.000
	22.2	032	Servizi istituzio- nali e generali delle amministra- zioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.431
	1.2	029	Politiche econo- mico-finanziarie e di bilancio e tu- tela della finanza pubblica	003	Prevenzione e re- pressione delle violazioni di na- tura economico- finanziaria	33.474.670
	1.6	029	Politiche econo- mico-finanziarie e di bilancio e tu- tela della finanza pubblica	007	Analisi, monito- raggio e controllo della finanza pubblica e politi- che di bilancio	14.200.207
	1.1	029	Politiche econo- mico-finanziarie e di bilancio e tu- tela della finanza pubblica	001	Regolazione e co- ordinamento del sistema della fi- scalità	1.000.000
	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Fi- nanza alla sicu- rezza interna ed esterna del Paese	6.809.396
	Totale Ministero d	675.774.433				
Ministero degli affari esteri e della coopera- zione internazio- nale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strut- ture diplomatico- consolari	30.204.196
	Totale Ministero d	30.204.196				
Ministero dell'i- struzione e del merito	1.2	022	Istruzione scola- stica	008	Sviluppo del si- stema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edi- lizia scolastica	5.565.312

Ministero del terno	l'in-	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela del- l'ordine e della si- curezza pubblica	107.272.291
		6.2	032	Servizi istituzio- nali e generali delle amministra- zioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	406.736
		3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	53.903.840
		4.2	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	50.938.141
		6.2	032	Servizi istituzio- nali e generali delle amministra- zioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.840.000
		Totale Ministero d	ell'interno				219.361.008
Ministero d	lella	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.755
		1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678
		1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000
		1.5	006	Giustizia	011	Transizione digi- tale, analisi stati- stica e politiche di coesione	17.820.929
		Totale Ministero d	ella giustizia				68.598.362
Ministero d difesa	lella	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione ge- nerale delle Forze Armate e approv- vigionamenti mi- litari	33.000.000
		Totale Ministero della difesa				33.000.000	
Ministero d cultura	lella	1.9	021	Tutela e valoriz- zazione dei beni e attività cultu- rali e paesaggi- stici	015	Tutela del patri- monio culturale	3.496.680

Ministero del- l'ambiente e della sicurezza energe- tica	5.2	010	Energia e diver- sificazione delle fonti energetiche	007	Promozione del- l'efficienza ener- getica, delle ener- gie rinnovabili e regolamenta- zione del mercato energetico	17.000.000
	1.5	018	Sviluppo sosteni- bile e tutela del territorio e del- l'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idri- che e del territo- rio e prevenzione del rischio idro- geologico	3.937.227
	5.1	010	Energia e diver- sificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicu- rezza in ambito energetico e di ge- orisorse	79.100.000
	Totale Ministero d	100.037.227				
	Totale complessivo					

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante « Disposizioni urgenti per la rico-struzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 »,

è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88.

20.0100. Il Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	1
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	1
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	1
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	1
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis, Doc. XXII, n. 28 Riccardo Ricciardi, Doc. XXII, n. 29 Simiani (Seguito dell'esame e conclusione)	1
ALLEGATO 3 (Correzione di forma approvata)	1
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D'Anzi, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.50.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE formula un orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Elena MACCANTI (LEGA) preannunzia il voto favorevole del gruppo della Lega, esprimendo particolare soddisfazione giacché la sua forza politica si era fatta promotrice, sia nella precedente legislatura che in questa, di un'analoga proposta di legge a prima firma della collega Bordonali. Ricorda altresì che la necessità di introdurre una riforma del genere era emersa dopo un fatto assai tragico verificatosi presso il Lago di Garda. Da ultimo, si augura che possa presto essere esaminato in Commissione anche il disegno di legge di riforma del codice della strada.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia il voto favorevole della propria forza politica. Ricorda che il percorso era partito nella scorsa legislatura con il precedente Governo e che di esso il gruppo Movimento 5 Stelle si era fatto parte attiva, con la consapevolezza della necessità di colmare un evidente vuoto legislativo.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Ricorda altresì che le ferie estive sono il momento dell'anno più delicato in termini di incidenti nautici, auspicando dunque che il voto finale arrivi prima dell'interruzione dei lavori programmata per il mese di agosto.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) preannunzia il voto favorevole del gruppo Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Flavio TOSI (FI-PPE), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE formula un orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia l'astensione del Movimento 5 Stelle sul parere in esame. Afferma che la sua forza politica non condivide il contenuto di tutti gli articoli del disegno di legge e che le Commissioni competenti stanno ancora discutendo sugli emendamenti al testo. In particolare, poi, gli sembra apprezzabile il contenuto degli articoli 10 e 28, comma 2; nutre invece perplessità sull'assegnazione di 7 milioni di euro alla Santa Sede per investimenti sulla digitalizzazione e si ripromette di svolgere ulteriori approfondimenti in proposito.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annunzia l'astensione del Partito Democratico. Argomenta che il voto non sarà negativo perché sono previste delle forme di assunzione, e ciò rappresenta una tutela per i lavoratori; sono inoltre stanziati ulteriori fondi per il Giubileo del 2025, decisione che merita apprezzamento.

Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia l'astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Ricorda che, in merito all'assetto di ANSFISA regolato dall'articolo 10, aveva già presentato l'interrogazione 4-00475 con il collega Morassut; nonostante tutte le interlocuzioni svolte, l'inquadramento dei dipendenti transitati nell'Agenzia verrà tut-

tavia assimilato a quelli di prima qualifica. Dichiara che presenterà un emendamento al riguardo nel corso dell'esame in Aula, o, se ciò non sarà possibile per via della posizione della questione di fiducia, un ordine del giorno.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 luglio 2023. – Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ».

Doc. XXII, n. 9 Pittalis, Doc. XXII, n. 28 Riccardo Ricciardi, Doc. XXII, n. 29 Simiani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono pervenuti il parere favorevole della I Commissione Affari costituzionali, il parere favorevole con un'osservazione della II Commissione Giustizia e il nulla osta della V Commissione Bilancio.

Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, avverte di aver predisposto una proposta di correzione di forma del testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Fa in particolare presente come essa non abbia un contenuto in qualsiasi modo innovativo, bensì sia volta esclusivamente ad evitare una ripetizione nel testo derivante dall'approvazione di un emendamento presentato da diverse forze politiche.

Esprime poi sincera soddisfazione per il fatto che si arrivi in Aula con un testo ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione approva la proposta di correzione di forma (vedi allegato 3).

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di conferire alla relatrice Maccanti il mandato a riferire favorevolmente sul provvedimento all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 luglio 2023.

Audizione del Direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D'Anzi, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (C. 911, approvata dal Senato);

condivise pienamente le finalità della proposta di legge, che interviene a colmare una lacuna normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (C. 1239 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis, Doc. XXII, n. 28 Riccardo Ricciardi e Doc. XXII, n. 29 Simiani.

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

All'articolo 1, comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: quali ad esempio i tracciati radar fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: nei giorni del 10 e 11 aprile 1991 con le seguenti: nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 10 aprile 1991.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE	CONSULTIVA	١.

di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione delle Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	143
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	146
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	144
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	147
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli (Parere alle Commissioni II e XII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	144
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale autonoma liberi imprenditori (As.N.A.L.I.) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	144
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcooperative cultura turismo e sport .	145
Audizione di rappresentanti di CulTurMedia	145

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agri-

coltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata illustrata la relazione introduttiva e si è svolto l'esame preliminare.

Dà conto delle sostituzioni e invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

C. 1150 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 336 Donzelli.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2023.

Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 luglio 2023.

Audizione informale in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale autonoma liberi imprenditori (As.N.A.L.I.) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 luglio 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcooperative cultura turismo e sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di CulTurMedia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.05.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (C. 1239 Governo);

preso atto con favore dell'articolo 1, comma 5 che proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999);

ricordato l'articolo 42 che riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati;

sottolineato l'articolo 43 che autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 stabilendo, altresì. che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti,

esprime

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (C. 1150 Governo, approvato dal Senato), esprime

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata la proposta di legge recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (C. 336 Donzelli), quale risultante dalle proposte emendative

approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE	REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1275 Conte	
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, presidente, comunica che è rientrata a far parte della Commissione la deputata Valentina BARZOTTI e ha cessato di farne parte la deputata Anna Laura ORRICO.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus,C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti eC. 1275 Conte.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede referente dopo la conclusione, con l'audizione dell'ISTAT che è stata svolta ieri, di un ampio ciclo di audizioni.

Ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea delle proposte di legge in titolo, iscritte nel calendario vigente in quota opposizione, è previsto a partire da venerdì 28 luglio 2023.

Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge C. 1275 Conte, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo; poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Chiede pertanto alla relatrice di illustrare la predetta proposta di legge.

Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, illustrando il contenuto della proposta di legge C. 1275, osserva che essa reca disposizioni per l'istituzione del salario minimo e si compone di otto articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, in primo luogo configurando in capo ai

datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, l'obbligo di corrispondere ai lavoratori dipendenti una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in secondo luogo, disponendo che quanto previsto nella medesima proposta si applichi anche ai rapporti di collaborazione organizzati dal committente che, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, rientrano nella nozione di lavoro subordinato, nonché ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o che effettuano prestazioni d'opera intellettuale o manuale.

L'articolo 2 definisce la suddetta retribuzione, intendendo per tale il trattamento economico complessivo non inferiore – ferme restando le pattuizioni di miglior favore – a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività. In ogni caso, il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere inferiore a 9 euro lordi. Per quanto concerne il lavoro domestico, la definizione del trattamento economico minimo orario è demandata ad apposito regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli articoli 3 e 4 individuano il trattamento economico applicabile in caso di mancanza o di pluralità di CCNL. In particolare, se è presente una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, il trattamento economico – che comunque deve essere pari ad almeno 9 euro lordi per ora – non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria interessata.

Se invece manca il CCNL per il settore di riferimento, la retribuzione non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili e a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici. Se tale mancanza deriva da scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo applicabile è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una apposita Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario.

L'articolo 6 reca disposizioni per la repressione di condotte elusive, prevedendo, in particolare, che, qualora il giudice del lavoro accerti la violazione di quanto disposto dalla proposta di legge in esame da parte del datore di lavoro, ordina allo stesso la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

L'articolo 7 demanda alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi.

L'articolo 8 dispone che la proposta di legge in oggetto, ad eccezione del predetto articolo 7, acquista efficacia dal 15 novembre 2024, data entro cui gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva UE 2022/2041 sul salario minimo.

Walter RIZZETTO, presidente, ricordato che i provvedimenti in titolo sono iscritti nel calendario vigente dell'Assemblea in quota opposizione, ritiene che possa essere adottato come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275, atteso che su di essa si è registrato il consenso di tutti i gruppi di opposizione.

Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, concorda con le considerazioni del presidente. Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1275, che ritiene rappresenti una sintesi ragionevole ed unitaria delle posizioni di tutte le opposizioni. Si augura che la maggioranza possa collaborare costruttivamente nel prosieguo dell'*iter*, al fine di giungere ad un risultato positivo per i tanti lavoratori coinvolti ed evitare di non deludere le loro aspettative.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il testo della proposta di legge C. 1275 rappresenti un positivo punto di sintesi tra le posizioni delle opposizioni in una materia delicata come quella del salario minimo. Ringrazia il presidente per aver consentito lo svolgimento di un iter articolato nel quale, attraverso l'ascolto delle diverse parti in causa, è stato possibile acquisire utili elementi di conoscenza. Fa notare che, a distanza di diversi mesi dallo svolgimento delle ultime elezioni, si registra il dato politico di una opposizione unita. Ritiene che tale elemento di condivisione dell'opposizione non possa che giovare al confronto democratico con la maggioranza e il Governo, con i quali auspica sia possibile dialogare positivamente circa il contenuto di tale importante provvedimento. Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla pro-

posta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275. Osservato che tale testo è condiviso da tutte le opposizioni, ritiene che esso rechi interventi che non potranno che migliorare le condizioni di vita e di salario di milioni di lavoratori.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275, segnalando come elemento positivo il raggiungimento di una sintesi tra le opposizioni. Fa notare, in conclusione, che tale provvedimento reca un intervento che raccoglie le indicazioni provenienti dall'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1275.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, come concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 1275, adottata come testo base, è fissato alle ore 12 di venerdì 14 luglio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	1
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	1
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	1
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	1
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	1
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	1
INTERROGAZIONI:	
5-00578 Marianna Ricciardi: Iniziative a tutela dei pazienti coinvolti in uno studio clinico sulla policitemia vera	1
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	1
5-00976 Patriarca: Semplificazione delle procedure per la definizione di prezzo e rimborso dei farmaci	1
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	1
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final), di: rappresentanti della Rete oncologica campana (in videoconferenza); rappresentanti del Programma SmartFood dell'Istituto europeo di oncologia di Milano (in videoconferenza); Riccardo Polosa, fondatore del CoEHAR, Centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo, e professore ordinario di Medicina interna presso l'Università di Catania; (in videoconferenza); Claudio Zanon, oncologo e direttore scientifico di Motore sanità; Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di Chirurgia	
toracica dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano (in videoconferenza)	1

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1135, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nel rilevare che il provvedimento in esame riguarda un tema estremamente importante, osserva tuttavia come il testo in esame abbia carattere molto limitato. Si tratta, infatti, di una norma meramente procedurale sulla quale il suo gruppo esprime forti perplessità. Nel ricordare che attualmente solo il 15 per cento delle donne vittime di violenza sporge denuncia, sottolinea che la previsione della revoca del pubblico ministero che non proceda entro tre giorni all'ascolto della persona offesa non è in grado di produrre avanzamenti sostanziali nella prevenzione di atti violenti.

Rileva che troppo spesso le donne vittime di abusi trovano difficoltà ad essere credute e diventano quindi vittime per la seconda volta. Sottolinea, peraltro, che in alcuni casi il termine dei tre giorni può rappresentare una forzatura che rischia di minare l'esito di eventuali processi, in quanto nei momenti immediatamente successivi a un episodio di violenza si può essere scossi emotivamente ed è pertanto necessario del tempo per elaborare quanto realmente accaduto.

Evidenza che sarebbero necessari maggiori investimenti e interventi con una prospettiva più ampia, concentrandosi sulla qualità dell'indagine, sulla formazione degli operatori e sul potenziamento di forme di prevenzione quali il braccialetto elettronico.

Fatte queste premesse, preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice da parte del Partito Democratico, in analogia con la posizione assunta sul provvedimento che nella passata legislatura ha introdotto il cosiddetto codice rosso.

In conclusione, rilevando uno scarso interesse da parte dei rappresentanti delle forze di maggioranza rispetto al suo intervento, esprime il proprio rammarico in quanto il contrasto alla violenza di genere dovrebbe essere un tema particolarmente sentito da parte dei componenti della XII Commissione.

Elena BONETTI (A-IV-RE), nel condividere il pensiero della collega Malavasi sul fatto che il tema oggetto del provvedimento in esame dovrebbe essere al centro dell'interesse della Commissione, esprime perplessità sul contenuto dello stesso in termini di efficacia, ritenendo che dovrebbero essere considerate prioritarie misure aventi la finalità di assicurare la massima protezione alle donne che sporgono denuncia, al fine di evitare che esse subiscono ritorsioni o siano forzate a ritirarla.

Nel rilevare che il provvedimento in discussione, pur ponendosi un obiettivo sicuramente condivisibile, rischia di essere inefficace, ricorda che esso ha inteso recuperare parzialmente il contenuto di una proposta di legge di iniziativa parlamentare già presentata molti mesi prima, depauperandola però sotto diversi aspetti. Sottolinea la scorrettezza di tale modo di procedere, evidenziando come la maggioranza, nel momento in cui ha ravvisato l'esigenza di un intervento legislativo su una questione su cui già si era attivata l'iniziativa legislativa parlamentare, avrebbe potuto almeno consentire che il dibattito si svolgesse sul testo originario.

Preannuncia che in sede di esame del provvedimento in Assemblea presenterà emendamenti finalizzati proprio a riprendere il contenuto della proposta originaria, con l'obiettivo di promuovere l'adeguamento della normativa vigente in materia.

Coglie l'occasione per stigmatizzare la natura del dibattito nel mondo politico dopo il presunto episodio di violenza nei confronti di una giovane donna verificatosi a Milano, sottolineando come alcune dichiarazioni rese al riguardo siano state sicuramente mal costruite, con l'effetto di rivelarsi dannose. In proposito, trova contraddittorio che si possa giudicare tardiva una denuncia presentata dopo quaranta giorni quando la normativa in vigore, approvata a suo tempo anche da forze parlamentari che fanno parte dell'attuale maggioranza, prevede un termine di dodici mesi per poter sporgere denuncia proprio in ragione della delicatezza della situa-

zione psicologica in cui può venirsi a trovare la vittima.

Esprime l'auspicio che ci possa essere un confronto aperto su queste problematiche anche all'interno della Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio e la violenza di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Matteo ROSSO (FdI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, osserva che il provvedimento in esame riprende un lavoro svolto nelle precedenti legislature, con la finalità di sanare una lacuna presente nella normativa sull'omicidio stradale introdotta con la legge n. 4 del 2016. Ritiene doveroso ricordare che una notevole sensibilizzazione rispetto al tema degli incidenti nautici è collegata a un triste episodio verificatosi nel 2021 nelle acque del lago di Garda, nel quale hanno perso la vita due giovani travolti da un motoscafo il cui conducente aveva assunto troppo alcol, e alle conseguenti vicende giudiziarie.

Nel rilevare che purtroppo l'inasprimento delle pene per gli omicidi stradali non ha portato a significative riduzioni in termini di incidenti, sottolinea che occorre potenziare gli strumenti di prevenzione e auspica che nel corso dell'esame in Assemblea vi possa essere un approfondimento in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.20.

5-00578 Marianna Ricciardi: Iniziative a tutela dei pazienti coinvolti in uno studio clinico sulla policitemia vera.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, segnala la criticità della condizione di alcuni pazienti che hanno partecipato a uno studio critico per la sperimentazione di un farmaco per la cura della policitemia vera.

Nel sottolineare l'importanza di garantire la continuità terapeutica, auspica che sia assicurata ai predetti pazienti la possibilità di continuare a curarsi con il farmaco che hanno sperimentato.

5-00976 Patriarca: Semplificazione delle procedure per la definizione di prezzo e rimborso dei farmaci.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita. Sottolinea che la sua interrogazione è connessa in particolare alle procedure di valutazione tecnico-scientifica svolte dall'Agenzia italiana del farmaco in relazione a farmaci volti a contrastare patologie che non dispongono di alternative terapeutiche già autorizzate, e che proprio per questo motivo si configurano a forte impatto sociale.

Evidenzia come, in questi casi, sia particolarmente importante dare certezze agli operatori economici e ai pazienti e, pertanto, è necessario che l'*iter* autorizzativo si svolga con la celerità e l'uniformità dovute.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 luglio 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano europeo di lotta contro il cancro» (COM(2021)44 final), di: rappresentanti della Rete oncologica campana (in videoconferenza); rappresentanti del Programma SmartFood dell'Istituto europeo di oncologia di Milano (in videoconferenza); Riccardo Polosa, fondatore del CoEHAR, Centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo, e professore ordinario di Medicina interna presso l'Università di Catania; (in videoconferenza); Claudio Zanon, oncologo e direttore scientifico di Motore sanità; Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di Chirurgia toracica dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.45.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1239 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »;

preso atto che, tra le norme di interesse contenute nel provvedimento, assumono particolare rilievo quelle recate dall'articolo 8, in materia di riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 – PON, da

destinare al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere;

evidenziata l'importanza di assicurare l'attuazione del PON, tema all'attenzione della XII Commissione presso la quale è in corso di esame la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM (2021) 44 final),

esprime

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere »;

rilevato che la proposta di legge è volta a rafforzare il cosiddetto «codice

rosso » ovvero l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato;

ritenute pienamente condivisibili le finalità del provvedimento in oggetto,

esprime

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche » (C. 911, approvata dal Senato);

condivisa la finalità della proposta di legge in esame, di estendere l'applicazione delle norme del codice penale previste per le fattispecie di omicidio stradale (articolo 589-bis) e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis) anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di una delle unità da diporto elencate all'articolo 3 del Codice della nautica da diporto,

esprime

5-00578 Marianna Ricciardi: Iniziative a tutela dei pazienti coinvolti in uno studio clinico sulla policitemia vera.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione delineata nell'atto ispettivo in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA, ha inteso precisare che il medicinale Besremi®, a base del principio attivo ropeginterferone alfa2b, è un farmaco orfano, autorizzato con procedura centralizzata europea in data 15 febbraio 2019, con la seguente indicazione: « Besremi è indicato come monoterapia negli adulti per il trattamento della policitemia vera senza splenomegalia sintomatica ».

I pazienti che presentano policitemia vera (PV) hanno un rischio trombotico ed emorragico significativamente aumentato rispetto alla popolazione generale, in seguito ad uno stato di iper-coagulabilità secondario alla patologia mieloproliferativa, associato ad un livello variabile di disfunzione piastrinica.

La morbilità/mortalità per fenomeni tromboembolici, in assenza di trattamento, ha un impatto significativo sull'aspettativa di vita dei pazienti.

Peraltro, in alcune persone affette da PV, la patologia può evolvere in mielofibrosi post-PV, mielodisplasia.

Il farmaco Besremi® è stato classificato dall'AIFA, ai fini del rimborso e della dispensazione, in classe H/RNRL, con prescrizione da parte di Centri ospedalieri o di specialisti (ematologo, internista, geriatra), condizionata alla compilazione di un Registro di Monitoraggio, che ne limita la rimborsabilità alla indicazione di cui alla Determina AIFA n. 245 del 24 marzo 2022 (Riclassificazione del medicinale per uso umano « Besremi », ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022: «Trattamento di soggetti con policitemia vera e senza splenomegalia sintomatica che siano risultati intolleranti al trattamento con idrossiurea secondo i criteri della European Leukemia Net (ELN) (Barbui et al., J Clin Oncol 2011), delle donne in età fertile che intendano intraprendere una gravidanza e dei soggetti con storia di tumori cutanei ».

Nel mese di marzo 2023, alcune Associazioni di Pazienti hanno sottoposto all'attenzione di AIFA la problematica della continuità terapeutica per alcuni pazienti (nel numero di trenta unità) arruolati nella fase osservazionale dello studio clinico randomizzato «Ropeginterferon alfa-2b versus Phlebotomy in Low-Risk Patients with Polycythemia Vera (Low-PV study, NCT03003325) ».

Il suddetto studio « no-profit » Low-PV, conclusosi il 31 marzo 2023, è stato condotto dalla Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (FROM), con previsione della fornitura del farmaco, per tutta la durata dello studio, ed imputazione dei relativi costi a carico dell'Azienda farmaceutica titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (Aop Orphan Pharmaceuticals AG).

A tale riguardo, AIFA ha inteso precisare che il relativo protocollo sperimentale non prevedeva la cosiddetta « clausola di salvaguardia », che garantisce, al termine della fase sperimentale, la continuità terapeutica per i pazienti arruolati.

I pazienti dello studio Low-PV, infatti, essendo a basso rischio tromboembolico, e non necessitando, secondo le vigenti linee guida, di terapia con idrossiurea, sono stati esclusi dall'indicazione rimborsata (che richiede, invece, un precedente trattamento con idrossiurea), pur rientrando nelle più ampie indicazioni di eleggibilità fornite dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).

Considerate, dunque, le reiterate richieste di continuità terapeutica per i trenta pazienti non rientranti nei criteri prefissati dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA per accedere al farmaco in regime di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, la problematica in esame è stata nuovamente sottoposta all'attenzione della CTS.

Nella seduta del 15 maggio 2023, la Commissione Tecnico Scientifica ha espresso parere negativo, rilevando che l'istruttoria predisposta dai competenti uffici AIFA ha confermato la mancanza di evidenze sufficientemente solide a sostegno della rimborsabilità secondo i criteri di eleggibilità dello studio clinico in oggetto.

Infatti, l'eventuale estensione della rimborsabilità alla popolazione a basso rischio, costituendo una modifica radicale dell'approccio attualmente raccomandato dalle linee guida, richiederebbe la disponibilità di dati più consistenti, ottenuti su « endpoint » clinici e con un « follow up » più lungo.

La CTS ha così chiarito che le eventuali scelte di prosecuzione del trattamento, ritenute opportune sulla base di una valutazione clinica individuale, dovrebbero essere gestite caso per caso a livello locale.

5-00976 Patriarca: Semplificazione delle procedure per la definizione di prezzo e rimborso dei farmaci.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'atto ispettivo in esame, desidero ricordare che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Ministero della salute 20 settembre 2004, n. 245, Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, nell'ambito dell'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA operano, a supporto dell'attività del Consiglio di Amministrazione ed in raccordo tra loro, la Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica per la valutazione dei farmaci ed il Comitato Prezzi e Rimborso.

In base all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 245/2004, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia adotta, dietro proposta del Direttore Generale di AIFA, le delibere relative alle materie di cui all'articolo 48, comma 5, lettere c) (elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN); d) (specifica valutazione di costo-efficacia per nuovi farmaci con vantaggio terapeutico aggiuntivo; f) (interventi in caso di superamento del tetto di spesa), della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Inoltre, per effetto dell'articolo 2 del « Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso », approvato con la Delibera n. 7 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, la Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica esprime valutazioni/pareri a vantaggio degli Organi di amministrazione attiva di AIFA, quali atti endoprocedimentali rispetto ai procedimenti finalizzati alla definizione dei provvedimenti finali.

Al momento attuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, come convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, è «in itinere» la riforma dell'AIFA, che contempla la soppressione sia della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica per la valutazione dei farmaci sia del Comitato Prezzi e Rimborso.

Le funzioni di questi due Organi verranno attribuite ad una nuova « commissione unica », denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco, composta da 10 persone.

In base all'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, come convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono altresì previste le figure organiche del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico.

Al riguardo, l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA, per quanto di propria competenza, ha precisato quanto segue.

Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA tenutasi lo scorso 21 giugno, i quesiti posti dall'Onorevole interrogante sono stati esaminati e trattati dal Consiglio stesso, che ha approvato all'unanimità l'estratto del Verbale n. 9/ 2023.

In merito a quanto riportato nell'atto ispettivo in esame, l'estratto approvato rappresenta che: « Il Consiglio non interferisce con le valutazioni tecnico-scientifiche concernenti i medicinali, ma, nell'ambito delle sue prerogative, chiede e può chiedere agli organismi tecnici (CTS e CPR) approfondimenti istruttori ritenuti necessari, al fine di assumere le deliberazioni rientranti nelle proprie responsabilità ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-0193 Caramiello: Sui danni causati alla produzione vitivinicola dalla peronospora	163
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	171
5-0194 Gadda: Sulle modalità di intervento di AGEA per l'erogazione dei contributi volti a facilitare la stipula di assicurazioni in ambito zootecnico	163
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	172
5-01095 Gatta: Sulla possibilità di compensare gli aiuti FEAMP con i contributi previdenziali dovuti alle imprese	163
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	174
5-00195 Vaccari: Sulle misure finanziarie per rilanciare le aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali	163
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	176
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste	164
SEDE CONSULTIVA:	
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione)	164
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	178
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	167
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	179

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agri-

coltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.50.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-0193 Caramiello: Sui danni causati alla produzione vitivinicola dalla peronospora.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando e ringraziando il sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, ribadisce la necessità che, a fronte dei cambiamenti climatici in atto, venga intrapresa un'azione preventiva seria per combattere la fitopatologia della peronospora, che ha già compromesso i raccolti.

5-0194 Gadda: Sulle modalità di intervento di AGEA per l'erogazione dei contributi volti a facilitare la stipula di assicurazioni in ambito zootecnico.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario per la complessa risposta alla sua interrogazione. In proposito, segnala che il suo gruppo parlamentare ha intenzione di monitorare attentamente la situazione per assicurarsi che AGEA eroghi i contributi dovuti entro la fine dell'anno. Pur apprezzando alcuni passaggi nella risposta del rappresentante del Governo in materia di semplificazione e digitalizzazione, ricorda che si tratta di pagamenti risalenti nel tempo. Ritiene, quindi, necessario garantire una maggiore efficienza organizzativa di AGEA, conside-

rando prioritario lo strumento dell'assicurazione in ambito zootecnico.

5-01095 Gatta: Sulla possibilità di compensare gli aiuti FEAMP con i contributi previdenziali dovuti alle imprese.

Giandiego GATTA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giandiego GATTA (FI-PPE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario alla sua interrogazione. Condivide, infatti, le intenzioni del Ministero, mentre esprime preoccupazione rispetto all'orientamento della Commissione europea rispetto all'incompatibilità eurounionale dell'intervento sostitutivo. Ritiene, infatti, prioritario venire incontro alle imprese della pesca, molte delle quali, a causa della crisi generata dal conflitto in Ucraina, non sono state in grado di ottenere il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5-00195 Vaccari: Sulle misure finanziarie per rilanciare le aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla risposta del sottosegretario alla sua interrogazione. Rimarca, infatti, quanto sia centrale il tema delle risorse finanziarie per garantire la ripresa del settore agricolo e il ristoro del cento per cento dei danni subiti, così come assicurato anche dal Presidente del Consiglio Meloni. Sottolinea, infatti, che, se non saranno stanziate le necessarie risorse finanziarie, ciò comprometterebbe non solo la produzione agricola locale, ma an-

che quella nazionale. Al riguardo, pur apprezzando l'annunciata attivazione della riserva di crisi nell'ambito della PAC, sottolinea che tali risorse non sarebbero, comunque, sufficienti. In aggiunga al tema delle risorse, sottolinea anche il tema dei tempi, evidenziando la necessità di ricorrere a strumenti straordinari per garantire una rapida ricostruzione. Auspica, quindi, che il Governo dimostri la dovuta attenzione rispetto alle proposte emendative presentate dal suo gruppo parlamentare ai decreti-legge in materia in corso di esame alla Camera dei deputati.

Mirco CARLONI, *presidente*, dà la parola al sottosegretario D'Eramo per un chiarimento in merito alla risposta all'interrogazione 5-01095 dell'onorevole Gatta.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO precisa che nel suo intervento di risposta, per errore, ha dichiarato che la Commissione europea, in esito ad un Audit tematico presso una regione, non ha aperto alla possibilità di compensazione del debito presso gli enti creditori, mentre intendeva evidenziare che, al contrario, la Commissione europea ha aperto a tale possibilità.

Mirco CARLONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 luglio 2023.

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CA-RETTA.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame.

Evidenzia che il decreto-legge consta di 44 articoli, suddivisi in 5 Capi, recanti disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Capo I), disposizioni in materia di agricoltura (Capo II), disposizioni urgenti in materia di sport (Capo III), disposizioni in materia di lavoro (Capo IV) e disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali (Capo V). Fa presente che è di competenza della Commissione Agricoltura il Capo II, composto dagli articoli da 29 a 32.

In particolare, segnala che l'articolo 29, recante misure di contrasto alla peste suina africana, modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, prevedendo un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. In particolare, osserva che è previsto che al Commissario straordinario, oltre al compito di prevenire ed eradicare la peste suina africana, sia attribuita anche la funzione di predisporre

misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*). Segnala, inoltre, che il Commissario straordinario:

coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;

definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

individua all'interno del piano straordinario delle catture le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;

ordina alle competenti autorità regionali di procedere all'attuazione del piano straordinario delle catture secondo le modalità previste;

monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini, nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali, attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio, utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Segnala che, rispetto alla legislazione previgente, vengono rafforzate le funzioni di coordinamento, controllo, pianificazione e verifica attribuite al Commissario straordinario, il quale ha un potere sostitutivo nei confronti degli organi apicali delle regioni in caso di inerzia nelle attività loro assegnate, con la possibilità di avvalersi pienamente delle loro strutture amministrative ed operative.

Ritiene che, al fine di contrastare la diffusione della peste suina africana, sarebbe anche necessario ed opportuno modificare l'articolo 18, in particolare il comma 4, della legge n. 157 del 1992, relativamente alle procedure per l'emanazione dei calendari venatori da parte delle regioni, con l'obiettivo di dare una maggiore certezza, anche di carattere pluriennale, rispetto all'importante ruolo che le regioni hanno nella gestione della fauna selvatica. Sottolinea, in proposito, che nel nostro Paese esiste un problema di evidente necessità di gestire la fauna selvatica e conseguentemente di avere regole certe. Reputa, quindi, che una modifica normativa della legge n. 157 del 1992 consentirebbe di poter organizzare la gestione della fauna selvatica in modo più serio e costante, raggiungendo così l'obiettivo di contenere e debellare il *virus* della PSA.

Segnala che l'articolo 30, recante potenziamento dei sistemi di controllo PAC 2022/2027, modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, specificando gli ambiti di intervento Agecontrol S.p.A, società controllata da AGEA, nel settore dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agroalimentare. In particolare, evidenzia che il comma 1 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986, che assegna a Agecontrol spa le seguenti ulteriori attività:

esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, di cui al decreto legislativo n. 306 del 2002, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116, che reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC;

verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115, ossia relativamente a prodotti ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d'oliva e olive da tavola, nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;

esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127;

ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Segnala che il comma 2 dispone che Agecontrol spa proceda alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle nuove competenze attribuite dal comma 1. Infine, fa presente che il comma 3, allo scopo di coordinare le disposizioni in esame, prevede la soppressione di alcune norme del decreto legislativo n. 74 del 2018. In particolare, sottolinea che sono abrogati l'articolo 01, comma 1, in materia di passaggio di attribuzioni da Agecontrol spa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; l'articolo 01, comma 3, lettere *c*) e *d*), che attribuisce al Ministero le funzioni di esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), e di aggiornamento della banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e la gestione dei relativi aspetti sanzionatori, precedentemente svolte da Agecontrol spa; l'articolo 16, che dispone la soppressione di Agecontrol spa e la successione dei rapporti in SIN spa.

Evidenzia che l'articolo 31, recante disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Sottolinea che tale autorizzazione di spesa è disposta nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ), di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario. Fa presente che alla copertura dell'onere derivante dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Segnala che l'articolo 32, recante implemento della Carta dell'uso dei suoli, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 18 milioni di euro per il 2024 al fine di consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'a-

gricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Infine, per l'illustrazione delle restanti norme del provvedimento in esame rinvia alla documentazione redatta dagli uffici della Camera.

Maria Cristina CARETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con osservazione, sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (vedi allegato 5).

Stefano VACCARI (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per aver accolto le sollecitazioni provenienti dal suo gruppo parlamentare in merito alla necessità di coinvolgere le Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione della legge 157/1992, e nel sottolineare che l'articolo 29 del provvedimento in esame è in linea con le indicazioni contenute nella risoluzione in materia di PSA recentemente approvata dalla Commissione Agricoltura, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesco BRUZZONE (LEGA), dichiarando il voto convintamente favorevole del suo gruppo parlamentare sulla proposta di parere del relatore ed apprezzando il contributo proveniente anche dai gruppi di opposizione in tema di contrasto alla peste suina africana, fa presente che un migliore monitoraggio della legge n. 157 del 1992 e la predisposizione di calendari venatori più certi garantiranno una migliore gestione faunistica nel nostro Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CA-RETTA.

La seduta comincia alle 15.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Giandiego GATTA (FI-PPE), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il proprio parere sul « Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 – Un'Unione salda e unita », sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2023 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».

Evidenzia che il Programma di lavoro della Commissione europea si concentra su sei tematiche fondamentali: un *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo

slancio per la democrazia europea. Esso è corredato da 5 allegati, che recano le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III), nonché le proposte che si intende ritirare (Allegati IV) e quelle che si intende abrogare (Allegato V). Per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, evidenzia che nel Programma di lavoro 2023, la Commissione europea preannuncia la presentazione di proposte per un quadro sui sistemi alimentari sostenibili e per rivedere le leggi dell'Unione europea sul benessere degli animali, nonché per disciplinare nuove tecniche genomiche, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente e contribuire a un sistema alimentare più resiliente.

Segnala che il Programma di diciotto mesi del Trio di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, formato, a partire dal 1º luglio 2023, dalla presidenza spagnola, da quella belga e da quella ungherese, è composto da un'introduzione e da sei paragrafi (Sviluppare la nostra base economica: il modello europeo per il futuro; Proteggere i cittadini e le libertà; Costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero; Promuovere gli interessi e i valori dell'Europa nel mondo; Contribuire alla preparazione della prossima agenda strategica). Per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, segnala che il Trio di presidenza del Consiglio fa presente l'intenzione di sostenere i lavori relativi a un quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili e alle varie iniziative in materia di etichettatura al fine di realizzare una politica europea autonoma. Sottolinea che, a tale riguardo, il Trio intende riservare un'attenzione particolare alla sostenibilità dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, all'innovazione e alla digitalizzazione in tali settori, nonché al benessere degli animali, salvaguardando nel contempo la sicurezza degli alimenti e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare in Europa e rafforzando la resilienza del sistema alimentare europeo. Segnala, inoltre, che il Trio di presidenza del Consiglio intende monitorare attentamente l'attuazione della Politica Agricola Comune (PAC) riformata e la concezione della nuova PAC dopo il 2027 e intende riservare particolare attenzione alla dimensione esterna della Politica Comune della Pesca (PCP).

Fa presente che la Relazione programmatica offre una panoramica degli obiettivi prioritari del Governo italiano e delle azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023. Ricorda che, secondo le previsioni di legge, la Relazione rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo illustra alle Camere gli orientamenti e le priorità che intende perseguire in relazione agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili più propriamente istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea per l'anno successivo a quello di presentazione.

Osserva che la Relazione si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi dossier, che riportano la sintetica descrizione dell'obiettivo individuato, la definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo e i risultati attesi. Segnala che le quattro parti in cui si articola la Relazione riguardano lo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte Prima), le politiche strategiche (Parte Seconda), l'Italia e la dimensione esterna dell'UE (Parte Terza) e il coordinamento nazionale delle politiche europee e la comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea (Parte Quarta).

In particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, segnala che, relativamente alla sostenibilità dell'agricoltura e della filiera agroalimentare, la Relazione richiama la Strategia europea « Dal produttore al consumatore », presentata nel maggio 2020 (dossier 31 e 32) e alcune delle questioni che si inscrivono nella sua attuazione, come la proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (dossier 30) e la prossima presentazione di proposte per rivedere il regolamento in materia di etichettatura (dossier 31).

Con particolare riguardo ai prodotti fitosanitari, evidenzia che nel dossier 30 il Governo ricorda che, pur condividendo gli

obiettivi della proposta, l'Italia ha espresso una posizione critica su alcuni elementi: l'introduzione di target differenziati che ciascuno Stato membro è tenuto a raggiungere entro il 2030, il relativo metodo di calcolo e il fatto che non vengono tenute in considerazione le specifiche caratteristiche dei diversi Paesi europei. Sottolinea che il Governo italiano ha, infatti, rimarcato che la metodologia utilizzata dalla Commissione nella redazione della proposta non tiene in debito conto gli specifici orientamenti colturali dei diversi Paesi dell'Unione, evidenziando che quelli dell'area meridionale presentano sistemi colturali complessi e non paragonabili a quelli dell'area continentale o settentrionale. Segnala che il Governo sottolinea, inoltre, che gli sforzi compiuti negli ultimi anni dal nostro Paese hanno permesso di ridurre del 31 per cento l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tra il 2011 e il 2019. Fa presente che, ritenendo i target attualmente previsti non sostenibili e tali da compromettere la redditività dell'agricoltura italiana, il Governo auspica una modifica sostanziale di tale proposta.

In proposito ricorda che la proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è stata presentata il 22 giugno 2022 per allineare la normativa dell'Unione all'obiettivo di ridurne l'utilizzo del 50 per cento entro il 2030, come previsto dal *Green Deal* e dalla Strategia « Dal produttore al consumatore ». Sottolinea che la proposta introduce un divieto d'uso di tali prodotti in aree sensibili quali le aree urbane o i siti Natura 2000.

Con riferimento a tale argomento segnala, poi, che nel Programma di lavoro 2023, la Commissione europea ribadisce l'importanza dell'iniziativa per la riduzione dell'utilizzo dei pesticidi, complementare alle altre misure adottate per l'attuazione del *Green Deal*.

In merito all'attesa presentazione di proposte sulle etichette nutrizionali degli alimenti, fa presente che nel dossier 31 si ricorda che la Commissione sta valutando l'introduzione di un sistema di etichettatura fronte pacco obbligatoria, basato sul modello cosiddetto *Nutriscore*, già in uso in alcuni Stati membri. Segnala, in proposito,

che il Governo ribadisce il proprio orientamento contrario a tale sistema definito direttivo e tale da condizionare le scelte del consumatore senza fornire le informazioni utili ad adottare un'alimentazione equilibrata. Fa presente che il Governo auspica, al contrario, l'adozione di un sistema elaborato su basi scientifiche e in grado di contribuire alla educazione alimentare dei consumatori.

Osserva che il Governo italiano attende la proposta della Commissione europea ed annuncia l'intenzione di mantenere la massima attenzione su questo tema, al fine di evitare che la scelta ricada su sistemi obbligatori e potenzialmente discriminatori nei confronti di prodotti riconosciuti a livello comunitario come patrimonio nazionale (DOP, IGP, STG), obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e dei consumatori.

Con riferimento alla tutela dei prodotti agricoli tipici (dossier 33), fa presente che il Governo si attende il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e la permanenza delle relative competenze in capo alla Commissione europea, dichiarandosi contrario al loro trasferimento verso agenzie o uffici esterni, quali l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), competente in materia di marchi, ma non dotato di *expertise* in campo tecnico-agronomico.

Segnala che il 31 marzo 2022, con l'obiettivo di rafforzarne la protezione, è stata presentata la proposta di regolamento che rivede la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Fa presente che la proposta disciplina, inoltre, l'assegnazione dei nomi a dominio nel mercato digitale dell'Unione europea.

Con riguardo al settore della pesca (dossier 34), evidenzia che la Relazione si sofferma sulla necessità di sostenere la transizione ecologica del settore, già penalizzato dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica, promuovendo investimenti in risparmio energetico, innovazione digitale e commercio telematico. Evidenzia che, in

proposito, il Governo richiama il Programma operativo nazionale finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPA), orientato a promuovere la sostenibilità ambientale ed economica della pesca e dell'acquacoltura.

Ricorda, al riguardo, che nel febbraio 2023 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per la pesca e l'acquacoltura, comprendente: una comunicazione sulla transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, una comunicazione sulla politica comune della pesca, oggi e domani, una relazione sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed infine un Piano d'azione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. Fa presente che quest'ultimo, in particolare, coniuga gli obiettivi della Politica comune della pesca con quelli delle politiche ambientali stabiliti dalla proposta di regolamento sul ripristino della natura e dalla Strategia per la biodiversità per il 2030, prefiggendosi la conservazione e la tutela delle aree marine e dei suoi ecosistemi

Sottolinea, in particolare, che il Piano prospetta la protezione dei fondali marini attraverso l'eliminazione graduale, entro il 2030, della pesca mobile di fondo effettuata con attrezzi attivi, quali reti a strascico o draghe, nelle aree marine protette esistenti o di futura istituzione e nei siti compresi nella rete Natura 2000. Osserva che tale misura, che limiterebbe in maniera drastica le attività di pesca a livello europeo e nazionale, ha destato viva preoccupazione tra gli operatori del settore. Al riguardo, ricorda che la Commissione Agricoltura ha

recentemente esaminato il Piano e, il 20 giugno 2023, ha approvato un documento finale in cui formula una valutazione negativa.

Per l'illustrazione delle restanti materie trattate nei documenti in esame rinvia alla documentazione redatta dagli uffici della Camera.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

Giandiego GATTA (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (vedi allegato 6).

Stefano VACCARI (PD-IDP), pur apprezzando lo sforzo del relatore, fa presente la contrarietà del suo gruppo parlamentare su alcuni aspetti sottolineati nel parere, nel quale si dichiara, tra l'altro, la piena condivisione degli orientamenti del Governo italiano sui dossier richiamati. Annuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, condividendo la posizione del Governo sui dossier richiamati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

5-01093 Caramiello: Sui danni causati alla produzione vitivinicola dalla peronospora.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla recrudescenza di peronospora della vite in alcuni areali delle regioni Puglia, Campania, Basilicata ed Abruzzo, rappresento quanto segue.

La peronospora della vite, causata dal patogeno *Plasmopara viticola*, è la malattia crittogamica più grave della vite, perché è in grado di attaccare tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli, causando ingenti danni.

Il contrasto alla peronospora si basa sulla difesa chimica e su interventi agronomici mirati a ridurre i fattori predisponenti alla malattia.

L'andamento climatico dell'ultimo periodo, caratterizzato da piogge intense e persistenti, ha creato le condizioni per l'ottimale sviluppo dell'organismo nocivo e non ha permesso l'accesso delle macchine nei vigneti per i trattamenti fitosanitari, determinando un aumento della pressione infettiva di uno dei funghi più aggressivi per la vite in diversi areali del territorio nazionale.

Ciò premesso, quanto agli strumenti disponibili per fronteggiare i danni da fitopatie, compresa la peronospora, faccio presente che ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, strumento attuativo del decreto legislativo 102/2004, la *Peronospora* rientra tra le fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica.

Pertanto, al fine di contrastare gli effetti negativi di tale fitopatia, gli agricoltori possono oggi ricorrere agli strumenti di Gestione del Rischio attivati nell'ambito della PAC 2014-2022, quali le Assicurazioni agricole agevolate ed i Fondi di mutualizzazione, promossi rispettivamente dalle sotto misure 17.1 e 17.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022.

Per le medesime finalità, gli agricoltori potranno ricorrere agli strumenti di Gestione del Rischio attivati nell'ambito della Piano Strategico Pluriennale 2023-2027, quali le Assicurazioni agricole agevolate ed i Fondi di mutualizzazione, promossi rispettivamente dalle sotto misure SRF 01 ed SRF 02 del Piano.

Poiché per la copertura dei rischi, come quelli fitosanitari, non si ricorre sempre agli strumenti citati, ci stiamo adoperando come Governo allo scopo di elaborare disposizioni normative che possano prevedere interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 102/2004, che allo stato attuale sarebbero esclusi in quanto inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Ciò consentirebbe alle regioni interessate di procedere, in presenza dei requisiti di legge, come ad esempio un danno minimo alla produzione lorda vendibile del 30 per cento, con l'adozione di una proposta di attivazione del Fondo di solidarietà nazionale a fronte della quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

Assicuro che, per quanto di competenza, continueremo a lavorare per dare sostegno al settore, appoggiando, comunque, le iniziative parlamentari che siano dirette a realizzare tali obiettivi.

5-01094 Gadda: Sulle modalità di intervento di AGEA per l'erogazione dei contributi volti a facilitare la stipula di assicurazioni in ambito zootecnico.

TESTO DELLA RISPOSTA

I mancati pagamenti delle domande finora presentate sono ascrivibili alla presenza di «anomalie» bloccanti (assenza
DURC), alla mancata circolarizzazione dei
dati di polizza con le Compagnie assicurative (presenza di polizza regolarmente quietanzata) e, soprattutto per le polizze a
copertura dei costi di «smaltimento carcasse», alle difficoltà di riscontro dei dati
presenti in Banca dati nazionale zootecnica
(BDN) gestita dal Ministero della salute, il
cui aggiornamento compete al singolo allevatore.

Al fine di superare le problematiche riscontrate, l'Amministrazione, di concerto con Agea, ha messo in atto una serie di iniziative volte alla semplificazione delle procedure quali, ad esempio, una maggiore interoperabilità con banche dati gestite da altri soggetti istituzionali (soprattutto INPS).

In aggiunta, sono stati affinati i controlli in relazione alle diverse tipologie di allevamento e specie assicurate per ottimizzare le verifiche sulla consistenza con la Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN) e implementata un'apposita funzionalità che consente l'interrogazione della stessa BDN direttamente al momento del rilascio del Piano assicurativo individuale (PAI), documento fondamentale ai fini dei controlli sui dati delle polizze assicurative.

Con riferimento alla mancata circolarizzazione con le Compagnie assicurative, oltre alla messa a disposizione degli Organismi collettivi di difesa e delle stesse Compagnie degli elenchi di domande con tali anomalie per consentirne una veloce risoluzione, sono previsti anche incontri in contraddittorio, alla presenza di Agea, per esaminare congiuntamente la documentazione fornita per ogni singola posizione.

Inoltre, poiché la spesa premi per le polizze collettive viene normalmente anticipata dagli Organismi collettivi di difesa, con appositi provvedimenti è stata autorizzata l'erogazione di un acconto a favore degli stessi per la quasi totalità delle campagne assicurative attivate (2015-2022), previa presentazione di apposita domanda.

Inoltre, tutte le domande non ancora istruite, presentate a valere su risorse nazionali per le campagne attivate (2015-2022), sono state oggetto di uno specifico provvedimento di concessione rispettando, in tal modo, il termine ultimo del 30 giugno stabilito dalla normativa in materia di aiuti di Stato in esenzione di notifica di cui al regolamento (UE) 702/2014.

I relativi pagamenti saranno effettuati per la maggior parte entro la fine del corrente anno, previa ultimazione dei controlli previsti. Al riguardo, per accelerare l'erogazione degli aiuti, è stato predisposto da Agea un apposito piano di risoluzione delle principali anomalie riscontrate, già condiviso con questa Amministrazione e con gli Organismi collettivi di difesa e i Centri di Assistenza Agricola.

In ultimo, al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle prossime campagne assicurative, a partire dal corrente anno è prevista la compilazione *on line* anche per le produzioni zootecniche del PAI, procedura che favorirà ulteriormente la riduzione delle anomalie e, quindi, dei tempi necessari all'erogazione dei contributi.

Inoltre, si sta lavorando alla revisione delle procedure di calcolo dei parametri contributivi per il 2024, con i quali viene stabilita la ragionevolezza della spesa alla base dell'aiuto, al fine di anticiparne l'adozione, accelerando così anche la presentazione, l'istruttoria ed il conseguente pagamento delle domande. Le iniziative di cui sopra rientrano tra le attività intraprese dall'Amministrazione, di concerto con AGEA, per fornire un rapido riscontro alle esigenze manifestate dal settore

5-01095 Gatta: Sulla possibilità di compensare gli aiuti FEAMP con i contributi previdenziali dovuti alle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché per tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, verificati sulla base della ispettiva normativa di riferimento.

Ricordo che nel caso di sovvenzioni e benefici comunitari il decreto-legge n. 203/ 2005 (convertito con legge 248/2005), ne ha subordinato l'accesso da parte delle imprese di tutti i settori, al possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC.

L'articolo 31 del decreto-legge n. 21 giugno 2013, n. 69 cui l'interrogante fa riferimento, al comma 3 prevede espressamente l'istituto dell'« intervento sostitutivo » nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in virtù del quale, in caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente all'inadempienza viene trattenuto dal certificato di pagamento e disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Segnalo che a seguito dell'introduzione del comma 8-bis del citato decreto-legge convertito, il meccanismo di cui sopra è stato esteso alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere.

Riguardo alla possibilità di avvalersi della facoltà di intervento sostitutivo, in caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza del soggetto beneficiario, segnalo che la Commissione europea ha più volte ribadito l'incompatibilità eurounionale del citato strumento di sostituzione poiché è

obiettivo delle norme europee far sì che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei fondi strutturali ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati.

Più in particolare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta. Non è applicabile, pertanto, nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente, come quello compensativo, che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Tuttavia, appare opportuno evidenziare che la stessa Commissione europea, in esito ad un Audit tematico presso una regione, ha aperto alla possibilità di compensazione del debito presso gli Enti creditori, a condizione che le Autorità concedenti il beneficio abbiano dimostrato l'espressa richiesta di compensazione del debito formulata dal beneficiario; che tale compensazione sia prevista dal diritto nazionale per adempiere agli obblighi corrispondenti; che il progetto oggetto di finanziamento sia stato implementato e completato come previsto.

Attesa la delicatezza del tema e i diversi orientamenti venutisi a creare sul punto, il MASAF è intenzionato a sottoporre specifico quesito interpretativo ai Servizi della Commissione europea al fine di chiarire in via definitiva la possibilità, anche nell'ambito delle politiche comunitarie di finanziamento al settore della pesca e dell'acquacoltura, di avvalersi del citato strumento di sostituzione *ex* articolo 31 decretolegge n. 69 del 2013.

Per quanto concerne la fattibilità tecnica ed amministrativa di stipulare accordi compensativi tra questo Ministero e gli Enti previdenziali ed assistenziali, valevole per i pagamenti a titolo del fondo FEAMP, fermo restando quanto sopra detto, saranno intraprese opportune azioni, tenendo conto

della necessità di garantire sempre la correttezza delle procedure economico-gestionali connesse alle attività di finanziamento comunitario.

5-01096 Vaccari: Sulle misure finanziarie per rilanciare le aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per dare una prima risposta ai fabbisogni delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione verificatisi in Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023, con il decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 il Governo ha attivato, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, una misura di aiuto con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali, nonché alle produzioni agricole, che potranno così ottenere un ristoro anche se non assicurate.

Per quanto riguarda i danni alle strutture ed alle infrastrutture, il contributo è finalizzato alla ricostruzione delle opere danneggiate, e sarà gestito dalle regioni territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

Per i danni alle produzioni, si interverrà attraverso il Fondo Agricat, il nuovo fondo di mutualizzazione nazionale contro gli eventi catastrofali, attivato grazie ai fondi della PAC e al quale è stata assegnata un'ulteriore dotazione per consentire un intervento più ampio, che potrà coprire fino all'80 per cento del danno subito, elevabile in alcune circostanze fino al 100 per cento.

A tale proposito, informo che le imprese agricole stanno presentando denuncia di danno al soggetto gestore del Fondo Agricat il quale, sulla base della delimitazione delle aree colpite attualmente in corso, procederà con l'istruttoria delle denunce pervenute ai fini della determinazione dell'aiuto, che verrà pagato tramite Agea in conformità alle vigenti disposizioni.

Le imprese colpite potranno anche beneficiare di ulteriori agevolazioni, tra cui la sospensione dei pagamenti e delle rate di mutuo prevista per tutte le categorie produttive e l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

In parallelo, è stata richiesta alla Commissione europea l'attivazione della riserva di crisi nell'ambito della PAC, che consentirà l'erogazione di ulteriori risorse alle imprese agricole danneggiate, per una somma complessiva di ulteriori 60,5 milioni di euro circa, elevabile a 181 milioni con cofinanziamento nazionale.

Inoltre, con il decreto del Ministro 16 giugno 2023, adottato con procedura d'urgenza, condividendone i contenuti con le Amministrazioni regionali maggiormente coinvolte (Emilia-Romagna *in primis*), sono state disposte una serie di deroghe tese a mitigare gli effetti dell'alluvione sulle imprese che insistono nei territori interessati.

Sono state riconosciute le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali per tutti gli agricoltori operanti nei territori individuati dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 che, pertanto, beneficiano delle deroghe recate dal decreto stesso, sburocratizzando le procedure per accedere alle relative provvidenze.

In particolare, relativamente ai pagamenti diretti:

il termine per la presentazione delle domande uniche e delle domande di aiuto e di pagamento per superficie e a capo animale dello sviluppo rurale, è prorogato al 15 giorno successivo al riconoscimento, da parte dell'organismo pagatore competente, del ripristino di condizioni adeguate alla presentazione, derogando dalle sanzioni previste per la presentazione tardiva della domanda;

sono state previste deroghe alle condizioni di ammissibilità sia per i pagamenti diretti, sia per taluni impegni dello sviluppo rurale e per le misure settoriali, consentendo di riconoscere l'aiuto sulla base della situazione delle superfici agricole *ex ante* alluvione.

Il decreto dispone inoltre che, in caso di mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme di buone condizioni agricole e ambientali previsti dalla condizionalità ambientale, non siano applicate sanzioni

Per gli interventi settoriali sono inoltre disposte deroghe o proroghe specifiche, da applicare:

in caso di mancato rispetto di vincoli di mantenimento e destinazione d'uso di beni oggetto di finanziamento;

per il completamento di interventi nei termini stabiliti;

in caso di impossibilità di verifica dell'effettiva realizzazione di interventi, dimostrando le spese sostenute.

Relativamente al settore ortofrutta, il MASAF si è attivato presso la Commissione europea per prevedere misure che garantiscano una maggiore flessibilità nell'attuazione dei Piani operativi delle Organizzazioni di produttori.

Tra le misure più significative, è previsto:

- a) l'aumento del contributo Unionale al fondo d'esercizio dal 50 per cento al 60 per cento;
- b) l'eliminazione dei limiti di spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito del programma operativo;

c) la rimodulazione dei termini per la presentazione delle domande di modifiche o per sospendere i piani operativi.

Inoltre, la proposta esclude il recupero dell'aiuto erogato alle OP che hanno effettuato misure ambientali e non sono attuabili; infine, introduce una flessibilità nel calcolo del Valore della Produzione Commercializzata.

Peraltro, sempre su sollecitazione MA-SAF, la Commissione europea ha disposto l'incremento della percentuale degli anticipi sui contributi PAC erogabili dal 16 ottobre 2023 e per attivare un sostegno finanziario di emergenza per tutti i settori agricoli colpiti da problemi specifici, che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, quali la siccità, le gelate e le alluvioni.

A quest'ultima finalità sarà destinato l'intervento in via di definizione, da finanziare con la riserva di crisi cui accennato in precedenza, che reca una dotazione di 60,5 milioni di euro, elevabili a 181 milioni in caso di attivazione del cofinanziamento del 200 per cento.

Tale intervento, che integra le disponibilità finanziarie per indennizzare gli agricoltori derivanti dal fondo mutualistico AGRICAT, dovrà essere erogato ai vari beneficiari entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024.

Quanto agli interventi strutturali volti al ripristino della potenzialità produttiva, a seguito del Comitato di Monitoraggio del Piano strategico della PAC, svoltosi in data 20 giugno 2023, su proposta della regione Emilia-Romagna è stato attivato l'intervento SRD06 « Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo ».

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

preso atto che esso consta di 44 articoli, suddivisi in 5 Capi, recanti disposizioni urgenti in materia di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni (Capo I),
disposizioni in materia di agricoltura (Capo
II), disposizioni urgenti in materia di sport
(Capo III), disposizioni in materia di lavoro
(Capo IV) e disposizioni per il Giubileo
della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e
finali (Capo V);

considerato che sono di competenza della Commissione Agricoltura gli articoli da 29 a 32 contenuti nel Capo II;

rilevato, in particolare che l'articolo 29 reca misure di contrasto alla peste suina africana, prevedendo che il Commissario straordinario, oltre al compito di prevenire ed eradicare la peste suina africana, possa anche predisporre misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*);

considerato, altresì, che l'articolo 30 definisce nuovamente gli ambiti di intervento Agecontrol spa nell'ambito dell'attività di controllo e di contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare;

preso atto, altresì, di quanto previsto dall'articolo 31, che autorizza la spesa di 3

milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 per la prosecuzione del Progetto *LEO* (*Livestock Environment Opendata*), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti;

considerato, infine, quanto previsto dall'articolo 32 che, per dare attuazione alla Carta dell'uso dei suoli, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 18 milioni di euro per il 2024;

considerata l'importanza e la natura strategica delle disposizioni ivi previste per il comparto agricolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito di prevedere modifiche alla legge n. 157 del 1992 – previa presentazione e discussione nelle commissioni competenti per materia dello stato di attuazione della legge – tese a garantire l'organizzazione pluriennale dei prelievi venatori attivati tramite i calendari venatori regionali in quanto principale strumento per fare fronte al problema della peste suina e al fine di ottimizzare la gestione faunistica nel nostro Paese, in modo commisurato allo stato di salute delle singole specie, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – *Un'Unione salda e unita* (COM(2022) 548 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – *Portare avanti l'agenda strategica* – elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23);

considerato che:

nel Programma di lavoro 2023, la Commissione europea preannuncia la presentazione di proposte in merito alla sostenibilità dei sistemi alimentari, al benessere degli animali e alla disciplina di nuove tecniche genomiche;

nel Programma di diciotto mesi del Trio di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea si prevede il sostegno ad interventi legislativi volti ad assicurare un sistema alimentare sostenibile, anche attraverso la revisione della normativa in materia di etichettatura, e si pone l'obiettivo di monitorare l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC), con particolare riguardo alla dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP);

nella Relazione programmatica è contenuta una panoramica degli obiettivi prioritari del Governo italiano e delle azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023, nell'ambito della quale sono sottolineate alcune criticità relative ad taluni dossier di competenza del comparto, quali quelli relativi alla proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (dossier 30), alla prossima revisione del regolamento in materia di etichettatura (dossier 31), alla tutela dei prodotti agricoli tipici (dossier 33) e alle riforme relative al settore della pesca (dossier 34);

in particolare, riguardo ai prodotti fitosanitari, vengono evidenziate criticità in ordine all'introduzione di *target* differenziati che ciascuno Stato membro è tenuto a raggiungere entro il 2030, al relativo metodo di calcolo e al fatto che non sono tenute nella debita considerazione le specifiche caratteristiche dei diversi Paesi europei, con riguardo, in particolare, alla specificità dei sistemi colturali meridionali rispetto a quelli settentrionali;

in merito alle proposte sulle etichette nutrizionali degli alimenti, il Governo esprime un orientamento contrario nei confronti dell'introduzione di un sistema di etichettatura fronte pacco obbligatoria basato sul modello cosiddetto *Nutriscore*, già in uso in alcuni Stati membri, in ragione

della capacità dello stesso di condizionare le scelte del consumatore senza fornire le informazioni necessarie per un'alimentazione equilibrata e di poter determinare effetti discriminatori nei confronti di prodotti riconosciuti a livello comunitario come patrimonio nazionale (DOP, IGP, STG), obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e dei consumatori;

con riferimento alla tutela dei prodotti agricoli tipici (dossier 33), il Governo si dichiara contrario al trasferimento delle competenze relative alla tutela delle indicazioni geografiche, attualmente in capo alla Commissione europea, ad agenzie o uffici esterni, quali l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), competente in materia di marchi, ma non dotato di *expertise* in campo tecnico-agronomico:

con riguardo, infine, al settore della pesca (dossier 34), la Relazione richiama il

Programma operativo nazionale finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPA) nonché il pacchetto di proposte presentato per la pesca e l'acquacoltura, tra le quali il Piano d'azione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente, che prevede l'eliminazione graduale, entro il 2030, della pesca mobile di fondo effettuata con attrezzi attivi, quali reti a strascico o draghe, nelle aree marine protette esistenti o di futura istituzione e nei siti compresi nella rete Natura 2000, e sul quale la Commissione Agricoltura, al pari del Governo, ha espresso, nell'ambito dell'esame dello stesso, il proprio parere contrario così come formulato, che viene ribadito con il presente;

condivisi pienamente gli orientamenti del Governo italiano sui dossier richiamati, esprime

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

Nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final).	
Audizione del prof. Marco Gambardella	182
Audizione del prof. Enzo Cannizzaro	182
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	182
DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	182
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	198
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	184
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	199
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM(2022) 548 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 10597/23 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	186
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. COM(2023) 240 final e Allegati.	
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2023) 241 final.	
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final. (Esame congiunto e rinvio) (Parere alla V Commissione)	192

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 luglio 2023.

Nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final).

Audizione del prof. Marco Gambardella.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

Audizione del prof. Enzo Cannizzaro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso d'iniziare con l'esame del disegno di legge C. 1183 Governo per procedere, successivamente, all'esame del disegno di legge C. 1239 Governo.

DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

C. 1183 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento all'esame consta di 4 articoli suddivisi in 10 commi. In particolare, l'articolo 1 al comma 1 autorizza gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria ad adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. Con riguardo alla disposizione di cui al comma 2, rileva che la legge di bilancio per il 2021, all'articolo 1, comma 495, ha consentito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di assegnare alle strutture private accreditate, che durante l'emergenza sanitaria abbiano sospeso le attività ordinarie, un contributo, fino alla misura massima del 90 per cento del budget assegnato, al fine di ristorarle dei costi fissi comunque sostenuti.

Il comma 2 consente alle regioni e province autonome che, per l'anno 2021, non si siano avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati, di riconoscere un contributo *una tantum* a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Il contributo non deve superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

L'articolo 2, comma 1, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006. Il comma 2 reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'immediata entrata in vigore della disciplina relativa alle misure di sostegno per alloggi universitari (cosiddetto « nuovo housing universitario ») in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fa osservare che, in particolare, la nuova disposizione sopprime la previsione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Rileva al riguardo, richiamando la relazione illustrativa, che la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea ha recentemente comunicato di chiudere amministrativamente il caso riguardante la misura in questione, condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità di un aiuto di Stato nel caso di specie. Conseguentemente, la nuova disposizione provvede ad uniformare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione.

L'articolo 3 riapre fino al 29 luglio di quest'anno i termini per la presentazione d'istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che includa le valu-

tazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2).

Segnala che tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convoglino nel punto di connessione alla rete nazionale dei gasdotti.

Afferma di considerare la scelta di optare per una disciplina in grado di garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali entro tempi compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese. Fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, tali misure sostengono gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l'opportunità di trovare eventualmente - previa idonea progettazione delle future localizzazioni alternative - destinazioni di più lungo periodo per la collocazione di talune infrastrutture di rigassificazione.

Segnala che il comma 4 inserisce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'allegato Ibis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999). Ciò affinché le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di valutazione di impatto ambientale venga effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 8-bis e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto « fast-track »).

Conclude anticipando la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Giordano.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle disposizioni di competenza contenute nel disegno di legge C. 1239, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro.

Il provvedimento – composto di 44 articoli, suddivisi in 5 Capi – reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Capo I), interventi in materia di agricoltura (Capo II), disposizioni urgenti in materia di sport (Capo III), norme in materia di lavoro (Capo IV), nonché disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Capo V).

Considerata l'accentuata natura intersettoriale del decreto-legge, si limita ad illustrare le disposizioni di competenza della nostra Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, menziona l'articolo 8, che dispone alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: in particolare, si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria; più specificamente, si deroga ai princìpi di autofinanziamento della spesa sanitaria da parte delle autonomie speciali.

Al riguardo, ricorda che il decreto-legge n. 198 del 2022 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Tali strategie ed azioni devono conformarsi ai criteri e alle direttive del Piano oncologico europeo 2021 (Europe's Beating Cancer Plan).

Tale Piano, presentato dalla Commissione europea il 3 febbraio 2021, definisce il nuovo approccio dell'UE in materia di prevenzione, trattamento e assistenza, affrontando la malattia in tutte le sue fasi e concentrandosi sulle azioni alle quali l'UE può apportare il massimo valore aggiunto.

Fa presente, entrando più nel dettaglio, che il Piano si articola in quattro aree d'intervento, nelle quali sono previste 10 iniziative faro e numerose azioni di supporto. Per realizzarle, vengono attivati tutti gli strumenti di finanziamento della Commissione, con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro dal programma EU4Health, da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, solo per citarne alcuni.

I quattro settori di intervento sono: 1) prevenzione, attraverso azioni finalizzate ad arginare i principali fattori di rischio, ad esempio il tabagismo, il consumo nocivo di

alcol, l'inquinamento ambientale e le sostanze pericolose; 2) individuazione precoce, facendo in modo che entro il 2025 il 90 per cento della popolazione dell'UE che soddisfa i requisiti per lo screening del tumore al seno, del tumore del collo dell'utero e del tumore del colon-retto abbia la possibilità di sottoporvisi; 3) diagnosi e trattamento, mediante azioni volte a garantire che di qui al 2030 il 90 per cento degli aventi diritto abbia accesso a centri nazionali integrati di cancerologia facenti parte di una rete UE; 4) miglioramento della qualità della vita dei malati di cancro, compresi gli aspetti di riabilitazione e di possibile recidiva o metastasi, e misure per facilitare l'integrazione sociale e il reinserimento lavorativo.

Passando all'articolo 19, esso reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS, che rappresenta l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE (cosiddetta direttiva Emission Trading System – ETS).

Ricorda che tale direttiva rappresenta il caposaldo della politica dell'Unione per affrontare i cambiamenti climatici, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) in modo economicamente efficiente. La norma in esame, in primo luogo, affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) tutta la preliminare attività istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato; in secondo luogo, dispone che il MASE possa avvalersi anche di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS, ovvero lo strumento utilizzato ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina dell'emission trading system.

Viene modificata, inoltre, la composizione della Segreteria tecnica del Comitato ETS, prevedendo un aumento (da 5 a 6 unità) del numero dei componenti: uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS, e uno da Unioncamere. Il coordinatore – designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – è scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel set-

tore ETS, dunque non necessariamente tra i funzionari di ruolo del medesimo Dicastero.

Segnala, altresì, l'articolo 30, che assegna ad Agecontrol S.p.A. – agenzia pubblica che svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi – ulteriori attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari, tra cui:

l'esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi;

l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116, recante norme sul finanziamento, la gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune (PAC);

verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 (prodotti ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola), nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;

esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127.

Al riguardo, ricorda che il Regolamento n. 2021/2115 definisce i requisiti comuni in base ai quali gli Stati membri elaborano i propri piani strategici della PAC, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): in particolare, è previsto un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi alle buone condizioni agronomi-

che e ambientali (BCAA) e a specifici requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego.

Da ultimo, accenna brevemente al contenuto dell'articolo 37, che rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali: il comma 2 di tale articolo, infatti, chiarisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti « de minimis », ovvero gli aiuti di piccola entità, che come tali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Pietrella.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future pre-

sidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Antonio GIORDANO (FDI), relatore, sottolinea come l'esame congiunto della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'UE costituisca un passaggio cruciale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Tale disamina si colloca all'interno di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione ed al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso.

La relazione programmatica viene predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, secondo il quale il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione che indica gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che l'Esecutivo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo.

Il documento viene esaminato congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista da un parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010 che prevede l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, che approvano un parere, l'esame generale da parte della Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea, e la discussione in Assemblea, che di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

L'esame dei documenti presenta un rilievo politico e strategico ancora più significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre. Ciò ci consente di stilare un primo bilancio dell'azione svolta sinora dal Governo in Europa e di sostenerla con indirizzi su tutte le grandi priorità politiche e legislative con le quali la XIV Commissione ha iniziato a confrontarsi.

Nel concentrarsi sulla relazione programmatica, ricorda che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea delineate dal Programma di lavoro della Commissione europea, in larga misura già attuato. La relazione programmatica non tiene invece conto del programma di diciotto mesi del Trio di Presidenze del Consiglio (Spagna, Belgio e Ungheria) che è stato presentato il 20 giugno scorso.

La relazione programmatica si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo Sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti ben 113 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE: ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Passando ad una sintetica illustrazione dei contenuti, rileva che la prima parte della relazione è dedicata alle politiche ed alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale. Il Governo indica quale suo obiettivo prioritario quello di partecipare con funzione trainante ad un processo di approfondimento dell'integrazione europea coerente con le posizioni e gli interessi nazionali, anche mediante l'elaborazione di proposte concrete per rendere l'Unione più efficace e funzionale.

In questo ambito sono enucleate come prioritarie le recentissime proposte legislative sulla riforma della *governance* economica e la revisione del bilancio dell'Unione; le proposte sull'adattamento della moneta comune all'era digitale; la nuova proposta di direttiva cosiddetta « BEFIT » Intesa all'introduzione di regole comuni per la tassazione delle imprese in Europa; le proposte su un nuovo regime di accise dei tabacchi lavorati e sulla tassazione dell'economia digitale.

La seconda parte si sviluppa intorno a quattro obiettivi strategici del programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 e segnatamente: il *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; la promozione dello stile di vita europeo; la democrazia europea.

L'attuazione del *Green Deal* sarà, ad avviso del Governo, condizionata, nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina, dalla necessità di reagire in modo coeso e determinato alle molteplici crisi in corso, a cominciare da quella energetica, adottando misure in grado di potenziare la base economica dell'Unione.

Il Governo riserva particolare attenzione alle numerose proposte legislative connesse al pacchetto « Fit for 55 », relative a questioni come l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, le strategie di mobilità sostenibile, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissione, la strategia « Dal produttore al consumatore » per guidare la transizione dell'agricoltura verso pratiche più sostenibili.

In questo contesto, il Governo riconosce priorità alla proposta sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio, soprattutto in agricoltura, volta permettere lo sviluppo del mercato dei crediti di carbonio, esaminata nei giorni scorsi dalla XIV Commissione sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, ed al dossier riguardante l'etichettatura nutrizionale, particolarmente delicato per gli interessi nazionali, con riferimento alla possibile introduzione obbligatoria di un sistema direttivo di etichettatura come il cosiddetto *Nutriscore*.

Ricorda che l'Esecutivo considera altresì molto importante, proprio in collegamento con il *Green deal* europeo, la proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

Nella sezione sull'Europa digitale invece vengono affrontati i temi connessi alle potenzialità e ai pericoli del processo di digitalizzazione. In questo contesto l'Esecutivo intende seguire i lavori relativi al cosiddetto *Chips Package*, volti a fare fronte alle carenze di semiconduttori; all'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico; alla proposta di regolamento sulle materie prime critiche; alla proposta di regolamento sulla libertà dei media; alle proposte relative ad *e-privacy*, responsabilità per danno da prodotti difettosi e da intelligenza artificiale, e piattaforme di lavoro digitali.

Fa presente che il Governo riconduce allo sviluppo delle competenze e all'utilizzo degli strumenti digitali, il dossier sulla digitalizzazione e valorizzazione dell'ecosistema nazionale del turismo, settore strategico per il nostro Paese che, anche sulla base del mandato europeo, dovrà essere ripensato in termini di sostenibilità, innovazione e resilienza.

Nella sezione relativa alla promozione dello stile di vita europeo, il Governo riserva attenzione anzitutto alle politiche migratorie.

Ciò con particolare riferimento:

al pacchetto d'iniziative ricomprese nel Patto europeo su migrazione ed asilo, nella direzione della riduzione degli effetti del principio della responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di asilo; alla previsione di adeguate misure di solidarietà, fondate su un meccanismo di redistribuzione dei migranti sbarcati tra tutti gli Stati membri e su una concreta strategia europea sui rimpatri;

allo sviluppo di ogni misura utile a prevenire e fronteggiare il fenomeno il traffico di migranti; alla promozione di percorsi di apprendimento e di valorizzazione delle competenze dei cittadini stranieri, con particolare riferimento a gruppi vulnerabili di migranti, al contrasto del caporalato e del lavoro sommerso, alla realizzazione di programmi di mobilità professionale e formativa in *partnership* con gli Stati d'origine, anche per facilitare il riconoscimento

delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi e attrarre competenze adeguate;

al Piano d'azione per il Mediterraneo centrale: il Governo si farà promotore della necessità di rafforzare la dimensione esterna dell'UE, rilanciando la collaborazione con i principali Paesi di origine e soprattutto di transito dei movimenti migratori nonché il consolidamento della cooperazione con il Niger, attraverso la rapida attuazione di un partenariato operativo anti-traffico; alla sperimentazione relativa agli studi pilota lanciati dalla Commissione europea nel 2022 per la produzione di nuove statistiche in materia di migrazione e protezione internazionale, in settore chiave quali asilo, rimpatrio, reinsediamenti, permessi di soggiorno e soggetti vulnerabili. Inoltre, sarà assicurata la partecipazione ai lavori relativi alla proposta di regolamento quadro sulla raccolta di dati - statistiche europee sulla popolazione (ESOP);

alla governance dell'area Schengen, con particolare riguardo al superamento del regime di ripristino dei controlli alle frontiere interne posti in essere da diversi Stati membri, alla revisione del meccanismo di valutazione Schengen e alla modifica del Codice frontiere Schengen.

Nel contesto dell'« Unione della sicurezza », la Relazione riferisce che verrà invece prestata particolare attenzione alla normativa sul congelamento e confisca dei beni e patrimoni derivanti da attività criminose; al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per il recupero dei beni e all'ampliamento delle sfere di criminalità al fine di ricomprendervi anche le violazioni di nuove misure restrittive, analoghe a quelle adottate nei confronti della Russia in risposta all'aggressione dell'Ucraina; alla proposta di regolamento contro l'abuso sessuale di minori; allo sviluppo, nell'ambito della Strategia UE in materia di droga per il periodo 2021-2025, di un approccio alle politiche in materia basato su dati probanti e sui diritti umani, nonché sulla prevenzione.

Nell'ambito della Nuova agenda per i consumatori 2020-2025, il Governo s'impegnerà, da lato, per l'adozione di una normativa di vigilanza del mercato che renda chiari e trasparenti i ruoli dei diversi operatori economici, siano essi produttori, importatori o distributori, in relazione ai temi della sicurezza dei prodotti. Per altro verso la sua azione sarà rivolta all'azione di una nuova direttiva relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Rileva che nella sezione « Un nuovo slancio per la democrazia europea » sono contenute le iniziative ritenute strategiche e prioritarie dal Governo per la difesa dei valori democratici e delle istituzioni europee nonché dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto, del pluralismo e della libertà dei media.

In vista della presentazione nel corso del 2023 di un pacchetto di difesa della democrazia, il Governo si renderà parte attiva nella predisposizione del regolamento volto a rendere più efficiente e sicuro lo scambio digitale di dati e informazioni nei casi di terrorismo tra Stati membri, Eurojust e Paesi terzi; della direttiva per la protezione delle persone bersaglio delle cosiddette azioni bavaglio, ossia azioni legali strategiche, avviate da Stati terzi, tese a bloccare la partecipazione alla vita pubblica (proposta di direttiva SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation); delle misure volte a far fronte alle ingerenze straniere nei processi democratici dell'UE, nella prospettiva di mantenere un bilanciamento tra rafforzamento dei controlli e attrazione degli investimenti esteri.

Fa presente che il Governo considera molto importante, anche in collegamento con il *Green Deal* europeo, la proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. La relazione riporta poi le iniziative che il Governo intende adottare a livello nazionale per attuare i principi e gli obiettivi di strategie dell'UE.

In coerenza con le Strategie europee per il contrasto alla criminalità organizzata e per la lotta alla tratta degli esseri umani, il Governo darà attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, deliberato il 19 ottobre scorso e dal Programma unico di emer-

sione, assistenza ed integrazione sociale, di cui al DPCM 16 maggio 2016.

In linea con il Piano di azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, il Governo procederà all'adozione del Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza 2023-2025, promuovendo il dialogo con le associazioni di settore e il confronto con le istituzioni coinvolte nonché con gli stakeholders.

Sottolinea che saranno avviate, altresì, le attività di implementazione della nuova Strategia nazionale per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030, nonché quelle relative alla Strategia nazionale LGBT+, in coerenza con le indicazioni definite dalla Strategia europea per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025.

Massima attenzione verrà dedicata anche alla costruzione di un'Unione dell'uguaglianza, partecipando, nell'ambito della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, all'attivazione di una Carta europea della disabilità, che garantisca il riconoscimento reciproco dello status di disabilità in tutti gli Stati membri e di accedere ad alcuni benefici.

Nell'ambito della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, il Governo proseguirà la sua azione per il potenziamento delle politiche per le pari opportunità, per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne e per la protezione delle vittime, anche mediante l'attuazione della nuova Strategia Nazionale per la parità di genere.

Ricorda che, in tale contesto, verranno sviluppate, altresì, iniziative tese alla standardizzazione a livello europeo dei sistemi di trasparenza retributiva per superare il divario retributivo di genere.

La terza parte della relazione illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'UE con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, al rafforzamento della politica commerciale europea, alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'UE, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale e alle attività di assistenza militare, finanziaria all'Ucraina.

Sottolinea come la relazione riaffermi opportunamente la centralità delle questioni di politica estera dell'UE sulle quali il nostro Paese è tradizionalmente impegnato e cioè: il processo di allargamento verso i Paesi dei Balcani occidentali; il rafforzamento della partnership con i Paesi del Vicinato meridionale; la gestione del fenomeno migratorio, mediante il rafforzamento del dialogo all'interno dell'UE e tra quest'ultima e gli Stati d'origine e transito dei flussi attraverso partnership strutturate, anche in considerazione della pressione migratoria determinata dalla crisi ucraina e del possibile aumento dei flussi nel Mediterraneo centrale a causa degli effetti economici del conflitto.

Rileva che l'ultima parte del documento è dedicata alle principali iniziative del Governo ai fini del coordinamento nazionale delle politiche europee e delle strategie di comunicazione e formazione sull'attività dell'UE.

In merito alla fase ascendente, evidenzia che il Governo proseguirà nella formazione e nella promozione delle posizioni italiana sia in relazione ai dossier prioritari già oggetto di coordinamento nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), come il pacchetto UE Fit for 55, la legge elettorale europea, la trasparenza ed il targeting della pubblicità politica, il dossier sullo Stato di diritto, la revisione della governance economica europea, il dossier sul Tribunale unificato dei brevetti e sulla Pianificazione dello spazio marittimo, sia in relazione alle più recenti iniziative-chiave, quali quelle relative al mercato dell'energia elettrica, idrogeno rinnovabile, riduzione dei rifiuti, nuove tecniche genomiche, revisione delle norme UE riguardanti l'accesso, disponibilità e il riutilizzo dei dati chimici ai fini delle valutazioni della sicurezza chimica (REACH), benessere degli animali, sistemi alimentari sostenibili, suoli sani e trasporti sostenibili. (articoli o sempre o mai)

Sottolinea la piena condivisibilità della proposta di prevedere la stesura, a cura dei competenti ministeri di settore, dell'Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) in fase ascendente, per evidenziare tempestivamente gli impatti attesi, positivi e negativi, delle proposte di atti legislativi UE sul contesto economico e sociale italiano: si tratterebbe, senza dubbio, di un contributo esplicativo che consentirebbe, anche nelle sedi parlamentari, una disamina più attenta ed approfondita delle proposte legislative dell'UE.

Con riguardo alle attività di comunicazione e formazione, la relazione pone al centro dell'azione di Governo l'obiettivo di favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall'UE, al fine di facilitare il reclutamento di figure professionali in possesso di *soft skill* in linea con i profili specifici richiesti, di agevolare la mobilità dei cittadini tra i diversi Stati membri nonché di valorizzare le risorse umane delle pubbliche amministrazioni, in linea con i programmi *Next Generation EU* e *Horizon Europe*.

Osserva che proseguiranno le attività di comunicazione istituzionale e di utilità sociale rivolte alla cittadinanza e, in particolare, ai giovani, per la promozione della consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e delle opportunità offerte dall'UE e dal PNRR per sostenere la crescita economica, lo sviluppo e l'ammodernamento della Nazione, quali la campagna di comunicazione #ItaliaDomani.

Venendo al programma di lavoro della Commissione europea per il 2023, ricorda che esso si colloca in un contesto caratterizzato dalla necessita di fronteggiare le crisi prodotte prima dalla pandemia di COVID-19 e poi dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e dalla conseguente crisi energetica.

Il documento, che in ampia misura ha già ricevuto attuazione con la presentazione delle specifiche iniziative da esso previste, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della presidente von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea.

Il programma di diciotto mesi del Consiglio indica che il trio di Presidenza in carica, formato, a partire dal 1° luglio 2023, da Spagna, Belgio e Ungheria, collaborerà per trovare soluzioni comuni alle sfide e ai compiti futuri e in particolare a quelli che

la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, unita alla crescente incertezza a livello mondiale, impone all'Unione europea di rafforzare la sua resilienza e autonomia strategica.

Rileva che il trio s'impegna, inoltre, a orientare i lavori del Consiglio al termine dell'attuale ciclo istituzionale al fine di garantire una transizione agevole verso il prossimo ciclo. Il trio contribuirà inoltre alle riflessioni su come integrare nuovi membri in modo da rafforzare le principali politiche europee.

Ribadisce che, alla luce della sintesi dei contenuti dei tre documenti, il valore aggiunto della procedura di esame della relazione programmatica risiede nel fatto che essa consente a tutte le commissioni di settore di formulare indicazioni sulle rispettive politiche di settore ed eventualmente su specifici progetti legislativi e alla nostra Commissione di operare la sintesi nella relazione per l'aula e nella risoluzione che sarà ivi presentata.

Sottolinea che pertanto l'esame presso la XIV Commissione e presso le commissioni di merito vada operato in questa logica, con l'obiettivo di concludersi al più tardi entro gli inizi di settembre.

Svolge conclusivamente alcune considerazioni: in primo luogo osserva che, sebbene sia stata trasmessa al Parlamento il 21 giugno scorso, con un ritardo di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente (31 dicembre dell'anno precedente), va dato atto questo è già successo in passato ed è comprensibile essendosi il Governo insediato soltanto a fine ottobre.

Come già accennato, fa osservare che la relazione non ha potuto tenere conto del programma di 18 mesi del trio di Presidenze del Consiglio, che è stato presentato solo il 20 giugno, e talvolta alcune informazioni potrebbero risultare non perfettamente aggiornate, probabilmente come conseguenza del coinvolgimento di diverse Amministrazioni, e della difficile sincronizzazione con le continue evoluzioni normative in sede europea.

Si sofferma sul « metodo » della legislazione dell'UE, dal momento che questa è la sede più coerente per una riflessione di così ampia portata. Sulla scorta delle risultanze emerse nell'articolato ciclo conoscitivo dedicato dalla XIV Commissione all'esame della comunicazione della Commissione europea sull'applicazione del diritto dell'UE per un'Europa dei risultati, esprime la convinzione che sia necessaria un'azione sinergica tra Governo e Parlamento nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione, sia in relazione al cosiddetto « dialogo politico » con la stessa Commissione europea che al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dai Trattati.

Rimarca che è proprio sull'applicazione di questi due principi intesi in senso lato che la Commissione europea appare deficitaria, come pure nell'individuazione di obiettivi astratti che spesso si riducono all'individuazione di lunghe e dettagliate filiere procedurali: ciò comporta che i sistemi legislativi vadano in tensione, come si è recentemente visto sulla questione degli imballaggi, in ordine alla quale si è assistito ad un drastico quanto impraticabile cambiamento di paradigma, dal riciclaggio al riuso, con pesanti ricadute sulla nostra supply chain e come stiamo vedendo adesso con la proposta di direttiva per la lotta alla corruzione.

I due principi di proporzionalità e di sussidiarietà, sanciti solennemente dai Trattati, debbono essere meglio applicati dalla Commissione e soprattutto vanno declinati anche in relazione all'effettiva capacità di assorbimento dei sistemi nazionali delle innovazioni normative adottate da Bruxelles.

Rileva inoltre come la scarsa attenzione riservata dalla Commissione al ruolo dei Parlamenti degli Stati membri costituisca una lacuna molto grave che denuncia un difetto d'impostazione politica e culturale da parte della Commissione europea, già emerso in passato, e che sta portando a numerosi sbandamenti ed accelerazioni nella produzione normativa di Bruxelles: basti pensare alla questione delle case *green*.

La Commissione europea sembra ignorare che i Parlamenti nazionali, proprio per la posizione costituzionale che hanno e per il fatto di essere espressione diretta dei cittadini, possono dare un contributo fondamentale affinché la legislazione europea, tenga adeguatamente conto, sin dalla fase della sua predisposizione, delle specificità politiche, economiche, sociali e culturali di ogni ordinamento e sia maggiormente rispettosa dei princìpi che dovrebbero guidare l'esercizio delle competenze dell'Unione europea, primi tra tutti quelli di sussidiarietà e proporzionalità, evitando una certa tendenza all'ipertrofia legislativa ed un accentuato ricorso al regolamento in luogo che al più flessibile strumento normativo della direttiva.

Si tratta, pertanto, di rafforzare la dimensione prettamente politica di questa « sessione europea di fase ascendente », evitando di farne un esercizio meramente burocratico, ma incentrandola sulla valutazione e sul confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso e potenziando il raccordo Governo-Parlamento nella definizione della posizione nazionale di fronte ai grandi orientamenti legislativi assunti dalla Commissione.

Conformemente alla prassi consolidata, come già convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana, propone di svolgere, ai fini della prosecuzione dell'esame dei documenti e dell'identificazione delle priorità dell'azione europea dell'Italia, un ciclo di audizioni informali di interlocutori qualificati, quali il Ministro degli affari europei; il Rappresentanti italiani al Parlamento europeo; il Rappresentante permanente d'Italia presso l'UE; l'Ambasciatore spagnolo in Italia, al fine di illustrare le priorità della Presidenza; la Conferenza delle regioni e delle province autonome; la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; ANCI, UPI ed UNCEM; Consiglio nazionale dei giovani; Rappresentanti italiani al Comitato europeo delle Regioni; Parti sociali e categorie produttive (Confindustria, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL): associazioni e movimenti che operano sui temi relativi all'UE (per es.: Consiglio italiano del Movimento europeo); esperti delle materie.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

COM(2023) 240 final e Allegati.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2023) 241 final.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, fa presente che, esattamente come nell'estate del 2011, il Parlamento è chiamato ad affrontare l'esame di tre grandi provvedimenti delle Istituzioni europee sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria

Osserva che, nello specifico, si tratta di una proposta di regolamento che sostituisce integralmente il regolamento vigente sul Semestre europeo e il cosiddetto « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita, di una proposta di regolamento che modifica il regolamento sull'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, il cosiddetto « braccio correttivo » del Patto di stabilità e crescita, e, infine, di una proposta di direttiva che modifica la direttiva vigente sui quadri di bilancio degli Stati membri.

Ricorda che le proposte all'esame della Commissione sono il risultato di un'ampia discussione, avviata più di tre anni fa, a cui ha partecipato, nelle sue diverse fasi, anche il Parlamento italiano, compresa la XIV Commissione, la quale, da ultimo, nello scorso mese di marzo, ha adottato – e trasmesso alla Commissione Bilancio – un parere sugli orientamenti di novembre 2022 con i quali la Commissione europea prospettava le varie opzioni di riforma.

Prima di entrare nel merito dei contenuti, segnala che le proposte hanno differenti basi giuridiche. Ciò significa, sul piano strettamente procedurale, che, mentre la proposta che sostituisce il braccio preventivo del Patto segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione (approvazione in Consiglio a maggioranza qualificata e al Parlamento europeo con maggioranza semplice), le altre due proposte seguono una procedura legislativa speciale, che assegna al Parlamento europeo un ruolo soltanto consultivo. In sede di Consiglio, la proposta che modifica il braccio correttivo del Patto deve essere approvata all'unanimità, mentre la proposta che modifica la direttiva vigente sui quadri di bilancio nazionali a maggioranza qualificata.

Le proposte all'esame della Commissione confermano la volontà di procedere a una riforma delle regole economiche e di bilancio dell'Unione senza modificare i Trattati vigenti, il che significa che i parametri di riferimento del 3 per cento per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL e del 60 per cento per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL restano invariati, deprecati sia dalla letteratura scientifica che dalla logica dei fatti.

Ricorda che il parere, approvato a marzo dalla XIV Commissione, sottolineava a tale riguardo che la scelta di escludere il ricorso alla revisione dei Trattati, pur se ispirata ad esigenze di celerità e pragmatismo, non sembra costituire il percorso migliore, ma al contrario evidenzia la diversità di posizioni assunte dai 27 Stati membri.

Allo stesso modo, le proposte confermano l'assenza di una *Golden Rule* per escludere determinati investimenti, in particolare quelli per sostenere le transizioni verde e digitale o per aumentare le capacità di difesa, dalle norme di bilancio dell'UE, nonché l'assenza di una forma di capacità fiscale centrale comune, elementi che l'Ita-

lia ha sempre convintamente sostenuto, sia a livello governativo che parlamentare, a partire dalla posizione assunta dalla XIV Commissione inclusa.

A livello di obiettivi generali, le proposte intendono promuovere sostenibilità del debito e crescita, attraverso riforme e investimenti, differenziando gli Stati membri in considerazione delle loro situazioni e consentendo traiettorie di bilancio specifiche per paese. Mirano, altresì, a rafforzare la « titolarità nazionale », semplificare le regole e renderle maggiormente trasparenti, nonché a dare una maggiore attenzione alla prospettiva di bilancio a medio termine e assicurare un'applicazione più efficace dei meccanismi sanzionatori.

Passa successivamente ad una rapida illustrazione dei principali contenuti delle proposte, rinviando, per un approfondimento più dettagliato, al dossier di documentazione elaborato dagli uffici di Camera e Senato.

Come già riferito, la prima proposta in esame (COM(2023)240) disciplina il nuovo braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita.

Gli Stati membri saranno chiamati a presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di durata compresa tra 4 e 7 anni, con cui stabilire la politica di bilancio, le riforme e gli investimenti, e un percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa primaria netta, che sarà l'unico indicatore operativo anche per la successiva sorveglianza, il che significa che risulterà superato l'obiettivo di medio termine specifico per Paese, che, ai sensi del regolamento vigente, ogni Stato membro è chiamato a perseguire a livello nazionale.

La « spesa netta » è costituita, ai sensi del nuovo regolamento, dalla spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sulle entrate e delle altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del Governo (spese relative ai programmi dell'Unione interamente coperte dalle entrate dei fondi UE ed elementi ciclici di spesa per indennità di disoccupazione).

Il monitoraggio sull'attuazione dei piani avverrà nel contesto del Semestre europeo e sarà effettuato sulla base di una relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro.

Il modello proposto è chiaramente ispirato all'esperienza maturata con i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: redazione di un piano da parte degli Stati membri; valutazione ad opera della Commissione; approvazione del Consiglio; attuazione nazionale supervisionata dalle Istituzioni europee.

Tuttavia, il primo passo del processo per la definizione dei piani non è appannaggio dei singoli Stati membri, bensì della Commissione europea, il che sembra indebolire e non rafforzare l'obiettivo di una maggiore titolarità nazionale delle nuove regole di bilancio.

Infatti, nella fase antecedente alla presentazione del proprio piano da parte di ciascuno Stato membro, per gli Stati con un rapporto debito/PIL superiore al 60 per cento o un disavanzo superiore al 3 per cento del PIL, la Commissione europea deve pubblicare una «traiettoria tecnica» della spesa netta, differenziata per singolo paese, sempre su un orizzonte temporale di 4 o 7 anni, ancorata a un'analisi di sostenibilità del debito volta, in particolare, ad assicurare che siano soddisfatte alcune importanti condizioni.

Tali condizioni sono: 1) che il rapporto debito/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti e il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL; 2) che lo sforzo di aggiustamento durante il periodo del piano sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento, per evitare che lo sforzo di aggiustamento sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento; 3) che il rapporto debito pubblico/ PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore rispetto a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; 4) che nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del PIL a medio termine; 5) che, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il 3 per cento, il percorso correttivo di spesa netta sia coerente con un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 per cento del PIL, a prescindere dall'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo.

Sottolinea che le ultime quattro condizioni non erano contenute negli orientamenti di novembre della Commissione europea, ma sono state aggiunte in seguito per venire parzialmente incontro alle richieste della Germania e di altri Stati cosiddetti frugali.

Per quanto attiene agli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al 3 per cento del PIL e un debito pubblico inferiore al 60 per cento del PIL, ricorda che il Governo dovrà fornire soltanto informazioni tecniche volte a garantire che il disavanzo pubblico resti al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL anche nel medio periodo ossia senza alcun ulteriore intervento per un periodo di 10 anni dopo la chiusura del piano.

Ritiene importante soffermarsi ancora su questa fase del processo. antecedente alla presentazione del piano da parte degli Stati membri. Accogliendo alcuni rilievi che erano stati formulati anche dal Parlamento (compresa la XIV Commissione) e dal Governo italiano, la Commissione europea ha infatti deciso di abbandonare, rispetto agli orientamenti di riforma, la classificazione *ex ante* dei Paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico (Paesi con debito sostanziale, se superiore al 90 per cento del PIL; Paesi con debito moderato, se tra il 60 per cento e il 90 per cento del PIL; Paesi con debito modesto, se inferiore al 60 per cento del PIL) e di sostituirla con una classificazione per livelli di debito coerente con i trattati, ovvero che suddivide, sempre ex ante e sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico, i Paesi in ragione della rispettiva collocazione al di sotto o al di sopra della soglia del 60 per cento del rapporto debito/PIL.

Tuttavia, pur essendo stata formalmente soppressa la classificazione degli Stati in base al livello di debito, la nuova proposta sul braccio preventivo richiama espressamente la controversa metodologia del *Debt Sustainability Monitor* – la quale classifica l'andamento del debito di ciascun Paese, nel breve, medio e lungo periodo, sulla base di tre classi di rischio (*low, medium, high*) – ai fini della valutazione di plausibilità che la Commissione deve effettuare per verificare che il rapporto debito/Pil dello Stato membro interessato « sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti » che può dare luogo a molte applicazioni arbitrarie.

Nella fase successiva, come già anticipato, ogni Stato membro dovrà presentare – entro fine aprile, salvo proroghe concordate e previo dialogo tecnico con la Commissione – un proprio piano strutturale di bilancio nazionale di medio termine. Le traiettorie tecniche e le informazioni tecniche guideranno gli Stati membri nella definizione dei loro piani. Essi dovranno spiegare (con « argomentazioni economiche valide e verificabili ») la presenza di traiettorie di spesa netta più elevate rispetto alla traiettoria tecnica della Commissione.

Il piano, che dovrà tra l'altro illustrare la sua coerenza con il Piano nazionale di ripresa, sarà valutato dalla Commissione e approvato dal Consiglio. La durata del periodo potrà essere prorogata fino ad un massimo di sette anni qualora lo Stato membro si impegni a realizzare riforme e investimenti commisurati al grado di sfide del debito pubblico e alla crescita a medio termine.

La revisione del piano dopo la sua approvazione e prima della fine del periodo di aggiustamento è consentita in due ipotesi: 1) l'insorgere di «circostanze oggettive» che impediscano l'attuazione del Piano originario; 2) la richiesta di revisione avanzata a seguito dell'insediamento di un nuovo Governo nazionale. Quest'ultima ipotesi era stata chiesta anche dal parere approvato dalla XIV Commissione.

Prima della presentazione della richiesta di revisione, la Commissione elaborerà una nuova traiettoria tecnica, che non consentirà il rinvio dello sforzo di risanamento di bilancio né potrà comportare uno sforzo di risanamento inferiore.

Il ricorso a clausole di salvaguardia sarà consentito: a livello di Unione, in caso di grave contrazione dell'attività economica nell'Eurozona o nell'Unione nel suo complesso; a livello nazionale, per il sopraggiungere di cause eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato membro, con un forte impatto sulle finanze pubbliche.

Sottolinea che la proposta sul nuovo braccio correttivo essa conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adattare gli allegati dal II al VII. La disposizione presenta alcuni aspetti di potenziale criticità. Il primo attiene al fatto che il potere di adottare, per le materie sopra indicate, atti delegati è conferito per un periodo di tempo indeterminato. Il secondo attiene alla potenziale incidenza della delega su elementi essenziali del documento legislativo in via di approvazione (indeterminatezza della portata). Segnala che l'articolo 290 del TFUE vieta esplicitamente di incidere, tramite delega legislativa, su elementi essenziali del documento legislativo.

Osserva che, nell'ottica di questo divieto, è apprezzabile che sia stato sottratto al meccanismo di modifica tramite delega il contenuto dell'allegato I, che elenca i criteri per delineare la traiettoria tecnica. Non altrettanto lineare appare invece la possibilità di consentire la modifica tramite atti delegati degli allegati V e VII, che contengono elementi di non poco conto.

Il primo contiene infatti dettagli sulla metodologia in base alla quale valutare se il rapporto debito/PIL di ogni Stato membro sia destinato a rimanere su un percorso plausibilmente discendente, o a livelli prudenti, ai fini dell'elaborazione della traiettoria tecnica. Il secondo illustra il quadro di valutazione in base al quale stabilire la congruità di riforme e investimenti ai fini dell'eventuale estensione della durata del Piano a sette anni.

Passando alla seconda proposta al nostro esame, quella che definisce il nuovo braccio correttivo (COM(2023)241), rileva, prima di tutto, la logica di fondo delle modifiche prospettate, che è quella di con-

trobilanciare il maggiore controllo conferito agli Stati membri nella definizione dei propri piani con l'introduzione di un regime di applicazione più rigoroso, affinché gli Stati membri rispettino gli impegni assunti.

La procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla violazione del criterio del disavanzo rimane essenzialmente invariata; al contrario, quella basata sulla violazione del criterio del debito viene rafforzata: per i paesi con un debito superiore al 60 per cento, il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà automaticamente l'apertura della procedura.

Viene, pertanto, abbandonata la cosiddetta « regola dell'1/20 », ritenuta da molti Paesi, compreso il nostro, eccessivamente onerosa, considerati gli attuali livelli di debito. Se il debito supera il valore di riferimento, sarà considerato in diminuzione sufficiente e in avvicinamento al valore di riferimento a un ritmo soddisfacente se lo Stato membro interessato rispetta il suo percorso della spesa netta fissata dal Consiglio ai sensi del nuovo braccio preventivo.

Sono introdotte alcune modifiche importanti anche con riferimento all'elenco dei fattori significativi di cui la Commissione deve tenere conto nel preparare la relazione con cui avvia la procedura nei confronti dello Stato che non rispetta tali criteri.

Viene infine prevista una riduzione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato inadempiente: si sopprime l'importo minimo delle ammende previsto dalle disposizioni vigenti (pari allo 0,2 per cento del PIL), stabilendosi che gli Stati membri dovranno versare multe semestrali del valore dello 0,05 per cento del PIL, cumulabili fino allo 0,5 per cento del PIL.

Per quanto riguarda, infine, la terza proposta all'esame della XIV Commissione (COM(2023)242), essa modifica la direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, in particolare al fine di rafforzare la titolarità nazionale, con un ruolo più importante e nuovi compiti per gli enti di bilancio indipendenti (in Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio). Essa

promuove anche un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio. Inoltre, allo scopo di garantire un monitoraggio più adeguato delle sfide di finanza pubblica attuali e future, alcune disposizioni rafforzano l'attenzione posta sulle passività potenziali e sulla gestione dei disastri naturali. Altre disposizioni, infine, sono volte a semplificare o chiarire il quadro vigente.

La Commissione non propone invece modifiche legislative alla procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, ma spiega che intende perseguire una sua migliore applicazione nell'ambito del quadro legislativo esistente. Tale soluzione non sembra dare adeguatamente seguito alla richiesta, da più parti avanzata, Italia compresa, di promuovere un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici, che, ad esempio, imponga misure correttive anche ai Paesi che presentano elevati surplus di partite correnti o un forte indebitamento privato, che può costituire una maggiore fonte d'instabilità finanziaria.

Allo stesso modo, la Commissione propone un nuovo approccio alla sorveglianza post-programma che non richiede alcuna modifica legislativa.

Condivide alcune informazioni utili sui negoziati in corso, che hanno avuto un importante momento di confronto in occasione del Consiglio Ecofin dello scorso 16 giugno. La Germania – e altri Paesi cosiddetti frugali - chiede l'inserimento di una regola automatica per la riduzione del debito pari all'1 per cento del PIL nazionale all'anno per i Paesi fortemente indebitati. La Francia ha invece espresso la sua contrarietà all'introduzione di regole automatiche ed uniformi per la riduzione del deficit e del debito. Ha, in sostanza, ribadito l'importanza del principio della « differenziazione », secondo il quale le nuove regole devono tener conto delle diverse situazioni fiscali nazionali, in particolare in termini di debito.

Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, il Governo ha chiesto, in particolare, che la sovranità nazionale sia collegata e concertata a livello europeo sin dall'inizio, anche negli aspetti metodologici e tecnici, al fine di non farli prevalere rispetto alle considerazioni politiche. In sostanza, ha espresso preoccupazione in merito all'analisi di sostenibilità del debito e del suo impiego per definire i percorsi di aggiustamento del debito degli Stati. A tal proposito, segnala un problema di trasparenza sui dati di fondo per l'analisi della sostenibilità del debito e chiede che l'analisi, così come la traiettoria tecnica che sarebbe definita in base ad essa, non depotenzino la titolarità dei singoli Paesi sulla propria politica economica.

Il Governo italiano chiede inoltre una « considerazione e un trattamento particolari » agli investimenti per la transizione

ambientale ed energetica e per la digitalizzazione.

In conclusione, ritiene utile che, allo scopo di pervenire all'adozione di un parere quanto più mirato e approfondito possibile, la XIV Commissione partecipi, come già avvenuto in passato per i precedenti passaggi parlamentari del processo di riforma, al ciclo di audizioni che la Commissione Bilancio ha deliberato di svolgere sulle proposte per analizzarne gli aspetti di maggiore criticità e tecnicità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 57 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (C. 1183);

considerato in particolare che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'immediata entrata in vigore della disciplina relativa alle misure di sostegno per alloggi universitari (cosiddetto « nuovo housing universitario ») in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

atteso che la nuova disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, sopprime la previsione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea, conformando la disciplina legislativa agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello nor-

mativo, l'immediata operatività della misura in questione;

espressa condivisione per le misure previste dall'articolo 3 intese a garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali entro tempi compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese;

evidenziata, in particolare, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4, che inserisce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge C. 1239, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

considerato che il provvedimento – composto di 44 articoli, suddivisi in 5 Capi – reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Capo I), interventi in materia di agricoltura (Capo II), disposizioni urgenti in materia di sport (Capo III), norme in materia di lavoro (Capo IV), nonché disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Capo V);

richiamato, in particolare, l'articolo 19 che reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS, introdotta dall'art. 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;

richiamato altresì l'articolo 30 che assegna ad Agecontrol SpA ulteriori attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari, tra cui l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116, recante norme sul finanziamento, la gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune (PAC);

rilevato che l'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1º luglio al 30 settembre di quest'anno un contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investano nei settori giovanili, precisando che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di piccola entità, che come tali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi;

atteso che il provvedimento appare pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sui lavori della Commissione	200
Sulla pubblicità dei lavori	200
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e del Segretario	200

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Intervengono il dottor Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, accompagnato dal dottor Giovanni Montesano, portavoce del Presidente, e il dottor Daniele Macheda, Segretario dell'Unione sindacale giornalisti Rai, accompagnato dal dottor Angelo Oliveto, delegato della Federazione nazionale stampa italiana nell'esecutivo Usigrai.

La seduta comincia alle 20.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sui lavori della Commissione.

In relazione allo schema di contratto di servizio 2023-2028 – assegnato alla Commissione nella giornata di ieri – la PRE-SIDENTE ritiene utile anticipare uno schema di programma delle prossime sedute che è stato rimodulato, tenendo conto dell'esigenza di svolgere alcune delle audizioni che erano state in precedenza segnalate, allo scopo di poter raccogliere dai vari soggetti osservazioni e proposte che potranno poi

confluire nel parere che sarà reso dalla Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e del Segretario dell'Unione sindacale giornalisti Rai.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, accompagnato dal dottor Giovanni Montesano, portavoce del Presidente, e il dottor Daniele Macheda, segretario dell'Unione sindacale giornalisti Rai, accompagnato dal dottor Angelo Oliveto, delegato della Federazione nazionale stampa italiana nell'esecutivo Usigrai.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo ai profili legati al ruolo dell'informazione nel servizio pubblico, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola ai nostri ospiti per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor BARTOLI e il dottor MA-CHEDA svolgono le loro relazioni. Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni, il deputato SBAR-DELLA (FDI), i senatori SPERANZON (FdI), MIELI (FdI), BEVILACQUA (M5S), la deputata ORRICO (M5S), la senatrice FUR-LAN (PD-IDP), la deputata DALLA CHIESA (FI-PPE), il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), la senatrice GELMINI (Az-IV-RE) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor BARTOLI e il dottor MACHEDA.

Sono quindi intervenuti per porre ulteriori quesiti la deputata KELANY (FDI), il senatore LISEI (FdI), il deputato FILINI (FDI), i senatori BEVILACQUA (M5S), VERDUCCI (PD-IDP) e la deputata BAKKALI (PD-IDP) ai quali il dottor BARTOLI e il dottor MACHEDA hanno dato risposta.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	202
Comunicazioni del Presidente	202
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi	
(Svolgimento e conclusione)	202

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Comunicazioni del Presidente.

Comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle sedute del 4 e dell'11 luglio scorsi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga, come di consueto, della collaborazione di alcuni Ufficiali di collegamento designati, secondo prassi, dai corpi di polizia di rispettiva appartenenza. Gli Ufficiali di collegamento finora indicati sono: Polizia di Stato: primo dirigente Silvia Franzè; Guardia di finanza: colonnello Tommaso Luigi Solazzo; DIA: tenente colonnello dei Carabinieri, Angela Pepe.

Inoltre l'Ufficio di presidenza, nella seduta del 4 luglio, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno del dottor Domenico Introcaso, del dottor Gaetano Grasso e del dottor Francesco Cirillo, il quale ha tuttavia richiesto di assumere l'incarico a tempo parziale.

Nella seduta del 15 luglio l'Ufficio di presidenza ha altresì convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno delle magistrate Giuliana Merola e Barbara Zuin per le quali la presidenza ha avviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva, le procedure previste per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Comunica infine che l'Ufficio di presidenza, nella seduta dell'11 luglio, ha adottato all'unanimità il testo del regolamento sul funzionamento dei Comitati, che verrà trasmesso a tutti i componenti per essere poi sottoposto all'esame della Commissione in una prossima seduta.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, presidente, introduce l'audizione del Procuratore della Re-

pubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.

(La Commissione concorda).

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolge una relazione.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, ponendo anche quesiti per conto del senatore Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), i senatori Walter VERINI (PD – IDP), Enza RANDO (PD – IDP), e i deputati Stefania ASCARI (M5S), Pietro PITTALIS (FI), Francesco MICHELOTTI (FdI), Debora SERRACCHIANI (PD – IDP), Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), Federico CA-FIERO DE RAHO (M5S), Riccardo DE CO-RATO (FdI).

Francesco LO VOI, *Procuratore della* Repubblica presso il Tribunale di Roma, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il procuratore Lo Voi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi. C. 1268 Governo (Parere alla Commissione V) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e raccomandazione)	3
ALLEGATO (Parere approvato)	8
Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. C. 1279 Governo (Parere alla Commissione VIII) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
SEDE REFERENTE:	
DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	10
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	18
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)	23
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	24
ALLEGATO (Parere approvato)	27
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	38
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	44
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby prince ». Doc. XXII, n. 9 (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	40
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

II Giustizia

RISOLUZIONI:
m Anan esteri e comunitari
III Affari esteri e comunitari
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 745 Enrico Costa, C. 89 Pittalis e C. 1036 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio)
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazion e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto (Seguito dell'esame e rinvio)
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911 approvata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procurator della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice o procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenz domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)
SEDE REFERENTE:
ALLEGATO 8 (Parere approvato)
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazion di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolic per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole)
SEDE CONSULTIVA:
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)
5-01106 (Gianassi): Attuazione delle riforme in materia di giustizia approvate nella scors legislatura e adozione di misure per l'utilizzo del fondo riguardante progetti in favore detenuti e condannati previsto dalla legge di bilancio 2023
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-01105 (D'Orso): Iniziative per la continuità dell'attività giudiziaria in relazione all'entrata regime del processo telematico, con riguardo all'obbligo di deposito telematico presso giudice di pace e alla definizione di criteri redazionali degli atti
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-01104 (Gallo): Scorrimento delle graduatorie del concorso per cancelliere esperto e de concorso per direttore di cancelleria per i distretti di Corte d'appello di Messina e catanzaro
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-01103 (Pittalis): Iniziative in merito alla stabilizzazione degli addetti all'Ufficio del Process
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-01102 (Varchi): Iniziative per l'adozione di un protocollo nazionale da attuare in caso di malfunzionamento del portale del deposito telematico degli atti giudiziari
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-01101 (Dori): Individuazione degli ambiti di operatività del progetto « Tribunale <i>on line</i> anche in relazione al trattamento di dati personali da parte di Poste italiane S.p.a
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-01100 (Enrico Costa): Interventi sulla modifica della disciplina dei corsi di formazione pe l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

7-00117 Boldrini: Sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00021)
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)
7-00120 Formentini: Sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani Occidentali (Seguito della discussione e approvazione)
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)
SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Esame e rinvio)
SEDE REFERENTE:
Sulla pubblicità dei lavori
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259 Senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)
INTERROGAZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori
5-00523 Boldrini: Sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)
IV Difesa
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-01091 Graziano: Sul rafforzamento del potenziale bellico nucleare presente sul territorio italiano
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-01092 Pellegrini: Sull'acquisto di carri armati Leopard II
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
SEDE CONSULTIVA:
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2020. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE CONSULTIVA:
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbA (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)
SEDE CONSULTIVA:
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti)
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici
SEDE REFERENTE:
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 20.0100 del Governo e relativi subemendamenti)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni
SEDE CONSULTIVA:
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
SEDE REFERENTE:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis, Doc. XXII, n. 28 Riccardo Ricciardi, Doc. XXII, n. 29 Simiani (Seguito dell'esame e conclusione)
ALLEGATO 3 (Correzione di forma approvata)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione del Direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D'Anzi, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente

di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	143
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	146
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	144
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	147
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli (Parere alle Commissioni II e XII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	144
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale autonoma liberi imprenditori (As.N.A.L.I.) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	144
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcooperative cultura turismo e sport .	145
Audizione di rappresentanti di CulTurMedia	145
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	149
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1275 Conte (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	153
ALLECATO 1 (Parara approvato dalla Commissiona)	156

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	153
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	157
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	154
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	158
INTERROGAZIONI:	
5-00578 Marianna Ricciardi: Iniziative a tutela dei pazienti coinvolti in uno studio clinico sulla policitemia vera	155
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	159
5-00976 Patriarca: Semplificazione delle procedure per la definizione di prezzo e rimborso dei farmaci	155
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final), di: rappresentanti della Rete oncologica campana (in videoconferenza); rappresentanti del Programma SmartFood dell'Istituto europeo di oncologia di Milano (in videoconferenza); Riccardo Polosa, fondatore del CoEHAR, Centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo, e professore ordinario di Medicina interna presso l'Università di Catania; (in videoconferenza); Claudio Zanon, oncologo e direttore scientifico di Motore sanità; Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di Chirurgia toracica dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano (in videoconferenza)	155
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-0193 Caramiello: Sui danni causati alla produzione vitivinicola dalla peronospora	163
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	171
5-0194 Gadda: Sulle modalità di intervento di AGEA per l'erogazione dei contributi volti a facilitare la stipula di assicurazioni in ambito zootecnico	163
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	172
5-01095 Gatta: Sulla possibilità di compensare gli aiuti FEAMP con i contributi previdenziali dovuti alle imprese	163
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	174
5-00195 Vaccari: Sulle misure finanziarie per rilanciare le aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali	163
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	176
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste	164
SEDE CONSULTIVA:	
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica	

eccessivi. COM(2023) 241 final.

per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione)	164
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	178
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	167
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	179
XIV Politiche dell'Unione europea	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 final).	
Audizione del prof. Marco Gambardella	182
Audizione del prof. Enzo Cannizzaro	182
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	182
DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	182
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	198
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	184
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	199
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM(2022) 548 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 10597/23 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	186
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. COM(2023) 240 final e Allegati.	
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi	

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final. (Esame congiunto e rinvio) (Parere alla V Commissione)	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sui lavori della Commissione	200
Sulla pubblicità dei lavori	200
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e del Segretario dell'Unione sindacale giornalisti Rai (Svolgimento)	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	202
Comunicazioni del Presidente	202
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi (Svolgimento e conclusione)	202

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.





19SMC0044850